



Dipartimento di ECONOMIA E MANAGEMENT

Cattedra di CONTABILITÀ E BILANCIO

**IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE E
STANDARDIZZAZIONE CONTABILE: ANALISI COMPARATA
DELLA DISCIPLINA DEI CONTI NEI PAESI DELL'UNIONE
EUROPEA**

Relatore

Prof. Gianluca Musco

Candidato

Martha Alberini

Matr. 200861

ANNO ACCADEMICO
2017/2018

INDICE

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO 1: PROFILI STORICI DELL'ARMONIZZAZIONE E DELLA STANDARDIZZAZIONE CONTABILE IN EUROPA	4
1.1 <i>L'armonizzazione e la standardizzazione contabile</i>	4
1.2 <i>Dall'istituzione della CEE alle prime direttive europee</i>	6
1.3 <i>La IV, VII e VIII Direttiva Comunitaria</i>	8
1.4 <i>L'intervento della Commissione Europea: una nuova strategia di armonizzazione</i>	11
1.5 <i>La svolta verso i principi contabili internazionali: il Regolamento n. 1606/2002</i>	14
1.6 <i>Le modifiche di ammodernamento delle direttive contabili</i>	17
1.7 <i>La direttiva 34/2013/UE e l'iter che ha condotta alla sua emanazione</i>	24
1.7.1 <i>Ambito applicativo e categorie di imprese</i>	26
1.7.2 <i>Principi generali di redazione del bilancio</i>	27
1.7.3 <i>Novità per lo stato patrimoniale e conto economico</i>	31
1.7.4 <i>Nota integrativa e Relazione sulla gestione</i>	33
CAPITOLO 2: L'ESPERIENZA ITALIANA NEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	34
2.1 <i>Il Decreto legislativo n. 127 del 1991 di recepimento della IV Direttiva comunitaria in materia di conti annuali</i>	34
2.2 <i>Il Decreto legislativo n. 38/2005 e l'introduzione dei principi contabili internazionali in Italia</i>	38
2.3 <i>Il processo di ammodernamento delle direttive contabili in Italia</i>	43
2.4 <i>Il Decreto legislativo n. 139/2015</i>	45
2.5 <i>Il processo di convergenza della normativa nazionale agli IAS/IFRS</i>	54
CAPITOLO 3: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI	59
3.1 <i>Il primo passo nel processo di armonizzazione contabile tedesco: il BiRiLiG</i>	59
3.2 <i>L'adozione degli IAS/IFRS in Germania: il BiLMoG</i>	62
3.3 <i>Il processo di recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il BilRUG Act</i>	65
3.4 <i>Il processo di convergenza tra i principi contabili tedeschi e gli IAS/IFRS</i>	67
3.5 <i>L'Inghilterra ed il recepimento della IV Direttiva comunitaria</i>	68
3.6 <i>Il processo di adeguamento ai principi contabili internazionali ed il Companies Act del 2006</i>	70
3.7 <i>L'implementazione della Direttiva 2013/34/UE da parte del Regno Unito</i>	72
3.8 <i>La convergenza della normativa contabile inglese verso gli IAS/IFRS</i>	76
3.9 <i>La IV Direttiva contabile in Francia: la Legge n°83-353</i>	78
3.10 <i>L'adozione "light" dei principi contabili internazionali in Francia in seguito al Regolamento comunitario 1606/2002</i>	81
3.11 <i>La Francia nel processo di recepimento della Direttiva europea 2013/34/UE</i>	83
3.12 <i>La convergenza dei principi contabili francesi con gli IAS/IFRS</i>	86
CAPITOLO 4: ESPERIENZE DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE A CONFRONTO	88
CONCLUSIONE	93
BIBLIOGRAFIA	94
NORMATIVA	95
SITOGRAFIA	97

INTRODUZIONE

Il processo di armonizzazione della disciplina societaria ha rappresentato un momento di fondamentale importanza per la creazione di un mercato unico tra i Paesi aderenti al Trattato di Roma, per realizzare il quale risultò indispensabile rendere quanto più omogenee possibile le discipline dei conti dei Paesi aderenti.

Questo elaborato si propone di esaminare l'esperienza di quattro nazioni europee nel recepimento dei provvedimenti volti al raggiungimento dell'armonizzazione contabile nel territorio comunitario.

Per raggiungere tale obiettivo la Comunità Europea utilizzò in principio lo strumento della direttiva, più tardi rivelatosi poco adatto a causa del particolare sistema di opzioni concesse agli Stati Membri nell'implementare le istanze europee. Nello specifico si susseguirono, a partire dal 1978, tre direttive la più significativa delle quali, la IV Direttiva, relativa alla disciplina dei conti annuali.

Dall'analisi del recepimento di questo provvedimento all'interno della normativa dei Paesi oggetto di trattazione, ovvero l'Italia, la Germania, l'Inghilterra e la Francia, si riscontrano alcune differenze dovute appunto al fatto che ogni Paese, nel rendere proprie le disposizioni comunitarie, scelse l'opzione che più si avvicinava a quella previgente nel suo ordinamento. Tale fenomeno non ha favorito il raggiungimento dell'armonia in materia contabile ma ha piuttosto condotto, secondo alcuni, ad un aggravio in termini di complessità della stessa.

Tali motivazioni hanno condotto, verso la fine degli anni Novanta, ad un repentino cambio di strategia che ha visto ricadere la scelta sul regolamento quale nuovo strumento utilizzato dalla Comunità Europea per proseguire nel disegno di armonizzazione. L'approccio adottato fu caratterizzato dall'emergere di un ente privato di emanazione di principi contabili, riconosciuti internazionalmente per il loro elevato livello qualitativo. Tale organismo, oggi conosciuto con il nome di IASB (*International Accounting Standards Board*), sostituì le istituzioni europee nel ruolo di *standard setter* e si pose come principale obiettivo l'introduzione e la diffusione di omogenei principi contabili all'interno della normativa degli Stati Membri in modo da rendere più agevole la comparabilità dei conti societari. Si scelse di adottare il regolamento come fonte legislativa in virtù delle sue caratteristiche, ovvero la portata generale del suo contenuto e l'obbligatorietà di tutti i suoi elementi, direttamente applicabili in ciascun Stato Membro. L'intervento più significativo è stato sicuramente il Regolamento n. 1606/2002, il quale introdusse in via obbligatoria la redazione dei conti consolidati delle società quotate europee in conformità ai principi contabili internazionali entro il 2005 mentre riservò a ciascun Paese la possibilità di concedere, sia alle società quotate che a quelle diverse da queste ultime, la redazione del bilancio di esercizio secondo gli IAS. Il Regolamento citato non doveva essere obbligatoriamente adottato da tutte le società, dunque si rese necessario adattare le disposizioni contenute nelle precedenti direttive comunitarie, ancora prese come riferimento da alcuni tipi di società, in modo da rendere compatibili i due ordini di norme. Così si realizzò l'ammodernamento delle stesse attraverso una serie di provvedimenti: la Direttiva 2001/65/CE anche nota come "direttiva *fair value*" e la numero 2003/51/CE.

Di più recente emanazione è invece la Direttiva 2013/34/UE la quale propone da un lato la semplificazione della disciplina contabile con riferimento alle diffuse realtà europee di dimensione ridotta, dall'altro un innalzamento del livello quali-quantitativo dell'informativa di bilancio delle imprese di dimensioni maggiori. Questi particolari obiettivi derivano dall'importanza riconosciuta al ruolo dei destinatari dei bilanci, gli stakeholder; si è infatti diffuso il convincimento che l'utilizzo di un'unica normativa contabile applicabile a tutte le categorie di società non favorisca il raggiungimento dell'obiettivo ultimo dell'informativa finanziaria bensì comporti inappropriati aggravii amministrativi per le imprese di piccole dimensioni. In ossequio al concetto di "*Think Small First*" è stato attuato un programma di semplificazione della normativa con particolare attenzione a tali società.

Nonostante gli sforzi finora dimostrati, sia da parte delle istituzioni europee che dei singoli Paesi aderenti, il processo di armonizzazione della disciplina contabile europea non può ancora considerarsi concluso. Non tutti i Paesi accettano di buon grado le disposizioni europee e sono numerosi quelli che incontrano difficoltà nel recepirle, poiché tuttora profondamente legati alla tradizione contabile precedente. Ciononostante si rilevano grandi progressi da parte dei Paesi europei analizzati, i quali sono tutt'ora impegnati nel difficile percorso di armonizzazione della disciplina contabile.

Il metodo di ricerca applicato nella stesura dell'elaborato si è avvalso delle fonti legislative europee e delle singole leggi nazionali di recepimento nei Paesi oggetto di analisi. In particolare il Capitolo I contiene in apertura un excursus dei termini "armonizzazione" e "standardizzazione" contabile nella letteratura precedente e l'analisi dei provvedimenti europei che hanno caratterizzato il processo stesso di armonizzazione. Nel Capitolo II invece si è proceduto ad esaminare in che modo e in che grado l'Italia ha accolto le disposizioni europee; per questo capitolo quindi le principali fonti normative sono state il Codice Civile e i testi dei singoli atti di recepimento (leggi, decreti e raccomandazioni). Nel Capitolo III si è ripetuto, con lo stesso metodo di analisi, quanto fatto nel capitolo precedente ma con riferimento alla Germania, all'Inghilterra e alla Francia. Per questa parte dell'elaborato le fonti da cui si è attinto materiale sono state principalmente il Codice Commerciale tedesco (*Handelsgesetzbuch*), il *Companies Act* inglese ed il *Code de Commerce* francese, oltre ai testi dei singoli atti di recepimento. Infine il Capitolo IV è dedicato all'analisi comparata delle esperienze dei Paesi analizzati nel recepimento dei provvedimenti europei, corredato da alcune considerazioni critiche riguardo l'effettivo avvicinamento delle normative nazionali ai principi contabili internazionali.

Obiettivo ultimo del lavoro è quello di delineare le differenze e le similarità di quanto adottato dai singoli Paesi rispetto ai dettami dei provvedimenti europei, nonché la loro effettiva convergenza verso i principi IAS/IFRS in modo da comprendere quale tra questi si sia maggiormente adattato a quanto predisposto e richiesto in ambito internazionale.

CAPITOLO 1: PROFILI STORICI DELL'ARMONIZZAZIONE E DELLA STANDARDIZZAZIONE CONTABILE IN EUROPA

1.1 L'armonizzazione e la standardizzazione contabile

Prima di addentrarsi nella trattazione si ritiene opportuno definire i due fenomeni dell'armonizzazione e della standardizzazione attraverso un excursus letterario dei due termini.

La letteratura precedente ha più volte tentato di spiegare le differenze tra i due concetti. In particolare Van Der Tas definisce l'armonizzazione contabile come un vero e proprio processo, con questo intendendo un aumento del grado di armonia che conduce alla conformità tra le regole contabili.¹ Quest'ultima quindi è il massimo grado di armonizzazione realizzabile e desiderabile; una volta raggiunta la conformità non è possibile svolgere nessun ulteriore avanzamento nel processo di armonizzazione.

L'autore ha poi distinto tra due forme di armonizzazione: quella formale, anche detta "*de jure harmonization*", e quella materiale, anche conosciuta come "*de facto harmonization*". Con il primo termine si intende il processo di spontaneo coordinamento degli standard mentre il secondo termine si riferisce ad un processo forzato di armonizzazione.

Gli studiosi Tay e Parker invece attribuiscono ai due termini significati in parte differenti: con il termine "*de jure harmonization*" si riferiscono all'armonizzazione delle regole contabili e con il termine "*de facto harmonization*" intendono il reale processo di adeguamento portato avanti dalle imprese nell'operatività quotidiana.² Le due forme di armonizzazione sono interrelate, rispettivamente quella formale dovrebbe costituire il primo passo verso l'armonizzazione materiale, ma non sempre ciò accade.³ Può verificarsi che l'armonizzazione materiale non sia seguita da quella formale; questa forma di armonizzazione è denominata "spontanea" ed è stata riscontrata empiricamente nelle pratiche contabili delle imprese così dette "*global players*". La sua denominazione deriva dall'influenza esercitata dal mercato, non essendo la stessa il risultato di un processo imposto di armonizzazione.

Nobes e Parker hanno definito l'armonizzazione contabile come un processo volto a garantire la comparabilità delle pratiche contabili attraverso l'individuazione di limiti al loro grado di variazione⁴. Gli stessi definiscono poi la standardizzazione come l'imposizione di un set di regole stringenti.

¹ Secondo L. Van Der Tas, *Harmonisation of financial reporting*, Datawyse, Maastricht, 1992c, p. 28, "In our view harmonization is a process, an increase in the degree of harmony".

² Tay, J.S.W., Parker, R.H., *Measuring International Harmonization and Standardization*, *Abacus*, Vol. 26, No. 1, 1990, p. 71-88.


³ Canibano, L., Mora, A., *Evaluating the statistical significance of the de facto accounting harmonization: a study of European global players*, *The European Accounting Review*, Vol. 9, No. 3, 2000, p. 349-369.

⁴ C. Nobes, R. Parker, *Comparative International Accounting*, IV edizione, Prentice Hall International, London, 1994, p. 329.

È possibile infatti definire l'armonizzazione in due diverse maniere, la prima la pone in contrapposizione al concetto di standardizzazione, la seconda invece fa coincidere i due termini.

In una prima accezione l'armonizzazione contabile è intesa come la *“modificazione della disciplina di due diversi sistemi contabili in modo da renderli il più possibile simili fra loro, lasciando in vita però quelle differenze che non rendono comunque incompatibili i risultati finali e sopprimendo, invece, tutte quelle differenze che risultano nocive al corretto funzionamento del sistema economico”*; in tal caso il concetto di armonizzazione si contrappone a quello di standardizzazione inteso come il *“processo attraverso cui i sistemi contabili vengono unificati”*. In una seconda accezione invece il termine viene inteso come *“l'unificazione di sistemi contabili diversi al fine di eliminare radicalmente qualsiasi problema di raffronto fra una disciplina e l'altra”*; è ovvio come in questo secondo caso il termine armonizzazione sia utilizzato come sinonimo di standardizzazione. Comprendere quale delle due accezioni seguire è di fondamentale importanza, ma la Comunità Europea non lascia dubbi esprimendosi a riguardo; essa adotta indirettamente la prima opzione affermando che i due termini non sono sinonimi.⁵

In linea con quanto appena detto è lo studio di Simon e Piper i quali descrivono, nella loro opera *“International Accounting: a survey”*, la standardizzazione come un concetto più rigido rispetto a quello di armonizzazione. Questa ultima è da loro definita come il tentativo di far convergere diversi sistemi contabili; è il processo di combinazione delle diverse prassi contabili in modo da ordinarle in un unico sistema che conduca a risultati più efficienti. La standardizzazione invece tende all'uniformità, ovvero ad una situazione in cui i comportamenti contabili risultano estremamente omogenei e costanti, il che comporta la coincidenza tra principi e prassi contabili. Essi quindi si pongono in un filone di pensiero sostanzialmente in linea con quello di Van Der Tas definendo l'armonizzazione e la standardizzazione come due processi entrambi finalizzati al coordinamento dei financial reports. Sono considerati due processi paralleli che formano un unico tentativo di coordinamento, l'armonizzazione rappresenta il primo passo verso l'obiettivo mentre la standardizzazione rappresenta l'ultima fase verso l'uniformità. In particolare l'armonizzazione ci permette di raggiungere l'armonia, mentre la standardizzazione è finalizzata all'uniformità.



È evidente come i due autori non intendano i due termini come contrastanti, come da loro stessi chiarito nell'opera *“Measuring international harmonization and standardization”*⁶.

⁵ Rusconi G. (a cura di), *Bilanci in Europa*, Edizioni il Sole 24 Ore, 1999.

⁶ Tay, J.S.W., Parker, R.H., *Measuring International Harmonization and Standardization*, Abacus, Vol. 26, No. 1, 1990.

Ma andiamo ad indagare come sono intesi tali fenomeni a livello comunitario. Date le caratteristiche dello scenario europeo, il modello che più si addice a rappresentare i due processi è quello di Van Der Tas. Ricordando le definizioni da lui date, sia l'armonizzazione che la standardizzazione contabile sono volte alla creazione di un unico standard internazionale applicabile in più contesti nazionali; uno standard che garantisca coerenza nel trattamento delle voci contabili, nella rilevazione e nella valutazione delle stesse. Nello specifico l'armonizzazione rappresenta la fase iniziale mentre la standardizzazione rappresenta l'ultima fase verso l'uniformità contabile, la quale prevede l'eliminazione di qualsiasi differenza tra i principi contabili di diversi sistemi nazionali. Tale processo viene definito di "convergenza contabile" e presuppone ci sia un beneficio nell'adottare principi contabili nazionali quanto più simili tra loro qualora non sia possibile applicare i principi contabili internazionali, che comporterebbero regole contabili identiche per tutti i Paesi. La convergenza si esplica sia nell'eliminazione delle differenze tra i principi contabili nazionali che nel miglioramento della qualità degli stessi così permettendo una maggior comparabilità.⁷ L'armonizzazione è da più autori definita come una "soluzione intermedia" in quanto consente una maggior comparabilità delle regole contabili di diversi Paesi, riducendone la variabilità ma allo stesso tempo lasciando intatte le tradizioni contabili da tempo radicate nella prassi dei singoli Paesi. Offre quindi più alternative tra cui scegliere.⁸ La standardizzazione invece, essendo l'ultimo passo verso l'uniformità contabile, comporta l'esistenza di una sola regola internazionale applicabile in più contesti locali. Non ammette dunque la possibilità di far riferimento a regole nazionali qualora quelle internazionali siano di difficile applicazione. Per tale ragione Van Der Tas, Park e Nobes la definivano più stringente rispetto all'armonizzazione, poiché lascia minor libertà di azione ai singoli Paesi aderenti al processo stesso.

1.2 Dall'istituzione della CEE alle prime direttive europee

Con l'espressione "*accounting harmonization*" si intende il processo con il quale si è inteso far convergere la prassi contabile di determinati Paesi. In particolar modo, nel contesto europeo, si è avvertita la necessità di procedere ad un processo di armonizzazione contabile con la nascita di un mercato comune, evento che ha notevolmente ampliato l'ambito di operatività delle imprese. Queste ultime infatti hanno abbandonato una prospettiva basata esclusivamente sullo Stato di appartenenza, per rivolgersi a contesti più ampi, come quelli comunitari, arrivando oggi a non percepire più barriere ma solo un enorme mercato interconnesso a livello globale. Tale processo di "globalizzazione" che ha interessato la gran parte delle imprese, ha imposto che le stesse fossero in grado di comunicare agevolmente utilizzando dati tra loro comparabili. Tale obiettivo era insito già nei trattati che rappresentano le fondamenta della Comunità Europea; il Trattato di Roma del 1957,

⁷FASB, *International accounting standard setting: a vision for the future*, 1998.

⁸ Marchi L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Milano, Giuffrè, 2004, p.141.

istitutivo della Comunità Economica Europea, si proponeva la creazione di un mercato unico volto allo scambio di merci, servizi e capitali che potessero liberamente circolare.

Per realizzare tale disegno era necessario l'abbattimento di barriere giuridiche, fisiche e burocratiche, da parte degli Stati che avrebbero aderito a tale entità sovranazionale.

In tal senso si è resa necessaria l'armonizzazione della disciplina societaria, che introducesse meccanismi contabili il più possibile uniformi e coerenti tra i paesi aderenti alla Comunità Europea così da disporre di una informativa economico-finanziaria globale e non rispondente alle specificità dei singoli Paesi. Si è così assistito, a livello comunitario, ad un graduale processo di evoluzione ed armonizzazione, favorito, come detto, dall'espandersi dei limiti dimensionali delle società di capitali oltre i confini nazionali. Inizialmente, verso la fine degli anni '70, furono emanati una serie di provvedimenti legislativi aventi come obiettivo principale quello di *“accrescere la comparabilità dei principi contabili vigenti in ciascun Paese, fissando dei limiti alle divergenze che possono presentare”*.⁹

Seguendo questo principio furono elaborate una serie di direttive, le più significative delle quali furono:

- La Direttiva 78/660/CEE, meglio conosciuta come IV Direttiva
- La Direttiva 83/349/CEE, meglio conosciuta come VII Direttiva
- La Direttiva 84/253/CEE, meglio conosciuta come VIII Direttiva
- La Direttiva 86/635/CEE
- La Direttiva 91/674/CEE¹⁰

Soffermandosi brevemente sull'analisi della Direttiva quale strumento utilizzato dalle autorità, è opportuno sottolinearne pregi e difetti. Innanzitutto la direttiva, pur avendo dato forma normativa a numerosi principi contabili che fino ad allora non erano stati recepiti in molti ordinamenti nazionali, ha lasciato ampia libertà di recepimento ai Paesi aderenti: questi ultimi erano tenuti solo a garantire il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dalla direttiva ma sono stati dotati di ampia discrezionalità in merito a forme e mezzi con cui raggiungerlo. Tale scelta del Legislatore europeo è stata imposta dalle profonde differenze presenti all'interno delle legislazioni degli Stati Membri, le quali non permettevano di intervenire modificandone radicalmente gli ordinamenti. Si preferì dunque cercare di riconciliare le principali posizioni in un "sistema di opzioni". Tale sistema prevede che i Paesi possano decidere sia se applicare o meno alcune delle nuove disposizioni, sia scegliere tra varie opzioni di trattamento delle fattispecie contabili. Non configurandosi come uno strumento eccessivamente rigido, la direttiva ha costituito allo stesso tempo un fattore propulsivo e una limitazione al processo di armonizzazione contabile. È indubbio che sia stata proprio la presenza delle opzioni ad incentivare i Paesi all'approvazione del testo contenuto nelle stesse direttive

⁹ Commission des Communautés Européennes, *Comparaison des systèmes comptables allemand, français, italien, britannique, japonais et américain et des prescriptions de la IV Directive du Conseil de Juillet 1978*, Bruxelles-Luxembourg.

¹⁰ Si specifica che in tale contesto di analisi ci si soffermerà sulle prime tre direttive essendo le ultime due incentrate su enti come banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

comunitarie. Le opzioni hanno consentito a ciascun Paese aderente, pur con qualche difficoltà, di recepire le norme contabili previste dalle direttive adattandole quanto più possibile alle pratiche contabili già in essere prima dell'introduzione della normativa. In questo modo nessun Paese aderente alla CEE si è trovato costretto a ripensare radicalmente le funzioni del bilancio o la rilevazione, valutazione ed iscrizione di alcune delle sue voci. D'altra parte però è stato proprio a causa della possibilità di scelta tra più alternative che non si è giunti ad una vera e propria armonia contabile, così come intesa nel concetto di armonizzazione. Un altro limite è stato rappresentato dall'inadeguatezza rispetto agli standard internazionali più rigidi, soprattutto in riferimento a quelli emanati dalla SEC (Security Exchange Company) negli Stati Uniti.

In conclusione si può affermare che da un lato le direttive hanno rappresentato uno strumento di fondamentale importanza avendo dato inizio al processo di armonizzazione contabile europea e hanno consentito un indubbio miglioramento della qualità e quantità delle informazioni contabili; dall'altro però le numerose opzioni concesse, hanno comportato notevoli difficoltà nel ravvicinare le legislazioni dei vari Paesi aderenti all'autorità sovranazionale, avendo favorito ampio spazio interpretativo e discrezionalità nella scelta delle opzioni presentate all'interno delle direttive stesse.

1.3 La IV, VII e VIII Direttiva Comunitaria

Come sopra anticipato, il quadro legislativo comunitario relativo all'armonizzazione contabile si compone di cinque direttive, la prima delle quali, meglio conosciuta come IV Direttiva disciplina i conti annuali delle imprese di capitali. Tale direttiva, emanata nel 1978 e basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato istitutivo della CEE, ha rappresentato un fondamentale punto di partenza del processo di convergenza delle regole contabili europee. Nei considerando che la precedono si leggono chiaramente le finalità e i motivi che hanno favorito la creazione di una disciplina contabile uniforme, coerente e condivisa dagli Stati Membri; in particolare è espressamente richiamata la consapevolezza dell'assoluta necessità di tale intervento dal momento che l'attività di impresa *“si estende oltre i limiti del territorio nazionale”*. Emerge quindi la necessità di prescrivere *“condizioni giuridiche equivalenti minime”* con riferimento all'informativa contabile da fornire agli stakeholder.

In apertura l'art. 2 descrive i conti annuali come *“un tutto inscindibile”* comprensivi di stato patrimoniale, conto dei profitti ed allegato. Con il recepimento di tale testo normativo vennero *“codificati”* per la prima volta principi cardine di redazione del bilancio, quale quello sulla *“chiarezza”*,¹¹ perseguito attraverso schemi a struttura obbligatoria, nell'ambito del quale si consente di procedere a raggruppamenti di voci e/o a modifica degli schemi se ritenuto necessario per una migliore comprensibilità delle singole voci; solo attraverso un'estrema chiarezza delle informazioni in esso contenute infatti il bilancio può assolvere la sua funzione principale di strumento informativo della situazione economico finanziaria nei confronti dei portatori di interesse. Il principio della chiarezza si inserisce quindi come tassello indispensabile nel disegno del

¹¹ Direttiva 78/660/CEE, Art. 2 *“I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva”*.

Legislatore volto a favorire in qualsiasi modo l'intelligibilità, la comprensibilità e la correttezza del bilancio. All'art. 3 della Direttiva viene introdotto il concetto di "quadro fedele" (*true and fair view*) che si esplica nell'obbligo di redigere il bilancio in maniera veritiera e corretta. Tale principio è stato inserito sia con lo scopo di fornire una clausola sovraordinata rispetto alle altre disposizioni in materia di bilancio, sia come clausola che permette di derogare, in casi eccezionali, altre norme presenti in materia. A sottolineare l'importanza di tale principio e la sua natura di clausola sovraordinata, l'art. 4 della Direttiva impone di fornire informazioni complementari qualora le norme contenute nella stessa non siano sufficienti per pervenire ad un "quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria, nonché del risultato economico della società".¹² Inoltre è prevista la possibilità di derogare ad una disposizione presente nella Direttiva qualora l'applicazione della stessa non permetta di fornire un quadro fedele.¹³ Tra gli altri importanti principi introdotti dalla Direttiva annoveriamo quello del "going concern" che presuppone la valutazione degli asset attivi e passivi iscritti nel bilancio dell'impresa nella prospettiva della "continuità aziendale", ovvero presupponendo che l'azienda continui l'attività in cui è impegnata nel normale corso, in un arco temporale futuro non inferiore a dodici mesi. Le singole voci quindi non devono essere intese come destinate alla liquidazione bensì all'utilizzo duraturo nell'attività dell'impresa. All'art. 7 della Direttiva è contemplato il divieto di compensazione delle partite: elementi eterogenei espressi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. Introdotto da tale provvedimento è anche il principio della competenza, in conformità del quale devono essere iscritte in bilancio tutte le operazioni che si riferiscono all'esercizio in essere nonostante non abbiano trovato corrispondenza, nell'esercizio corrente, in pagamenti o incassi che si prevede si verificheranno in futuro. Si fa qui riferimento alla competenza economica basata sul principio di correlazione dei costi e dei ricavi e in forza della quale si stabilisce, in altre parole, che l'effetto economico di tutti gli eventi che coinvolgono l'impresa deve essere riferito all'esercizio cui competono gli eventi e non a quello in cui avvengono i corrispettivi incassi o pagamenti.

Tra gli altri principi contenuti nella Direttiva citiamo quello della prudenza; la costanza nella struttura del bilancio e nei criteri di valutazione tra un esercizio e i successivi; la presenza di informazioni omogenee e quindi comparabili. Tale testo normativo introduce poi la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata per le società di piccole dimensioni, considerate tali in base ad alcuni limiti dimensionali specificati nella stessa.

In particolare vengono considerate piccole società quelle che alla data di chiusura dell'esercizio non superano due dei tre limiti dimensionali qui riportati:¹⁴

- Totale dello stato patrimoniale 1.000.000 di UCE

¹² Direttiva 78/660/CEE, Art. 2, comma 4.

¹³ Direttiva 78/660/CEE, Art. 2, comma 5.

¹⁴ La IV Direttiva riporta le soglie dimensionali espresse in UCE (unità di conto europea), moneta con corso legale in Europa al momento dell'emanazione della Direttiva, sostituita in seguito dall'ECU. Per la conversione nella moneta nazionale si impose una tolleranza del 10% in aumento.

- Importo netto del volume di affari 2.000.000 di UCE
- Numero di dipendenti occupati 50

L'introduzione del bilancio in forma abbreviata ha costituito un fondamentale contributo che il Legislatore dell'Unione Europea ha concesso alle società di più piccole dimensioni, sollevandole dal peso di un'eccessiva informazione contabile. Considerata la minor rilevanza che assume l'informativa riguardo la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di tali società per i soci, i creditori ed i portatori di interesse, si è ritenuto opportuno concedere alle stesse la redazione di un bilancio semplificato.

Tale intervento ha avuto l'obiettivo di incentivare e favorire la diffusione delle imprese più piccole, forma organizzativa molto diffusa in numerosi Paesi europei.

Pochi anni più tardi, nel 1983, la Comunità Europea provvide ad emanare un'ulteriore Direttiva, la numero 83/349/CEE, meglio conosciuta come VII Direttiva. Tale provvedimento, anch'esso basato sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, si proponeva di disciplinare i bilanci consolidati. In quegli anni infatti era andatasi sviluppando sempre più la forma organizzativa del "gruppo" inteso come complesso di aziende giuridicamente indipendenti, collegate tra loro da un rapporto di controllo esercitato da una società capogruppo anche detta "madre", oggi holding.

Proprio in virtù del diffondersi di tale modello organizzativo si presentò la necessità di fornire un'informativa della situazione economico finanziaria delle società unitamente intese; funzione assolta dal bilancio consolidato. Nei considerando precedenti il testo della Direttiva, si sottolinea come solo attraverso il bilancio consolidato sia possibile fornire ai soci e ai terzi informazioni riguardanti il gruppo e soprattutto, sempre nella prospettiva della comparabilità già analizzata con la IV Direttiva, urgeva il coordinamento delle legislazioni nazionali anche in materia di bilanci consolidati.

La VII Direttiva imponeva alla società madre di redigere il bilancio consolidato e una relazione consolidata sulla gestione nel caso in cui: avesse posseduto la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti, avesse detenuto il diritto di nominare o revocare i membri dell'organo di amministrazione, di direzione e di vigilanza dell'impresa figlia essendo allo stesso tempo azionista di tale impresa.

Infine ha contribuito a completare l'intervento del Legislatore europeo in tema di armonizzazione contabile la Direttiva 84/253/CEE, anche conosciuta come VIII Direttiva. Tale intervento si proponeva di regolare le modalità di abilitazione dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti fissando requisiti di conoscenza e di verifica della stessa nonché requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Tale provvedimento dunque non fa riferimento a standard o principi tecnici di controllo contabile né definisce modalità attraverso cui esercitare il suddetto controllo bensì ci fornisce modalità con le quali perseguire "*uniformità comportamentali di ampia portata e pregnante impatto sociale*".¹⁵

¹⁵ Pontani e Associati, *La revisione contabile nel mondo occidentale. dal medioevo all'età contemporanea*, n° 4, febbraio 2015 - Economia Aziendale Online - Pavia University Press.

Si può affermare che le direttive appena analizzate rappresentino il risultato normativo della presa di coscienza da parte del Legislatore europeo circa la necessità di procedere all'armonizzazione delle legislazioni dei singoli Paesi, in modo da garantire l'uniformità contabile ritenuta necessaria per un corretto funzionamento dei mercati finanziari internazionali.

Tali interventi presentano infatti come obiettivo primario il miglioramento quali-quantitativo del mercato finanziario europeo, ottenuto grazie alla comparabilità e uniformità delle regole contabili alla base della redazione del bilancio, così da rendere agevole per gli investitori la comprensione della situazione economico finanziaria di ciascun'impresa, seppur operante in un Paese diverso da quello di loro appartenenza. Come anticipato però lo strumento della direttiva ha comportato grandi limiti nel perseguimento dell'armonizzazione, tanto che molti studiosi rilevano come si sia giunti solo ad una parziale armonizzazione, anche definita "armonia", ma non si sia riusciti a raggiungere l'uniformità della totalità dei principi contabili nei paesi aderenti all'Unione Europea.

È doveroso sottolineare che le difficoltà incontrate dallo strumento della direttiva nel ravvicinamento delle legislazioni dei Paesi europei è stata diretta conseguenza delle profonde differenze culturali, sociali e contabili che caratterizzavano tali Paesi. Al momento dell'introduzione delle direttive europee citate i Paesi aderenti presentavano tradizioni contabili divergenti, le quali a loro volta affondavano le radici in valori socio-economici, giuridici e culturali altrettanto diversi a seconda del Paese preso in considerazione. Per queste motivazioni si è giunti a risultati di armonizzazione differenti da paese a paese, poiché il processo di armonizzazione contabile si innestava su un contesto di disomogeneità degli orientamenti contabili adottati. Come descritto da Nobes e Alexander si tratta di un "circolo chiuso": i fattori esterni influenzano i fattori ambientali, i quali a loro volta influiscono sui valori sociali e conseguentemente su quelli contabili. Questi ultimi derivano però da conseguenze istituzionali come i sistemi legali, il mercato dei capitali, l'istruzione; tali fattori a loro volta influenzano ancora una volta i fattori ambientali. Ecco che i sistemi contabili, diretta conseguenza dei principi contabili, sono influenzati e influenzano a loro volta una moltitudine di fattori.

Dunque è vero che le direttive comunitarie, in particolar modo la IV e la VII, hanno rivestito un ruolo fondamentale nell'elevare il grado di uniformità contabile a beneficio della comparabilità dei conti; allo stesso tempo però si prese coscienza che il tanto desiderato processo di armonizzazione non era stato portato a compimento a causa di profonde divergenze dei substrati economico-sociali dei Paesi in cui si andava ad installare la direttiva in questione.

1.4 L'intervento della Commissione Europea: una nuova strategia di armonizzazione

Date le difficoltà incontrate nel procedere ad una completa armonizzazione contabile in ambito europeo tramite l'utilizzo delle direttive, negli anni novanta la Commissione Europea intervenne delineando un nuovo approccio da adottare in virtù del raggiungimento dell'uniformità contabile. Nel 1995 la Commissione pubblicò la Comunicazione n. 508/1995/CEE "*Armonizzazione contabile: una*

nuova strategia nel processo di armonizzazione internazionale” in cui formalizzò la sua nuova presa di posizione al riguardo.¹⁶ Uno dei primi problemi affrontati dalla Commissione riguardò le carenze del quadro legislativo nei confronti di imprese a vocazione internazionale, come ad esempio quelle che raccolgono capitali sui mercati internazionali. La normativa vigente si presentava ancora eccessivamente ancorata alle ormai passate direttive contabili e dunque non era rispondente alle esigenze di imprese operanti in ambito internazionale. Tali imprese si trovavano costrette a redigere due ordini di conti: uno che seguiva le regole imposte dalle direttive contabili recepite negli ordinamenti nazionali, l’altro secondo i dettami del paese in cui erano interessate ad operare. Inoltre i conti redatti in conformità alle direttive e alle regole nazionali non erano coerenti con i più rigidi standard previsti dalla Securities and Exchange Commission (SEC) dettati negli Stati Uniti e molte imprese operanti nel mercato finanziario a livello globale (*global players*) aderivano sempre più frequentemente a norme contabili elaborate senza nessun apporto europeo, i cosiddetti US-GAAP (USA Generally Accepted Accounting Principles). È evidente come tutto ciò comportasse scarsa chiarezza per il lettore del bilancio, il che incideva inevitabilmente in maniera negativa sul funzionamento dei mercati finanziari.

In considerazione di tali fenomeni la Commissione Europea decise di mutare strategia e propose una serie di soluzioni, tra cui:

- Autorizzare le imprese quotate in borsa a non attenersi alle direttive bensì ad altre regole. I problemi di questa opzione riguardavano innanzitutto l’estensione dell’applicazione di tale regola: alle sole società quotate in borsa, solo alcune di esse e così continuando; un’altra problematica riguardava la definizione delle regole che avrebbero dovuto seguire tali imprese in sostituzione delle direttive. Le principali opzioni ricadevano sugli US GAAP o sui principi contabili internazionali (IAS). Queste difficoltà rendevano tale opzione di lunga e difficile attuazione senza considerare che l’adozione della stessa avrebbe comportato l’abbandono definitivo del disegno dell’armonizzazione contabile. Per tale ragione non fu scelta dagli Stati Membri.
- Stipulare un accordo in cui gli Stati Uniti si sarebbero impegnati al mutuo riconoscimento della disciplina dei conti. Soluzione nei confronti della quale gli Stati Uniti non si sono dimostrati disponibili.
- Rivedere le direttive europee in modo da inserire norme che regolassero le problematiche emerse. Anche questa opzione non è stata scelta come soluzione in quanto sarebbe stato un processo di adattamento molto lungo e probabilmente nel frattempo sarebbero emerse nuove difficoltà.
- Costituzione di un organismo europeo di normalizzazione contabile, il che avrebbe implicato la formazione di un nuovo insieme di norme e di conseguenza avrebbe ulteriormente complicato il quadro contabile internazionale e rallentato l’armonizzazione. Per tale ragione anche questa opzione non è stata considerata in maniera positiva.

¹⁶ COMMISSIONE EUROPEA, *Armonizzazione contabile: una strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*, COM (1995), 95, 508.

Nessuna di tali opzioni raccolse consenso tra gli Stati Membri, dunque la Comunità Europea orientò la sua scelta verso l'adozione di un corpus di principi contabili già riconosciuti a livello internazionale ritenendo che sia i principi contabili internazionali (IAS) che gli US GAAP, essendo caratterizzati da una particolare attenzione nei confronti della figura dell'investitore, fossero adeguati a soddisfare le mutate esigenze economico finanziarie ed agevolare le imprese europee nell'accesso ai mercati finanziari internazionali.

In particolare la scelta ricadde sugli IAS, emanati dall'allora IASC, poiché ritenuti più adeguati al contesto europeo rispetto ai principi contabili americani che riflettevano in maniera eccessiva le esigenze del mercato americano e quindi erano considerati di più difficile applicazione in ambito europeo.

La Commissione ritenne opportuno optare per una nuova impostazione fondata sulla collaborazione tra IASC¹⁷ e IOSCO, realizzata attraverso il Comitato di contatto. Tale organismo si configura come un'assemblea indipendente, a cui prendono parte i Presidenti delle Istituzioni superiori di Controllo (ISC) degli Stati Membri e della Corte dei Conti Europea (CCE). Il compito principale assegnatogli è stato quello di verificare la compatibilità tra gli IAS e le direttive comunitarie con lo scopo di valutare la possibilità di concedere alle imprese di più grandi dimensioni di predisporre i loro bilanci in conformità ai principi contabili internazionali piuttosto che seguendo le norme nazionali, a loro volta espressione del recepimento delle direttive. La Commissione non aveva previsto grandi incongruenze tra le due categorie di norme, tuttavia i singoli Stati Membri avrebbero dovuto procedere alla verifica di compatibilità tra gli IAS e le norme contabili nazionali dal momento che non tutti i paesi avevano recepito le stesse opzioni proposte dalle direttive. Nel caso di incompatibilità tra gli IAS e le norme previste dalle direttive era imposto di procedere analizzando caso per caso in modo da trovare la soluzione più adatta al caso specifico.¹⁸

L'obiettivo primario era comunque quello di assicurare che le norme internazionali (IAS) fossero quanto più possibile compatibili con le direttive comunitarie. La preoccupazione principale era infatti quella di evitare di dover modificare le direttive comunitarie.

Infine la Commissione ribadì che il contenuto della Comunicazione n. 508/1995 non era da intendersi come un definitivo allontanamento dal processo di armonizzazione, bensì come un tentativo di far chiarezza sui principi contabili internazionali, considerati la soluzione più veloce ed efficiente per la risoluzione delle difficoltà delle imprese internazionali.

Si susseguirono poi altre due Comunicazioni: la n. 232/1999/CEE con la quale si aderì al "*Piano d'azione per i servizi finanziari*" e la n. 359/2000/CEE intitolata "*La strategia dell'UE in materia di informazione finanziaria: la via da seguire*". In quest'ultimo intervento la Commissione ribadisce quanto già emerso nel "*Piano d'Azione*", ovvero l'urgenza di individuare un corpus di principi generalmente accettati sulla base dei

¹⁷ Dal 2001, a seguito della trasformazione dello IASC in fondazione privata, i principi contabili internazionali sono emanati dallo IASB e gli stessi sono oggi denominati IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Ad oggi ci si riferisce ai principi con il termine IAS/IFRS.

¹⁸ In particolare la Commissione decise che le possibili modalità di risoluzione dell'incompatibilità erano: chiedere allo IASC (oggi denominato IASB) di modificare la norma in questione oppure procedere a cambiare la direttiva. L'esecutivo dello IASC si era detto disponibile a collaborare, ma se fosse stato assolutamente necessario la Commissione avrebbe proceduto alla modifica della direttiva.

quali redigere i bilanci delle imprese operanti nel territorio UE, in deroga ai principi contabili nazionali, in modo tale da rendere le imprese europee in grado di mantenere un elevato livello di competitività. Come prima menzionato, la scelta della Commissione ricadde sugli IAS. Si profilava l'assoluta necessità, emersa anche nel Consiglio Europeo di Lisbona, di rendere comparabili i bilanci delle imprese europee per la salvaguardia degli investitori e dei creditori ma anche, e soprattutto, per la creazione di uno stabile ed efficiente mercato unico. L'obiettivo della Comunicazione n. 359/2000 era quello di profilare due proposte normative che si sarebbero attuate negli anni avvenire:

- Presentazione entro il 2000 di una proposta che avrebbe introdotto l'obbligo (a partire dal 2005) per le società quotate dell'UE di redazione dei bilanci in conformità agli IAS.
- Presentazione entro il 2001 di una proposta di modifica della IV e VII direttiva in modo da adeguarle alle esigenze che sarebbero nate in seguito all'adozione degli IAS.

1.5 La svolta verso i principi contabili internazionali: il Regolamento n. 1606/2002

La prima delle due proposte normative si è concretizzata nel Regolamento CE n. 1606/ 2002 che introduce l'obbligo, a partire dal 2005, per le società europee quotate di redigere i bilanci consolidati in conformità ai principi contabili internazionali.¹⁹ Si scelse di utilizzare come strumento il regolamento per evitare le difficoltà riscontrate nell'applicazione delle direttive. La scelta di questo strumento normativo ha segnato un decisivo cambio di rotta con riguardo al processo di armonizzazione contabile. Il regolamento infatti, per sua natura giuridica, è direttamente applicabile negli Stati Membri al contrario della direttiva che esplica la sua efficacia solo nel momento di recepimento della stessa da parte dei Paesi aderenti. In secondo luogo, la scelta della Comunità Europea è stata dettata dalla volontà di affidarsi ad un unico corpus di regole contabili riconosciute a livello internazionale, in grado di assicurare la necessaria comparabilità che le direttive contabili non erano più in grado di garantire.²⁰

Prima di prendere in esame il contenuto del regolamento si ritiene opportuno discutere brevemente i principali tratti distintivi degli IAS, in modo da meglio comprendere l'impatto che ebbe il loro recepimento a livello europeo. L'acronimo sta per "*International Accounting Standards*", ovvero un corpus di norme contabili applicate a livello internazionale, emanate a partire dal 1973 da un gruppo di esperti contabili, membri dello IASC (*International Accounting Standards Committee*), con l'obiettivo di uniformare le regole contabili nel mondo. Nel 2001 lo IASC subì una profonda trasformazione che diede vita ad una fondazione privata di diritto statunitense all'interno della quale l'organo incaricato di emanare i principi contabili è il cosiddetto IASB (*International Accounting Standards Board*) ed i principi da quest'ultimo redatti vengono chiamati IFRS

¹⁹ Art. 2, Regolamento 1606/ 2002: "*Ai fini del presente regolamento, si intendono per "principi contabili internazionali" gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (IASB)*".

²⁰ Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, *L' applicazione dei principi contabili internazionali (ias/ifrs) in Italia*, Disciplina aggiornata dopo il D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, Documento n.23 del 25 luglio 2005, p. 11.

(*International Financial Reporting Standards*). Gli altri organi facenti parte della IASC Foundation sono lo *Standard Advisory Council* (SAC), che funge da organo consultivo e l'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) che ricopre funzioni interpretative degli IFRS.

Attualmente gli IAS convivono nella prassi contabile insieme ai principi emanati dallo IASB ed è per questo che ci si riferisce alle due categorie di norme con il nome IAS/IFRS.

Tra le principali novità introdotte dagli IAS possiamo brevemente evidenziarne due, le più significative: 1) il principio dei *fair value* 2) il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il vero elemento innovativo è costituito dal principio della "*substance over form*" in quanto, non essendo la sua applicazione facoltativa, si pone come la ratio di molti nuovi criteri contabili; la valutazione al fair value invece risulta applicabile, il più delle volte, in via facoltativa. Entrambi i concetti saranno meglio analizzati nei paragrafi successivi. Il Regolamento in esame (anche detto Regolamento IAS/IFRS) ha introdotto, come già menzionato, per le società europee che alla data di redazione del bilancio presentino titoli quotati in un mercato regolamentato dell'Unione Europea, l'obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità dei principi contabili internazionali entro il 1° gennaio 2005 (art. 4). Inoltre ha previsto la possibilità per gli Stati Membri di consentire o prescrivere gli IAS anche per i bilanci di esercizio (art. 5). Per quanto concerne invece le restanti società europee, ovvero quelle che non presentano titoli negoziati in un mercato regolamentato, è stata prevista la possibilità per gli Stati Membri di consentire o prescrivere loro la redazione del bilancio sia di esercizio che consolidato secondo i principi contabili internazionali.

L'art. 9 del Regolamento prevede, in deroga a quanto stabilito all'art. 4, l'applicabilità degli IAS/IFRS a partire dal 1° gennaio 2007 per le seguenti società:

- Società i cui soli titoli di debito (e non titoli azionari) sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato Membro.
- Società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un paese extraeuropeo e che a tale scopo già utilizzano principi contabili internazionali da una data precedente a quella di pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (qui si intendono gli US GAAP che costituiscono insieme agli IAS/IFRS principi contabili riconosciuti a livello internazionale).
- Infine l'art. 3 stabilisce al comma 3 che al più tardi alla data del 31 dicembre 2002 la Commissione Europea avrebbe dovuto deliberare in merito all'applicabilità all'interno della Comunità Europea dei principi contabili già esistenti al momento di pubblicazione del regolamento.

Il Regolamento n. 1606/2002 ha inoltre provveduto a definire un particolare meccanismo di omologazione dei principi contabili internazionali denominato "*endorsement mechanism*" che la Commissione Europea si propone di seguire per rendere i principi contabili a tutti gli effetti norma di legge. L'obiettivo di tale sistema era quello di supervisionare l'adozione dei nuovi principi, intervenendo solo quando gli stessi risultavano in contrasto con la normativa comunitaria.

L'art. 3 comma 2 del Regolamento precisa che l'adozione dei principi contabili internazionali è ammessa solo se gli stessi:

- Non si pongono in contrasto con quanto stabilito dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in merito al principio del quadro fedele (*true and fair view*);
- Sono rispondenti ad un interesse europeo;
- Soddisfano i criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione;

Si va a delineare quindi una procedura di ammissione dei principi di natura tecnico-politica in quanto prevede sia requisiti tecnici quali i criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità, sia requisiti di carattere politico sociale quale la rispondenza dei principi ad un interesse pubblico europeo.

Nello svolgimento del processo di omologazione la Commissione si avvale del prezioso aiuto di due organi: l'ARC (*Accounting Regulatory Committee*) il cui compito principale è quello di fornire opinioni riguardo le proposte di IFRS da parte della Commissione Europea e l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) che fornisce consulenza tecnica alla Commissione. In particolar modo l'EFRAG rappresenta il primo organo che viene interpellato per l'omologazione di un principio contabile andando ad identificare preliminarmente le potenziali incompatibilità tra questi ultimi e le direttive comunitarie, inoltre collabora con lo IASB cercando di orientare l'operato degli standard setter europei nella direzione del lavoro svolto dallo stesso.²¹ Il processo di omologazione, finalizzato a fornire valenza giuridica ai principi contabili internazionali all'interno dell'ordinamento degli Stati Membri, prevede quindi varie fasi così sintetizzabili: una consultazione tecnica fornita dall'EFRAG, l'adozione del principio da parte dell'ARC, la decisione della Commissione Europea ed infine la traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità Europea e pubblicazione sotto forma di regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

È evidente la ragione per la quale non si sia delegato il processo di omologazione incondizionatamente ed irrevocabilmente allo IASB. Da un punto di vista politico infatti non si poteva permettere che un ente di natura privata fosse l'unico responsabile della redazione dei principi contabili, soprattutto in virtù del fatto che l'Unione Europea non ha nessun potere di controllo o di influenza su tale organo.²² Il processo di omologazione si è concluso con la pubblicazione del Regolamento n. 1725/2003 all'interno della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che ha disposto la formale adozione dei suddetti principi IAS nel diritto comunitario. Gli IAS recepiti da tale Regolamento sono 32 e comprendono anche quelli già esistenti

²¹ Tettamanzi P. (a cura di), *Principi contabili internazionali. L'adozione degli IAS/IFRS in Italia. Una ricerca empirica*, 1° edizione, Milano, Pearson Education, 2008. p. 28.

²² Casò M., *Le operazioni di gestione straordinaria. La rilevazione contabile secondo i principi IAS*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 4.

alla data di recepimento del Regolamento n. 1606/2002,²³ ad eccezione dello IAS 32 e dello IAS 39 e relative interpretazioni.

Il Regolamento 1606/2002 ha rappresentato un passo significativo nel percorso di armonizzazione contabile europea. Imponendo alle società europee quotate di redigere i bilanci consolidati in conformità degli IAS/IFRS la Comunità Europea ha voluto sottolineare l'importanza che riveste la comparabilità dei bilanci. Grazie all'adozione di un unico corpus di regole contabili è infatti possibile giungere ad un'informativa economico finanziaria coerente in tutti i Paesi europei. Tutto ciò è stato necessario al fine di accelerare il processo di armonizzazione contabile che risultava fortemente ostacolato dalla presenza di regole contabili eterogenee nei vari Paesi. L'eterogeneità delle norme costituiva un impedimento sia per le imprese che per gli operatori finanziari in quanto rendeva complesso confrontare i bilanci di società aventi sedi in paesi differenti. Dunque l'obiettivo ultimo del Regolamento IAS è stato quello di favorire l'armonizzazione contabile in modo da agevolare la nascita di un mercato finanziario europeo efficiente, attraverso il miglioramento dell'informativa finanziaria delle società quotate.

1.6 Le modifiche di ammodernamento delle direttive contabili

Oltre al Regolamento n. 1606/2002 che ha rappresentato l'aspetto concreto della prima proposta normativa delineata nella Comunicazione n. 359/2000, la seconda tappa del processo di armonizzazione prevedeva l'aggiornamento delle direttive contabili comunitarie in modo da renderle coerenti con i nuovi principi introdotti (IAS). L'ammodernamento delle direttive è risultato necessario affinché le stesse potessero continuare a rappresentare la base normativa per tutte quelle società europee che non erano obbligate a seguire i principi contabili internazionali.

Principalmente tale processo di ammodernamento ha riguardato la IV e la VII Direttiva, la prima inerente ai conti annuali delle società di capitali e la seconda riguardante i conti consolidati dei gruppi di imprese.

Le stesse, come già menzionato, hanno costituito il primo impulso verso l'armonizzazione della prassi contabile in Europa. Ciononostante hanno mostrato grandi limiti applicativi dovuti soprattutto alla loro struttura, caratterizzata da molteplici opzioni tra cui i Paesi aderenti potevano liberamente scegliere; tale sistema non ha contribuito ad agevolare il raggiungimento dell'uniformità contabile. Da questi limiti è sorta la necessità di adottare una nuova strategia che rendesse possibile la redazione dei bilanci dei Paesi Membri secondo un unico set di principi contabili riconosciuti a livello internazionale; in questo modo si sarebbe giunti alla negoziazione dei valori mobiliari delle imprese non solo nel mercato europeo ma anche in quello internazionale.

Dal momento che i principi contabili internazionali erano imposti come criteri di redazione dei bilanci consolidati delle sole imprese europee con titoli azionari quotati in mercati regolamentati, la IV e la VII Direttiva, se opportunamente modificate in modo da risultare coerenti con i nuovi principi derivanti dal

²³ Si fa riferimento al 14 settembre 2002.

Regolamento n. 1606/2002, potevano continuare ad essere adoperate dalle imprese non sottoposte obbligatoriamente agli IAS/IFRS. Così si intraprese un processo di modernizzazione delle stesse, che prese avvio con la Direttiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nota anche come “direttiva *fair value*”. Tale direttiva ha avuto l’obiettivo, così come espresso nei considerando che la precedono, di modificare le precedenti direttive contabili (78/669/CEE e 83/349/CEE) in modo da consentire la valutazione al *fair value* di alcuni strumenti finanziari. La necessità di introdurre anche nel contesto europeo tale criterio di valutazione scaturisce dall’osservazione della natura dinamica dei mercati finanziari internazionali in cui si andavano diffondendo, accanto ai tradizionali strumenti finanziari primari, altri strumenti quali derivati, swap, options e futures.²⁴ Si era inoltre preso atto che i più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stavano orientando, nella valutazione di tali strumenti finanziari, verso l’abbandono del criterio del costo storico a favore di un modello di valutazione al “valore equo”.²⁵

In particolare la direttiva 2001/65/CE ha previsto una nuova sezione (7-bis) della IV Direttiva, nella quale chiarisce l’ambito applicativo, le modalità per la determinazione del *fair value*, la contabilizzazione nel bilancio delle variazioni intervenute in seguito all’applicazione del criterio del *fair value*, le informazioni da fornire nella nota integrativa, ed infine le informazioni da fornirsi nella relazione sulla gestione.

Andando ad analizzare nel dettaglio le disposizioni contenute all’interno di questa sezione l’art 42-bis prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre oppure di autorizzare l’adozione del valore equo come metodo di valutazione degli strumenti finanziari con limitato riferimento al bilancio consolidato o anche nei riguardi del bilancio di esercizio.

Quando il legislatore nazionale *autorizza* determinate società all’adozione del fair value allora tale criterio si va ad aggiungere al criterio del costo storico tra le possibili modalità di valutazione; quando invece il legislatore nazionale *impone* l’adozione del fair value, tale metodo va a sostituire quello del costo storico.

L’art. 42-ter delinea i metodi di determinazione del fair value e riprendendo quanto stabilito dallo IAS 39 fa riferimento:

- Al valore di mercato per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile.
- Al un valore per così dire “derivato”, nel caso in cui il valore di mercato non sia facilmente individuabile. Qui si fa riferimento al valore di una componente dello strumento derivato o di uno strumento a questo analogo che permettono di “derivare” il valore di mercato.
- Al valore che risulta da tecniche o modelli generalmente accettati, nel caso in cui non sia possibile identificare un mercato affidabile. Tali tecniche devono pervenire ad una ragionevole approssimazione del valore di mercato.

L’art. 42-quater impone che le variazioni di valore di uno strumento finanziario valutato secondo il metodo del *fair value* debbano essere iscritte nel conto economico. Tale indicazione deriva dal fatto che inizialmente

²⁴ Direttiva 2001/65/UE, 6° considerando.

²⁵ Direttiva 2001/65/UE, 7° considerando.

uno strumento finanziario viene iscritto in bilancio al costo e solo successivamente viene valutato secondo il valore equo. A ragione di ciò si determinano una perdita o un utile: la perdita sarà contabilizzata nel caso in cui per un'attività (passività) il valore del fair value è inferiore (superiore) al valore contabile. Al contrario si procede a contabilizzare un utile quando per un'attività finanziaria (passività) si riscontra un valore del fair value maggiore (inferiore) rispetto al valore contabile. In entrambi i casi il valore dello strumento finanziario deve essere adeguato nello stato patrimoniale e la perdita o l'utile devono essere iscritti nel conto economico. Tuttavia l'art. 42-*quater* specifica che tali variazioni non sono imputate al conto economico bensì direttamente al patrimonio netto, attraverso una riserva, qualora:

- Lo strumento finanziario oggetto di valutazione sia uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile di copertura.
- La modifica di valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della società in un'entità estera.
- Infine l'art. 42-*quinquies* indica quali elementi devono essere inseriti nella Nota Integrativa, qualora si utilizzi il metodo del valore equo.

Nel dettaglio devono essere iscritti nella Nota:

- Gli assunti fondamentali su cui si basano le tecniche ed i modelli eventualmente utilizzati nella stima del fair value.
- Per ciascuna categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto economico, nonché quelle imputate a riserva.
- Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e la natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzarne l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri.

Inoltre viene specificato anche il caso in cui non sia stato utilizzato il fair value come metodo di valutazione; in tal caso nella Nota Integrativa è necessario indicare:

1. Per ciascuna categoria di strumenti derivati:
 - Il fair value se tale valore può essere determinato in base ad uno dei metodi per la sua determinazione.
 - Informazioni sull'impresa e sulla natura degli strumenti.
2. Per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate ad un valore superiore rispetto al loro valore equo:
 - Il valore contabile ed il fair value di singole attività o di raggruppamenti appropriati di attività.
 - I motivi per cui il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che il valore contabile sarà recuperato.

La direttiva 2001/65/UE modifica la IV Direttiva anche per quanto concerne la relazione sulla gestione prevedendo che debbano essere fornite una serie di informazioni in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari:

- Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura.
- L'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Alla Direttiva 2001/65/CE ha fatto seguito, sempre nella prospettiva di modernizzazione delle direttive contabili, un'ulteriore provvedimento comunitario che ha apportato modifiche di carattere più generale alle Direttive IV e VII: la Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 18 giugno 2003. Anche quest'ultima ha confermato la propensione dell'Unione Europea all'avvicinamento delle discipline contabili degli Stati membri ai principi contabili internazionali. Per completezza bisogna rilevare che alcune modifiche alle Direttive IV e VII erano state precedentemente apportate dalla Direttiva 2003/38/CE; in particolar modo tale direttiva provvede ad elevare le soglie entro le quali era stato consentito agli Stati membri di concedere una deroga rispetto a quanto contenuto nelle medesime direttive contabili.

Come evincibile dai considerando della Direttiva n. 2003/51/CE le disposizioni in questa contenute si ritenevano necessarie dal momento che la IV e VII Direttiva rimanevano applicabili a tutte quelle società europee che non dovevano obbligatoriamente adottare gli IAS/IFRS. Dunque era auspicabile che le società comunitarie che adottavano gli IAS e quelle che non li adottavano potessero operare in condizioni di parità.²⁶ Inoltre, come specificato nel 6° considerando, sia ai fini dell'adozione degli IAS che dell'applicazione della IV e VII Direttiva, si riteneva necessario che queste ultime rispecchiassero gli sviluppi della normativa contabile internazionale, come suggerito anche da una comunicazione della Commissione, con precisione la n. 508 del 1995²⁷.

Il Legislatore comunitario ha posto la sua attenzione su determinati aspetti, quali:

- Principi generali di redazione del bilancio.
- Presentazione dei documenti di bilancio.
- Valutazione delle singole poste iscritte in bilancio.

La IV Direttiva descriveva il bilancio come un documento formato da stato patrimoniale, conto economico e allegato (nota integrativa); la Direttiva 51/2003 invece concede agli Stati Membri di autorizzare o prescrivere l'aggiunta di ulteriori documenti. Il Legislatore comunitario non fa menzione specifica circa la natura dei documenti aggiuntivi ma è evidente che si tratti del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione. Tali prospetti sono ritenuti oggi essenziali per una miglior comprensione dell'informativa economico finanziaria contenuta nel bilancio ed erano già richiesti dallo IAS 1 "Presentazione del bilancio". Nello stesso principio venivano infatti inclusi come facenti parte del bilancio anche il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Tale intervento mirava dunque a rendere omogenei e confrontabili i bilanci

²⁶ Direttiva 51/2003/CE, 5° considerando.

²⁷ COMMISSIONE EUROPEA, *Armonizzazione contabile: una strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*, COM (1995), 95, 508.

redatti seguendo le direttive contabili e quelli redatti in ossequio ai principi internazionali, garantendo quindi l'applicazione dello IAS 1.²⁸

Un'ulteriore modifica alla IV Direttiva è quella che prevede la possibilità per gli Stati Membri di prescrivere o autorizzare l'iscrizione delle voci nel conto dei profitti e delle perdite e nello stato patrimoniale tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati.²⁹ Viene così introdotto il concetto della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*) come principio generale di redazione del bilancio, anch'esso considerato dalla miglior prassi contabile nazionale ed internazionale come postulato di fondamentale importanza. Tale principio implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro vera essenza e non sulla base di aspetti meramente formali. I principi contabili internazionali enunciano tale principio nel "Framework IASB", per la prima volta emanato nel 1989, al paragrafo 35 laddove si precisa che "le operazioni e gli altri eventi devono essere rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale".

È doveroso sottolineare che, per comprendere appieno l'esatto contenuto del principio in esame, occorre far riferimento alle novità introdotte nel Framework 2018. Il 29 marzo 2018 lo IASB ha definitivamente approvato il *Conceptual Framework For Financial Reporting* (Framework 2018) il quale ha avuto efficacia immediata per lo IASB mentre sarà applicabile alle imprese a partire dal 2020. Il Framework 2018 è il risultato di un lungo processo di aggiornamento iniziato nell'anno 2004. Merita ricordare che per lo IASB il Framework non è un principio contabile ma un essenziale punto di riferimento per l'elaborazione e l'interpretazione dei principi contabili internazionali. Proprio per tale sua natura esso non è sottoposto al procedimento di *endorsement* da parte dell'UE. Tuttavia ciò non fa venir meno la sua efficacia normativa, sia perché è più volte citato all'interno degli IAS (come ad esempio nello IAS 1 e nello IAS 8), sia perché i principi in esso descritti sono riflessi in molteplici IFRS ed è richiamato in altrettanti standard (IFRS 2,3,6 e 14; IAS 1,34,37 e 38).

Proprio in virtù di questo suo potere normativo sembra opportuno verificare come il principio della prevalenza della sostanza sulla forma sia in questo declinato. In prima battuta rileva il cambiamento terminologico apportato dal Framework 2018 rispetto al Framework 2001. In quest'ultimo esisteva un paragrafo denominato "substance over form"; diversamente nell'ultima versione i paragrafi 4.59 e 4.62, dedicati appunto al principio della prevalenza dei profili sostanziali sulla forma giuridica, sono denominati "substance of contractual rights and contractual obligations". Viene così sottolineato con estrema chiarezza come il cuore del problema non sia quello di discutere una mera contrapposizione tra sostanza economica e forma giuridica bensì quello di individuare l'effettiva consistenza economica dell'assetto legale. Dunque la denominazione di tali paragrafi ci

²⁸ Lo IAS 1- "Presentazione del bilancio" prevede: "Un'informativa di bilancio completa include: (a) uno stato patrimoniale; (b) un conto economico; (c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto che mostri alternativamente: (i) tutte le variazioni delle poste di patrimonio netto, o (ii) le variazioni di patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni con i possessori di capitale conferito che agiscono in tale loro qualità; (d) un rendiconto finanziario; (e) note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre note esplicative".

²⁹ Direttiva 2003/51/CE, Art. 1 punto 2.

suggerisce che la sostanza economica non debba essere ricercata altrove, essendo invece un profilo intrinseco dei rapporti contrattuali. La versione precedente del Framework invece era fuorviante in tal senso in quanto prescriveva di rappresentare i fatti d'impresa *“in accordance with their substance and economic reality”*, inducendo a pensare che potesse esistere una realtà economica contrapposibile a quella legale e soprattutto da essa staccata. In conclusione, quanto detto nel Framework 2018 circa il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non fa che ribadire la centralità e l'importanza di tale principio da seguire per una corretta e attendibile rilevazione dei fatti riportati nel bilancio.

La Direttiva n. 51/2003/CE ha apportato modifiche anche in merito alla presentazione delle poste nello stato patrimoniale previste nella IV Direttiva agli art. 9 e 10, adeguandosi a quanto previsto nello IAS 1 che appunto cita: *“Un'entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 66-76 ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, un'entità deve presentare tutte le attività e passività ordinate in base al loro livello di liquidità.”*³⁰

Lo IAS 1 prende poi in esame i casi in cui un'attività è da considerarsi corrente, ovvero:

- Si suppone realizzi l'attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo.
- La possiede principalmente con la finalità di negoziarla.
- Si suppone realizzi l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
- L'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Tutte le altre attività sono invece da considerarsi come non correnti.

Allo stesso modo le passività sono da considerarsi correnti quando:

- È previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo.
- La possiede principalmente con la finalità di negoziarla.
- La passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
- Non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (vedi paragrafo 73). Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla sua classificazione.

Oltre ad aver apportato modifiche in merito alla presentazione dello stato patrimoniale, la Direttiva n. 51/2003 ha previsto che il conto economico potesse essere sostituito o affiancato da uno *“statement of performance”* già contemplato negli IAS/IFRS. Tale prospetto si configura come comprensivo sia di componenti di reddito

³⁰ IAS 1, 60.

realizzate che di quelli non realizzati. In sostanza, attraverso tali interventi, il Legislatore ha voluto avvicinare gli schemi di presentazione del bilancio previsti dalle direttive a quelli previsti dai principi contabili internazionali, in particolare dallo IAS 1.

È opportuno sottolineare la portata di tale cambiamento che risiede nella diversità del trattamento di componenti di reddito non realizzati nelle prassi contabili dei vari Paesi. Si pensi ad esempio che in Italia, come in tutti i Paesi che si basano sui principi della *civil law*, la performance economica delle imprese viene misurata sulla base del reddito distribuibile, il quale ovviamente non comprende componenti di reddito non realizzati, in ossequio al principio della prudenza (art. 2423-bis c.c.)³¹. Diversamente, nei Paesi di cultura e derivazione anglosassone, in cui si seguono i principi di *common law*, la performance economica delle imprese si identifica tramite il concetto di reddito prodotto, comprensivo anche di componenti non realizzati.³² La necessità di rappresentare questi ultimi deriva anche dall'introduzione del metodo del valore equo come metodo di valutazione.³³

Inoltre la direttiva in esame ha significativamente ampliato l'applicazione del criterio del *fair value*, inserendo l'art 42-*sexies* alla IV Direttiva. La nuova disposizione prevede che “*Gli Stati Membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati ad importi determinanti facendo riferimento al fair value. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE*”. Lo scopo è quello di estendere l'applicazione del *fair value* alla più ampia categoria delle attività, dato che la Direttiva n. 65/2001 aveva previsto l'applicazione limitatamente agli strumenti finanziari, sempre in un'ottica di avvicinamento ai principi contabili internazionali. A tal riguardo infatti la direttiva ha consentito agli Stati Membri di autorizzare o imporre la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali secondo il *fair value*, così allineandosi con quanto proposto dallo IAS 38 e dallo IAS 16, i quali prescrivono rispettivamente al paragrafo 75 e al paragrafo 31, di procedere ad una rivalutazione delle immobilizzazioni (materiali e/o immateriali) seguendo il metodo del *fair value* al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Nel novero degli articoli della IV Direttiva modificati dalla Direttiva n. 51/2003 compare anche l'art. 46 relativo alla relazione sulla gestione. A tal riguardo la direttiva di ammodernamento ha ampliato notevolmente le informazioni da inserire nella relazione sulla gestione in modo da offrire ai lettori, e quindi agli utilizzatori del bilancio, un'analisi equilibrata ed esaustiva dell'andamento economico finanziario dell'impresa in esame. L'art. 46 è modificato come segue: “*La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare*”.

³¹ Art. 2423-bis, comma 2: “*Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio*”.

³² Fabbrini G. Montrone A. (a cura di), *Economia Aziendale. Ricerche e profili evolutivi*, Milano, FrancoAngeli, 2014.

³³ Con l'applicazione dei principi contabili internazionali, componenti di reddito non realizzati si generano dalla valutazione al *fair value* di: attività e passività detenute con scopo di negoziazione (IAS 39), investimenti immobiliari (IAS 40), attività biologiche (IAS 41).

Nella redazione di tale rendiconto l'impresa può avvalersi di indicatori finanziari fondamentali di prestazione, sia di indicatori non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.³⁴

In seguito alle modifiche introdotte dalla Direttiva CE n. 51/2003, le informazioni che devono essere contenute nella relazione degli amministratori, secondo i principi contabili internazionali, sono praticamente identiche a quanto prescritto per la relazione sulla gestione dalla IV Direttiva.

1.7 La direttiva 34/2013/UE e l'iter che ha condotta alla sua emanazione

Come descritto nei paragrafi precedenti, il percorso di armonizzazione contabile in Europa ha visto il susseguirsi di diverse fasi caratterizzate da un articolato evolversi delle strategie seguite. Tale processo, che affonda le sue radici nel Trattato di Roma del 1957, è cominciato con la previsione di numerose direttive che i Paesi membri avrebbero dovuto recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali; poi si è passati negli anni Novanta ad una strategia volta a rendere le imprese comunitarie idonee ad affacciarsi ai mercati internazionali, così procedendo ad un avvicinamento tra le norme da loro applicate fino ad allora e i principi contabili internazionali emanati dallo IASB attraverso l'ausilio di numerosi regolamenti. Nonostante tutti questi interventi fossero ritenuti strettamente necessari e sono considerati ancora oggi un momento fondamentale nel processo di armonizzazione contabile, occorre rilevare come abbiano complicato la materia, sia in termini di adempimenti obbligatori nel fornire l'informativa contabile, sia con riguardo alle molteplici opzioni a disposizione degli Stati nel recepimento delle direttive. Si avvertiva quindi la necessità di procedere ad una semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, soprattutto nei confronti delle imprese di piccole dimensioni, che risultavano eccessivamente gravate dagli adempimenti normativi. Tale necessità è stata accolta dalla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2011, "*relativa ai conti annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di impresa*". Come in essa sottolineato, le autorità pubbliche, gli utilizzatori e i redattori dei bilanci si ritenevano sommariamente soddisfatti del quadro allora esistente; tuttavia ritenevano che le continue modifiche alla normativa comunitaria avessero trascurato l'esigenza di comparabilità dei bilanci aggiungendo obblighi in materia di informativa e numero di opzioni che avevano finito per rendere ancor più complessa la normativa applicata a tutte le imprese. Alla base della Proposta di Direttiva ci sono altri due documenti: "*Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile*" pubblicato nel 2007 e lo "*Small Business Act*" del 2008. Entrambi i documenti sottolineano la necessità di ridurre gli oneri a carico delle piccole e medie imprese in modo da facilitarne l'accesso al credito, l'imprenditorialità e in modo da beneficiare delle opportunità economiche derivanti dal mercato unico. Il tema centrale della semplificazione a favore delle PMI era stato affrontato anche in precedenza dal Parlamento Europeo, in cui si sottolineava la necessità di valutare un nuovo impianto normativo in modo da pervenire ad un miglioramento della disciplina, chiedendo alla Commissione di

³⁴ Direttiva 51/2003/CEE, art. 42-*septies*, paragrafo 1, lettera b).

presentare una proposta in merito.

Tutto questo susseguirsi di Proposte, documenti e Comunicazioni è sfociato nella pubblicazione della Direttiva 2013/34/UE che ha condotto all'abrogazione della IV e VII Direttiva ed il cui recepimento da parte degli Stati Membri era fissato entro il 20 luglio 2015 per poter essere applicata ai bilanci a partire dal 1° gennaio 2016. In apertura della Direttiva viene enunciato come la stessa tenga *“conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati”*; di assoluta rilevanza è anche il riferimento, sempre nel primo considerando, allo Small Business Act. Il Legislatore europeo dunque, ben consapevole dei benefici di cui avrebbero giovato le cosiddette SME³⁵ in seguito ad una riduzione degli oneri amministrativi, adotta un approccio di tipo *bottom-up*, seguendo una logica totalmente opposta rispetto a quella che aveva guidato le precedenti direttive contabili. Tale approccio prevede infatti una disciplina contabile per così dire minima per tutte le imprese, prevedendo integrazioni aggiuntive per medie, grandi imprese ed enti di interesse pubblico. Si predilige quindi un progressivo aumento degli oneri normativi richiesti all'aumentare delle dimensioni dell'impresa. Per ciò che riguarda la struttura, la Direttiva è suddivisa in 11 capi preceduti da 58 considerando nei quali si esplicano le logiche e l'iter procedurale che hanno condotto alla stesura di tale provvedimento. Nel dettaglio il Capo 1 della Direttiva introduce l'ambito di applicazione, alcune definizioni e le categorie e gruppi di imprese. Nel dettaglio vengono precisate le soglie dimensionali che definiscono micro, piccole, medie e grandi imprese; viene fornita la nozione di gruppo d'impresa. Il Capo 2 procede ad elencare le disposizioni generali applicabili al bilancio come i postulati generali di redazione ed esplica la valutazione alternativa di alcune poste, in un'ottica di evidente riferimento ai principi contabili internazionali. Il Capo 3 è dedicato allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico; il Capo 4 alla Nota Integrativa ed il Capo 5 alla Relazione sulla gestione. Il Capo 6 si concentra invece sul bilancio consolidato specificando i casi di esenzione dall'obbligo di redazione dello stesso. Il Capo 7 riguarda gli oneri di pubblicazione dell'informativa contabile; il Capo 8 è dedicato alle norme in tema di revisione dei conti. Il Capo 9 contiene disposizioni relative alle esenzioni e le relative restrizioni; infine il Capo 10 prevede le norme in tema dei pagamenti a favore dei governi da parte delle imprese estrattive e imprese che utilizzano aree forestali primarie. Chiude la Direttiva il Capo 11 con le disposizioni finali. Di seguito saranno trattati nello specifico i tratti della Direttiva più significativi con riferimento al fenomeno dell'armonizzazione contabile.

³⁵ L'acronimo SME individua le Small and Medium Enterprises (Piccole e Medie Imprese), classificate come le imprese che non superano determinati parametri attenenti al totale dello Stato Patrimoniale, ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e al numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio.

1.7.1 Ambito applicativo e categorie di imprese

Il Capo I, in apertura del provvedimento, contiene alcune definizioni generali tra cui quella di gruppo di imprese, enti di interesse pubblico, impresa madre, immobilizzazioni, enti di investimento; inoltre nell'allegato I e nell'allegato II sono specificate le tipologie di imprese a cui le norme contenute nel provvedimento saranno applicate. La parte più significativa è sicuramente quella in merito alla distinzione delle imprese in categorie in base al totale dello stato patrimoniale, al totale dei ricavi netti e la numero medio dei dipendenti occupati durante un esercizio amministrativo. Tale categorizzazione rappresenta una significativa novità poiché fino ad allora era stata individuata, all'interno della categorie delle piccole imprese, una sottocategoria denominata "micro-entità" dalla Direttiva 2012/6/UE, che aveva altresì proposto di alleviare tali soggetti dagli eccessivi oneri amministrativi. L'art. 3 della direttiva 2013/34/UE identifica tali categorie di imprese:

- 1) Sono definite microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti tre criteri:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 €
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000€
 - c) numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 10
- 2) Sono definite piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti tre criteri:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 €
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 €
 - c) numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 50
- 3) Sono definite medie imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti tre criteri:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 €
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 €
 - c) numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250
- 4) Sono definite grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti tre criteri:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 €
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 €
 - c) numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250

Sotto il profilo dell'armonizzazione contabile, l'introduzione di categorie di imprese secondo parametri dimensionali uguali per tutti gli Stati Membri, rappresenta un grande "traguardo". Prima dell'introduzione di

tale Direttiva infatti i singoli Stati potevano, entro certi limiti, accogliere o meno la distinzione dimensionale di differenti categorie di imprese ed addirittura fissare autonomamente i parametri per la definizione delle dimensioni stesse. La Direttiva lascia comunque un margine di discrezionalità permettendo agli Stati di definire soglie dimensionali più elevate per le piccole imprese ed i piccoli gruppi; tuttavia tali soglie non possono superare l'ammontare di 6.000.000 € per il totale dello stato patrimoniale e 12.000.000 € per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. Per quanto riguarda la distinzione tra piccoli, medi e grandi gruppi di imprese, valgono gli stessi limiti dimensionali predisposti per le singole imprese.

1.7.2 Principi generali di redazione del bilancio

Le disposizioni ed i principi generali di redazione del bilancio sono contenuti nel Capo II della Direttiva. Merita anzitutto menzionare che l'art. 4 definisce il bilancio come “*un insieme inscindibile*” formato per tutte le imprese almeno dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa consentendo inoltre agli Stati Membri di imporre l'inclusione di documenti aggiuntivi per le imprese diverse da quelle di piccole dimensioni. Dunque è richiamata sin da subito l'attuazione della strategia rivolta alla semplificazione contabile per le entità di minor dimensioni, già menzionata in precedenti direttive attraverso il concetto di “*think small first*”. Inoltre, da un'analisi comparata con la Direttiva numero 78/660/CEE emerge come quest'ultima avesse concesso agli Stati la possibilità di autorizzare o esigere che nei conti annuali venissero divulgate informazioni ulteriori rispetto a quanto richiesto dal testo della stessa.³⁶ Si è voluta lasciare come opzione agli Stati esclusivamente quella di imporre l'inserimento di informazioni aggiuntive, proprio per cercare di raggiungere una maggior comparabilità dell'informativa contenuta all'interno del bilancio, obiettivo primario nell'ottica del processo di armonizzazione contabile. Il secondo e terzo paragrafo dell'art. 4 sono dedicati alla clausola generale di redazione del bilancio che non appare diversa da quella enunciata nella IV Direttiva, a cui abbiamo fatto riferimento con il termine “*true and fair view*”, se non per la traduzione utilizzata nella versione della Direttiva in lingua italiana, che riporta l'espressione “*rappresentazione veritiera e corretta*”. È ribadito il concetto secondo cui, qualora non si riuscisse a rispettare l'obbligo di rappresentazione veritiera e corretta imposto dalla clausola generale, l'impresa è tenuta a specificare informazioni complementari nella nota integrativa. Ugualmente invariata appare la disposizione al paragrafo 5 dell'art. 4 secondo cui è possibile derogare a quanto previsto in merito ai principi generali di redazione e valutazione, nel caso eccezionale in cui una disposizione della direttiva risulti incompatibile con l'obbligo previsto dalla clausola generale, salvo l'indicazione nella nota integrativa dei possibili effetti che questa deroga può avere. Si preserva così la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica finanziaria, finalità principale del bilancio come strumento di informazione. All'art. 6 sono enunciati i principi generali di bilancio tra cui:

- Il principio della continuità aziendale, anche detto *going concern*, il quale prescrive, in sede di redazione

³⁶ Direttiva 78/660/CEE, art. 2, paragrafo 6).

del bilancio, di considerare l'azienda come entità in grado di continuare la sua normale attività in un futuro prevedibile; senza quindi che ci sia intenzione né necessità di porre l'azienda in stato di liquidazione o di cessazione dell'attività.

- La coerenza tra un esercizio e quello successivo o precedente dei criteri di valutazione e dei principi contabili di riferimento.
- Il principio della prudenza il quale prevede come già imposto dalla IV Direttiva di rilevare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio e che siano rilevate tutte le rettifiche di valore negative; inoltre sono rilevate tutte le passività con origine nell'esercizio in corso o in quello precedente anche se le stesse risultano note solo nel periodo compreso tra la data di chiusura del bilancio e la redazione dello stesso, come peraltro già previsto dalla Direttiva 2003/51/CE che aveva eliminato il riferimento ai "rischi prevedibili e alle eventuali perdite" presente invece nella IV Direttiva.
- Il principio della competenza.
- La valutazione separata delle voci dell'attivo e del passivo, così come quelle di costi e ricavi.
- Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma secondo cui sia in sede di presentazione che in sede di rilevazione è necessario tenere conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione.
- Principio di rilevazione delle voci in bilancio secondo il prezzo di acquisto o il costo di produzione.
- Il principio della rilevanza secondo cui "non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti".

Di particolare interesse è il contenuto della lettera i), paragrafo 1 dell'articolo 6: "*le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o costo di produzione*".

A tale disposizione però la Direttiva in esame prevede delle deroghe all'art. 7 e all'art. 8. Tali deroghe vanno interpretate come la volontà del Legislatore europeo di avvicinare la normativa al concetto di fair value, già prevista nei principi contabili internazionali. Questi ultimi infatti prediligono metodi di valutazione basati su valori correnti di mercato piuttosto che sul concetto di costo storico. Nello specifico all'art. 7 si legge: "*gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori*". Viene inoltre specificato che in caso di applicazione di quanto appena detto, l'importo pari alla differenza tra la valutazione tradizionale al prezzo di acquisto o al costo di produzione e la valutazione eseguita mediante metodo di rideterminazione del valore, deve essere iscritta in bilancio alla voce "riserva di rivalutazione", all'interno del patrimonio netto. È chiaro che la rideterminazione dei valori abbia come scopo quello di garantire la clausola generale, e dunque una rappresentazione veritiera e corretta, nonostante sia evidente il riferimento allo IAS 16 contenente il concetto di *revaluation model*.

Segue poi all'art. 8 il concetto di valutazione al valore netto come criterio alternativo al costo storico, anch'esso affine al fair value. Nello specifico l'articolo in questione prevede la possibilità per gli Stati Membri di autorizzare o prescrivere che la valutazione degli strumenti finanziari, compresi quindi i derivati, avvenga

secondo il criterio del valore netto; inoltre prevede la possibilità che alcune categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto. Al paragrafo 7 dello stesso articolo vengono elencati i tre metodi di determinazione del valore netto:

1. Nel caso in cui sia possibile individuare un mercato attendibile il valore netto coincide con il valore di mercato.
2. Nel caso in cui si parli di strumenti finanziari per cui un mercato attendibile è di difficile individuazione allora il valore netto può essere determinato in base a tecniche e modelli generalmente accettati, salvo che tali metodologie pervengano a risultati prossimi al valore di mercato.
3. In via residuale si procede ad identificare il valore netto tramite il prezzo di acquisto e il costo di produzione.

Tali disposizioni non risultano del tutto nuove con riferimento al contesto normativo europeo: la Direttiva n. 65/2001/CEE aveva già introdotto il metodo del fair value per la valutazione di strumenti finanziari compresi quelli derivati.

Tra i principi generali di redazione di bilancio la Direttiva 2013/34/UE introduce per la prima volta in ambito europeo quello della “rilevanza” (*materiality*) all’art. 6, paragrafo 1, lettera j) e al tempo stesso riconosce agli Stati la possibilità di limitare l’ambito di applicazione di tale principio alla presentazione e all’informativa. La definizione di “rilevante” viene fornita all’art. 2 paragrafo 16, dove si intende che si può considerare tale “*lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa*”.

In merito a tale principio la Direttiva n. 34/2013 specifica, all’art. 6, paragrafo 1, lettera i), che “*non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti*”.

È chiaro quindi che l’obiettivo di questo intervento è riconducibile alla volontà di rendere l’informativa rispondente esclusivamente alle necessità di coloro che sono identificati come i destinatari della stessa, in modo da evitare che siano riportate informazioni non necessarie che potrebbero rappresentare un aggravio per le imprese stesse.

Prima della Direttiva in esame non era stata mai fornita una definizione di “rilevante” nella normativa europea, mentre tale criterio era già menzionato dagli standard setter internazionali:

- Nel “*Framework for the preparation and presentation of financial statement*” al paragrafo 26 viene spiegato che un’informazione per essere utile deve risultare adeguata alle necessità di coloro che si trovano a dover prendere delle decisioni; un’informazione è rilevante quando influenza le decisioni economiche prese dagli utilizzatori dell’informazione stessa, aiutandoli a valutare il passato, il presente ed il futuro e aiutandoli a confermare o correggere valutazioni passate.³⁷

³⁷ Framework for the preparation and presentation of financial statement, 1989 paragrafo 26: “*To be useful, information must be relevant to the decision-making needs of users. Information has the quality of relevance when it influences the economic decisions of users by helping them evaluate past, present or future events or confirming, or correcting, their past evaluations*”.

- Nel “*Conceptual framework for financial reporting*” dello IASB del 2010 nel quale è ben definito il concetto di “*materiality*”. In questo contesto un’informazione viene specificato che la rilevanza di un’informazione è determinata in base alla sua materialità; un’informazione si dice “materiale” quando la sua omissione o la sua errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del contenuto del bilancio.³⁸
- Nel “*Statement of financial Accounting Concept number 2- Qualitative Characteristics of Accounting Information*” del FASB dai paragrafi 123 a 132 viene sottolineato come una voce troppo piccola per essere considerata materiale, e quindi rilevante, lo può diventare in circostanze anomale.³⁹
- Nel “*Statement of financial Accounting Concept number 8- Conceptual Framework for Financial Reporting*” del FASB del 2010 QC11 in cui viene descritta la materialità come un aspetto specifico della rilevanza basata o sulla natura o sulla grandezza, intesa come grande ammontare, della voce contabile in questione, ovvero basate su entrambe. Data questa definizione di materialità si comprende perché, sempre nello stesso paragrafo, viene specificato che la Commissione non è in grado di fornire una soglia quantitativa al di sopra della quale una voce si può considerare materiale e quindi rilevante, né può predeterminare quale voce potrebbe essere rilevante a priori.

Come detto, il principio della rilevanza non era fornito dalle precedenti direttive contabili, tuttavia la IV Direttiva lo richiamava indirettamente attraverso l’obbligo di soddisfacimento della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. Ad una prima lettura di quanto disposto dalla Direttiva 2013/34/UE potrebbe sembrare che il principio della rilevanza sia stato concepito come gerarchicamente superiore rispetto a quello della competenza e della prudenza: questi ultimi due principi infatti sarebbero disattesi dal momento che viene concessa la possibilità di omettere la valutazione e rilevazione di elementi considerati irrilevanti; oltre a ciò tale lettura comporterebbe la totale arbitrarietà degli amministratori in merito all’omissione di informazioni ritenute non significative, il che comporterebbe effetti destabilizzanti sull’intero sistema contabile.⁴⁰ Per queste ragioni tale interpretazione è largamente criticata in dottrina. Tuttavia al considerando 17 che precede il testo della Direttiva, viene specificato che “*il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria*”; tale previsione ridimensiona totalmente la portata del principio in quanto sarebbe considerato nullo in tutti quei Paesi che prevedono l’obbligo di tenuta dei registri contabili dai

³⁸ *Conceptual Framework for financial reporting*, 2010 paragrafo QC11: “*The relevance of information is affected by its materiality. Information is material if its misstatement (i.e., omission or erroneous statement) could influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial information*”.

³⁹ *Statement of financial Accounting Concept number 2, 1980/2008 paragrafo 123:* “*items too small to be thought material if they result from routine transactions may be considered material if they arise in abnormal circumstances*”.

⁴⁰ Sesana T. (a cura di), *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, Quaderno n. 54 Commissione Principi Contabili, SAF, Milano.

quali derivare la composizione dei fatti amministrativi dell'esercizio (praticamente la quasi totalità dei Paesi prevede tale obbligo). Molti studiosi sono allora giunti alla conclusione che il principio della rilevanza, con particolare riferimento a quanto detto circa la "rilevazione" delle voci, vada interpretato come strettamente correlato con quello della "*true and fair view*" già menzionato nelle Direttive precedenti e quindi finalizzato ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Come infatti evidenziato da autorevole dottrina il principio di rilevanza è in stretta correlazione con quello di materialità, se si parte dal presupposto che l'espressione "*true and fair view*" implica che il bilancio non deve essere fuorviante ma deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta. In relazione invece alla "valutazione" delle stesse si ritiene che il testo sia riconducibile al rispetto dei principi della prudenza e della competenza. A riprova di tali interpretazioni il paragrafo 4 dell'art. 6 della Direttiva consente agli Stati Membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all'informativa. La Direttiva 2013/34/UE ha inoltre introdotto l'obbligo di rilevare le operazioni contabili secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, rispetto alla precedente Direttiva n. 78/660/CE che prevedeva la sola possibilità. A tale principio è dedicato l'art. 6, paragrafo 1, lettera h) nel quale si può leggere: "*La rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione*". Al successivo paragrafo 3 è poi previsto che gli Stati possano esentare le imprese da tali obblighi di rilevazione e presentazione. Dunque le novità introdotte sono essenzialmente due: la prima relativa all'obbligo di rilevazione e presentazione secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e la seconda relativa invece alla possibilità data agli Stati Membri di esentare le imprese dal rispetto di tale principio sia con riferimento alla rilevazione che alla presentazione. È doveroso sottolineare che sono sorti diversi dubbi proprio in riferimento al paragrafo 3, che appunto permette agli Stati di far rispettare il principio o meno. In questo modo si potrebbero riscontrare regolamentazioni nazionali diverse tra i Paesi, il che andrebbe a minare la comparabilità dei rispettivi bilanci e di conseguenza il raggiungimento dell'armonizzazione contabile.

1.7.3 Novità per lo stato patrimoniale e conto economico

Il Capo III della Direttiva è dedicato agli schemi di stato patrimoniale e conto economico che interessano gli articoli da 9 a 14. In particolare l'art. 9 impone alle imprese di mantenere la stessa struttura di stato patrimoniale e conto economico tra un esercizio e l'altro, a meno che la variazione non sia necessaria per pervenire ad una rappresentazione veritiera e corretta, fermo restando che qualsiasi deroga deve essere giustificata nella nota integrativa. Per garantire un miglior adattamento della presentazione delle voci in base alla tipologia di impresa, il Legislatore permette agli Stati Membri di autorizzare o imporre raggruppamenti di voci, suddivisioni totali o parziali, nomenclature, terminologie e strutture adeguate. Al paragrafo 2 dell'art. 9 viene fatto riferimento agli allegati da III a VI relativi agli schemi alternativi con cui si possono redigere stato patrimoniale e conto economico. Nello specifico l'art. 10 fornisce la possibilità agli Stati Membri di adottare, per la redazione dello stato

patrimoniale, uno dei due schemi alternativi contenuti negli allegati III e IV. Si tratta rispettivamente della struttura orizzontale (a sezioni contrapposte) o verticale (in forma scalare). Viene anche disposto che nel caso in cui uno Stato li prescriva entrambi saranno le singole imprese a scegliere quale adottare. L'art. 11 prevede poi la possibilità per gli Stati Membri di autorizzare o prescrivere, per tutte o solo per alcune tipologie di imprese, la presentazione delle voci di stato patrimoniale seguendo schemi diversi da quelli indicati negli allegati III e IV; in particolare possono presentarli secondo la distinzione tra voci correnti e non correnti, purché le informazioni a cui si perviene in tal modo siano almeno equivalenti a quelle da fornire in conformità degli allegati III e IV. Le novità più significative riguardo alle singole voci di stato patrimoniale possono essere così sintetizzate:

- Eliminazione della voce “azioni proprie o quote proprie” dagli schemi di stato patrimoniale, tuttavia il paragrafo 2 dell'art. 12 specifica che *“le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste”*.
- Per ciò che concerne le immobilizzazioni immateriali si riscontra più di un elemento di novità. Innanzitutto i costi di ricerca e i costi di pubblicità non sono più iscritti tra le attività dello stato patrimoniale, mentre rimane valida l'iscrizione per i costi di sviluppo. Tale previsione risulta in linea con quanto dettato dai principi contabili internazionali, in particolar modo dallo IAS 38 inerente alle immobilizzazioni immateriali che specifica le caratteristiche che deve presentare un'attività per essere considerata immateriale. Inoltre il paragrafo 6 dell'art. 12 prevede che *“le immobilizzazioni debbano essere svalutate se la perdita di valore risulta durevole e che essa non debba permanere al venir meno dei motivi che l'hanno generata”* tuttavia non sono previste rettifiche di valore per l'avviamento, a differenza di quanto previsto nella precedente IV Direttiva.
- Per quanto riguarda le rimanenze, che nella IV Direttiva erano indicate con il termine “scorte”, la Direttiva prevede che *“Gli Stati membri possono autorizzare che il prezzo di acquisto o il costo di produzione delle rimanenze di beni della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi "primo entrato – primo uscito" (FIFO), "ultimo entrato – primo uscito" (LIFO) o un metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata”*; anche in questo caso dunque il Legislatore europeo conferma la Direttiva con quanto previsto dai principi contabili internazionali.

Per ciò che riguarda invece il conto economico l'art. 14 prevede che gli Stati Membri debbano scegliere tra uno dei due schemi alternativi indicati negli allegati V e VI, rispettivamente un modello per natura della spesa ed un modello per funzione della spesa, così eliminando definitivamente lo schema a sezioni contrapposte. È inoltre consentita la redazione secondo il modello del rendiconto delle prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dagli allegati V e VI. Un altro elemento di novità è l'eliminazione della menzione separata di proventi e oneri straordinari; tuttavia per pervenire ad una

rappresentazione veritiera e corretta è prescritta l'iscrizione in nota integrativa di tutte le voci di costo o ricavo di "entità o incidenza eccezionali". Ancora una volta l'intervento del Legislatore europeo si può inquadrare in una prospettiva di allineamento della normativa europea con i principi IAS/IFRS, anche se alla base di tale modifica vi è l'intenzione di evitare comportamenti disomogenei tra le società che spesso si verificavano a causa della sottile linea che esiste tra "ordinarietà" e "straordinarietà" della gestione. Infine l'art. 14 prevede una serie di semplificazioni per le piccole e medie imprese: gli Stati Membri possono autorizzare le piccole imprese a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda le voci contenute negli allegati III e IV; allo stesso modo le imprese sono autorizzate a redigere un conto economico in forma abbreviata nei limiti di quanto indicato negli allegati V e VI.

1.7.4 Nota integrativa e Relazione sulla gestione

Alla nota integrativa è dedicato il Capo IV da cui subito si evince l'attenzione del Legislatore verso le piccole e medie imprese al fine di consentire loro una redazione del bilancio più agevole e meno onerosa. L'art. 16 comprende infatti le disposizioni sulla nota integrativa che riguardano la totalità delle imprese, si tratta ovviamente di disposizioni di carattere generale e sono anche le uniche obbligatorie per le piccole imprese; l'art. 17 è dedicato alle grandi e medie imprese e agli enti di interesse pubblico. Tra le informazioni che devono essere fornite da tutte le imprese ricordiamo: i principi contabili adottati; l'importo complessivo di impegni finanziari e garanzie che non figurano nello stato patrimoniale; l'ammontare dei debiti con durata superiore ai 5 anni; nel caso di valutazione delle immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori bisogna inserire una tabella che indichi le variazioni della riserva di rivalutazione e il valore contabile che sarebbe risultato nello stato patrimoniale nel caso in cui non si fosse proceduto con la rideterminazione delle immobilizzazioni. Nell'ultimo comma dell'art. 16 viene esplicitamente vietato di imporre alle piccole imprese obblighi informativi ulteriori rispetto a quanto indicato nel suddetto articolo. Tra gli elementi di assoluta novità introdotti dalla Direttiva 2013/34/UE è doveroso citare l'obbligo di indicare elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza straordinari che, come prima accennato, non sono più ricavabili dalla lettura del conto economico; l'indicazione del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'art. 18 invece, a conclusione della Direttiva, elenca le informazioni aggiuntive che obbligatoriamente devono fornire le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico. Non ci sono significative novità rispetto a quanto già previsto nella IV Direttiva. Anche le norme in merito alla relazione sulla gestione sono evidentemente improntate ad una semplificazione degli oneri per le piccole e medie imprese. Per tale tipologie di imprese è prevista la possibilità di non procedere alla redazione di questo documento a condizione che nella nota integrativa si proceda ad un approfondimento sull'eventuale acquisto di azioni proprie.

CAPITOLO 2: L'ESPERIENZA ITALIANA NEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE

2.1 Il Decreto legislativo n. 127 del 1991 di recepimento della IV Direttiva comunitaria in materia di conti annuali

In base a quanto illustrato nel precedente capitolo, il processo di armonizzazione contabile in Europa ha preso avvio con l'emanazione di due direttive, la n. 78/660/CEE e la n. 83/349/CEE, le quali hanno rappresentato il primo passo, intrapreso dal Legislatore comunitario, del processo volto al coordinamento delle legislazioni nazionali in merito ai bilanci societari e alla creazione di un quadro normativo uniforme ed organico di riferimento. Le due Direttive sopra citate, anche dette rispettivamente IV e VII Direttiva, sono state recepite in Italia con il d.lgs. del 9 aprile 1991 n. 127, emanato in attuazione della legge Delega al Governo del 26 marzo 1990 n. 69. Si legge all'art. 1 della legge delega *“Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983”*. In tale sede si ritiene opportuno volgere l'attenzione in particolar modo alle previsioni introdotte nel nostro ordinamento nazionale in virtù del recepimento della IV Direttiva. Analizzando il Capo II del decreto n. 127 relativo al bilancio di esercizio si possono rilevare tali novità, le più significative delle quali sono sicuramente quelle in merito alla clausola generale e ai principi di redazione del bilancio.

L'art. 2 della Direttiva ha novellato l'art. 2423 del Codice Civile disponendo che il bilancio si compone necessariamente di tre documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e ha ribadito la “clausola generale” che impone la redazione del bilancio in modo da garantire chiarezza e rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Con riferimento a detta clausola, la versione precedente dell'art. 2423 c.c. in forma più sintetica menzionava solamente i principi di “chiarezza e precisione”, senza alcun riferimento alla “verità”. In precedenza le formule di chiarezza e verità avevano incontrato interpretazioni diverse e discordanti in letteratura; alcuni le interpretavano come mere indicazioni programmatiche prive di natura precettiva, altri invece le ritenevano un semplice rinvio alla clausola generale. In seguito all'emanazione del d.lgs. 127/1991 la stessa disputa si è ripetuta in merito ai principi di chiarezza e verità introdotti dalla IV Direttiva; tuttavia appare inconfutabile la decisione del Legislatore comunitario di attribuire a detti principi il valore di vere e proprie clausole generali, rendendo impossibile riferirsi ad esse come *“mere indicazioni programmatiche”*. La IV Direttiva infatti dopo aver disposto che i conti annuali devono essere elaborati con chiarezza e devono altresì fornire un quadro fedele della situazione economica dell'impresa, ha ulteriormente previsto che quando l'applicazione delle disposizioni in essa contenute *“non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari”* (par. 4) e che *“se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l'obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in*

questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3” (par. 5). Tali disposizioni hanno elevato i precetti della chiarezza e del quadro fedele a clausole generali, così come recepito anche dal Legislatore nazionale al terzo comma dell’art. 2423 c.c.: *“se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”*. A riprova della tesi supportata, il quarto comma dell’art. 2423 c.c. impone di non rispettare i precetti contenuti negli articoli successivi, qualora in casi eccezionali l’applicazione di uno di detti precetti sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. L’art. 2423-bis c.c. detta invece i principi generali di redazione del bilancio, i quali erano già utilizzati dalla dottrina contabile precedente, ma hanno assunto valenza giuridica attraverso tale norma. Il primo dei citati principi riprende l’art. 31 della IV Direttiva e concerne la valutazione delle voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale. Quest’ultimo principio, considerato un assioma fondamentale della contabilità, implica che è necessario valutare le voci con criteri di “funzionamento”, in una prospettiva che prevede il perdurare della gestione dell’impresa, e non a valori di “smobilizzo”. Il secondo principio citato nell’art. 2423-bis c.c. è invece quello della prudenza la cui portata meglio si comprende attraverso una lettura combinata con il comma 1 punto 2), ai sensi del quale *“si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio”*; è quest’ultimo il “principio di realizzazione dei ricavi”, da molti considerato come “l’implicazione più importante” del più generale principio della prudenza.⁴¹ L’esposizione di tale principio impone di iscrivere in bilancio solo ed esclusivamente i componenti positivi di reddito (i ricavi) che sono effettivamente sorti nell’esercizio, impedendo l’iscrizione dei ricavi che, seppure attesi, non si sono concretamente verificati entro la fine dell’esercizio. Analogamente legato al principio della prudenza è anche il principio enunciato al punto 4) (del medesimo comma 1 dell’art. 2423-bis c.c.) che impone di *“tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*. Quanto appena citato implica che devono trovare rappresentazione nel bilancio i rischi e le perdite anche se solo “probabili”. È quindi evidente, come sottolineato da più studiosi, l’effettiva disparità con cui vengono trattati i componenti negativi e quelli positivi all’interno del nostro ordinamento tanto che ci si riferisce a tale fenomeno con il c.d. “principio di asimmetria”: gli utili possono risultare in bilancio soltanto se effettivamente realizzati mentre le perdite e i rischi devono risultare anche se soltanto stimati.

Il punto 3) dell’art. 2423-bis c.c. espone invece il principio della competenza, altro punto cardine della disciplina contabile; questo implica l’obbligo di *“tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”*. Al punto 5) si legge invece *“gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”*; tale enunciato impone la valutazione separata per categorie omogenee di elementi a cui il mercato attribuisce un medesimo valore. Il punto 6) costituisce l’ultimo principio di redazione del bilancio e

⁴¹ Colombo G., *Il bilancio di esercizio*, 1994, p. 190 ss.

richiede che i criteri di valutazione non mutino da un esercizio all'altro (principio anche detto della *consistency*); tale principio ammette tuttavia deroghe in casi eccezionali da specificare nella nota integrativa, sede in cui è richiesta anche l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

I principi di redazione del bilancio sono rimasti immutati per molto tempo in seguito alla loro introduzione in virtù del recepimento della IV Direttiva, in particolare sono rimasti invariati sino alla riforma societaria del 2003 realizzata attraverso il d.lgs. 17 gennaio n. 6. Tale intervento ha comportato l'inserimento all'art. 2423-*bis* c.c. del principio secondo cui la valutazione delle voci deve essere fatta “*tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*”. Si susseguono poi, nel d.lgs. 127/1991, una serie di disposizioni riguardo lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa; nello specifico gli articoli che vanno dal 4 al 7 riguardano la struttura dei primi due schemi di bilancio, il contenuto dello stato patrimoniale, disposizioni in merito alle singole voci dello stato patrimoniale e il contenuto del conto economico e riguardano gli art. 2423-*ter*, 2424, 2424-*bis*, 2425 e 2425-*bis* del Codice Civile. La nota integrativa è invece disciplinata dall'art. 10 che introduce una nuova versione dell'art. 2427 c.c.

È opportuno innanzitutto rilevare che con il recepimento della IV Direttiva il Legislatore italiano ha imposto una struttura obbligatoria degli schemi di bilancio, in netta contrapposizione con le norme previgenti; queste ultime infatti disciplinavano il contenuto minimo del bilancio ma lasciavano ampia discrezionalità in merito alla presentazione delle voci, al raggruppamento delle stesse o all'aggiunta di voci addizionali. In particolare gli art. 9-10 e gli art. da 23 a 26 della IV Direttiva propongono rispettivamente gli schemi di stato patrimoniale e conto economico che i singoli paesi potevano recepire all'interno della legislazione nazionale; l'Italia ha scelto lo schema delineato nell'art. 9 per lo stato patrimoniale, poiché era quello che meglio si adattava allo schema precedentemente in vigore. Per il conto economico invece la direttiva europea prevede quattro opzioni (classificazione delle voci per natura o per destinazione, a sezioni contrapposte o in forma scalare) e l'Italia ha optato per lo schema scalare con voci classificate per natura. Di notevole importanza con riferimento agli schemi di cui è composto il bilancio è l'art. 18 del d.lgs. 127 che introduce, all'art. 2435-*bis* c.c., la possibilità riservata alle imprese di piccole dimensioni di redigere il bilancio in forma abbreviata. Lo stesso articolo esplicita anche i limiti quantitativi da consultare per qualificare un'impresa come piccola.

Oltre a disciplinare lo stato patrimoniale e il conto economico il Decreto in esame ha sostituito il precedente articolo 2427 del Codice Civile con una sua nuova versione che disciplina il contenuto della nota integrativa. Uno dei profili di maggior novità introdotti in recepimento della Direttiva comunitaria, è stata infatti la previsione obbligatoria della nota integrativa a corredo dei documenti che formano il bilancio di esercizio. La funzione a questa attribuita è quella di accogliere ogni approfondimento qualitativo dei dati riportati in maniera sintetica negli altri due prospetti di bilancio o delle motivazioni che hanno condotto l'impresa a derogare talune disposizioni. Lo scopo perseguito attraverso l'imposizione di tale documento si sostanzia nel

raggiungimento di una maggior completezza delle informazioni che non sarebbero desumibili dalla sola consultazione dello stato patrimoniale e del conto economico, ancora una volta nell'ottica di garantire chiarezza e intellegibilità dell'informativa racchiusa nel bilancio. Il decreto 127/1991 ha inoltre previsto, con modifica dell'art 2428 c.c., la redazione della relazione sulla gestione che riguardi *“la situazione della società e l'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti”*. A differenza della nota integrativa, che riporta dati quali-quantitativi, la relazione sulla gestione si configura come un documento in chiave narrativa circa lo stato dell'impresa e possibili scenari futuri. Doveroso sottolineare che, nonostante sia prevista la redazione di tale documento, questo non costituisce parte integrante dei documenti che formano il bilancio. Il capo III del Decreto n. 127 riguarda il bilancio consolidato; sintetizzando le principali nozioni introdotte in tale sezione possiamo ricordare:

- L'art. 25 individua le società che sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato: le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa; lo stesso obbligo è esteso alle cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
- L'art. 26 introduce la nozione di impresa controllata in virtù di quanto esposto nell'articolo precedente. Sono considerate tali le società *“su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante”* oppure una società *“in cui un'altra, sulla base di accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”*.
- L'art. 27 individua i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.
- L'art. 29 impone le modalità di redazione del bilancio consolidato, che ricalcano quelle previste per il bilancio di esercizio; è necessario redigerlo con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese. Analogamente al bilancio di esercizio, è costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
- L'art. 31 procede ad elencare i principi di consolidamento che ad esempio prescrivono di riprendere integralmente *“gli elementi dell'attivo e del passivo nonché gli oneri e i ricavi delle imprese incluse nel consolidamento”*.
- L'art. 32 procede ad analizzare la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico precisando che, salvo gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei due schemi sopra citati sono quelli prescritti per i singoli bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento.
- L'art. 38 analizza il contenuto della nota integrativa.
- L'art. 40 impone la redazione della relazione sulla gestione.

2.2 Il Decreto legislativo n. 38/2005 e l'introduzione dei principi contabili internazionali in Italia

Come ampiamente analizzato nel primo capitolo, le direttive contabili non si sono rivelate uno strumento adeguato per il raggiungimento dell'armonia contabile in Europa per una serie di ragioni tra cui, quella principale, l'ampia discrezionalità di cui gli Stati Membri sono stati dotati nel recepimento delle disposizioni in esse contenute. Ogni Paese ha naturalmente recepito l'opzione a sé più confacente, ovvero quella che più si avvicinava al sistema previgente in modo da non dover apportare modifiche radicali. Da un lato, la possibilità di adattare le nuove disposizioni proposte dalle direttive comunitarie a quelle precedentemente in vigore ha senza dubbio favorito la creazione di uniformità in merito alle regole contabili; tuttavia proprio tale "sistema delle opzioni" tra cui gli Stati potevano liberamente scegliere ha ostacolato il raggiungimento di una totale armonizzazione all'interno dell'Europa.

Da queste considerazioni deriva il cambio di rotta nella strategia di armonizzazione che ha visto protagonista soprattutto la Commissione Europea, la quale è intervenuta in particolare attraverso due comunicazioni (la n. 508 del 1995 e la n. 359 del 2000), in virtù delle quali si decise di adottare i principi contabili internazionali quali unico corpus di norme da applicare alle imprese quotate europee. A livello europeo si è data attuazione a tale nuova strategia mediante il Regolamento n. 1606/2002 che ha offerto agli Stati Membri un'opzione per introdurre nei loro ordinamenti nazionali specifiche norme che imponessero o consentissero, alle società con titoli quotati in un mercato regolamentato nonché alle altre società, la redazione del bilancio in base agli IAS/IFRS.

Il legislatore italiano si è avvalso di quanto disposto dal citato Regolamento mediante l'art. 25 della legge 31 ottobre 2003 (Legge comunitaria 2003), la quale delegava al Governo l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dal Regolamento n. 1606/2002. In base a quanto contenuto nella Legge comunitaria si è imposta la redazione del bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali per le società quotate, nonché la redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo gli IAS/IFRS per le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e per le banche e gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Per le società di assicurazione invece era previsto l'obbligo di adozione degli IAS/IFRS per la predisposizione del bilancio di esercizio e di quello consolidato, anche se l'obbligo relativo al bilancio di esercizio sussiste solo nel caso di società quotate che non redigono il bilancio consolidato. Per le restanti società il Legislatore ha previsto la facoltà di redigere il bilancio di esercizio e quello consolidato in conformità agli IAS/IFRS, con la sola esclusione delle società a cui è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. Tali disposizioni contenute nella legge comunitaria hanno trovato applicazione in Italia tramite il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 che appunto contiene le opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento 1606/2002.

Il Decreto n. 38/2005 ha specificato le categorie di imprese obbligate all'adozione dei principi contabili internazionali operando alcune distinzioni in merito sia al bilancio consolidato che al bilancio di esercizio; in

ogni caso l'atteggiamento assunto in ambito nazionale è stato quello di estendere l'adozione degli IAS/IFRS a più soggetti possibile. Per quanto riguarda il bilancio consolidato le imprese obbligate a redigerlo secondo i principi contabili internazionali a partire dall'esercizio del 2005, ai sensi dell'art. 3 del Decreto sono:⁴²

1. Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati
2. Le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico individuati dall'art. 116 del d.lgs. n. 58 del 1998;
3. Le banche italiane, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo, società di intermediazioni mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie iscritte nell'elenco speciale e gli istituti di moneta elettronica;
4. Le imprese di assicurazione;

Le società che invece hanno la facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato a partire dal 2005 sono:

1. Le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle imprese di cui dalla lettera a) alla lettera d) dell'art. 2 del decreto, ovvero quelle prima elencate, diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis*, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);
2. Le società che redigono il bilancio consolidato diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) dell'art. 2 e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile;

Per la redazione del bilancio di esercizio invece, ai sensi dell'art. 4, le società che sono obbligate a redigerlo in conformità dei principi contabili internazionali a partire dal 2006 sono:

1. Le società quotate diverse da quelle di assicurazione;
2. Le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
3. Le banche italiane, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo, società di intermediazioni mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie iscritte nell'elenco speciale e gli istituti di moneta elettronica;
4. Imprese di assicurazione quotate solo se non redigono il bilancio consolidato;

Le società a cui invece è data facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità dei principi contabili internazionali già a partire dal 2005 sono:

1. Le società quotate diverse da quelle di assicurazione;
2. Le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
3. Le banche italiane, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo, società di

⁴² Le lettere di seguito riportate fanno tutte riferimento all'art. 2 del decreto legislativo n. 38 del 2005.

intermediazioni mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie iscritte nell'elenco speciale e gli istituti di moneta elettronica;

4. Le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle imprese di cui dalla lettera a) alla lettera d) dell'art. 2, diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis*, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);
5. Le società che redigono il bilancio consolidato diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) dell'art. 2 e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, ma solamente nel caso in cui esercitino l'opzione di redazione del bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS;
6. Le società rimanenti diverse da quelle indicate alle lettere da a) a f) dell'art. 2 e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata secondo l'art. 2435-*bis* del codice civile;

Quindi come si legge nel d.lgs. n. 38 le società obbligate, dal Regolamento 1606/2002, all'adozione degli IFRS per i bilanci consolidati potranno adottare tali principi anche per la redazione del bilancio di esercizio; si è voluto infatti evitare che sorgessero problemi dalla redazione dei conti annuali secondo principi diversi rispetto a quelli applicati ai bilanci consolidati. Inoltre si sottolinea che la scelta di adottare gli IAS/IFRS non è revocabile, a mente dell'art. 3 comma 3, salvo che non sussistano circostanze eccezionali opportunamente illustrate in nota integrativa congiuntamente agli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Tutte le società che invece non ricadevano tra quelle obbligate dal Regolamento comunitario possono adottare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio di esercizio già a partire dal 2005, escluse quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata. Analogamente a quanto disposto per il bilancio consolidato, la scelta di adottare i principi contabili internazionali per il bilancio di esercizio non è revocabile a meno che non sussistano circostanze eccezionali e ne sia fatta menzione nella nota integrativa. Quanto finora detto ricade nelle disposizioni contenute dagli articoli 1 a 4 del decreto n. 38; nel proseguo il Legislatore ha fornito chiarimenti di ordine civilistico e fiscale che occupano gli articoli da 5 a 7. L'art. 5 riguarda i casi in cui è possibile disapplicare gli IAS/IFRS. Nello specifico se una delle disposizioni previste dai principi contabili internazionali risulta incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, è possibile disapplicare la disposizione in questione⁴³. Gli utili eventualmente derivanti da tale deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato.⁴⁴

L'art. 6 invece disciplina la distribuzione di utili e riserve derivanti dalla valutazione al fair value o tramite il metodo del patrimonio netto; la Relazione Illustrativa del decreto si esprime al riguardo sottolineando che “Le

⁴³ c.d. “*overriding rule*”.

⁴⁴ Inoltre come sottolineato da M. Bussoletti in “*Influenza degli IAS/IFRS su determinazione degli utili e impiego delle riserve*”, Quaderni di giurisprudenza commerciale n.308, Milano, 2007, gli utili di cui si è fatto cenno non solo non sono distribuibili, non possono neanche essere utilizzati per neutralizzare le perdite dell'esercizio. Divenendo una posta del patrimonio netto fronteggiano le perdite come le altre poste.

disposizioni inserite nell'articolo 6 limitano, per ragioni di prudenza, la possibilità di distribuire utili e riserve derivanti dall'applicazione del criterio di valutazione al fair value".

Le imprese che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire gli *"utili di esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico al netto del relativo onere fiscale"*, plusvalenze derivanti dall'applicazione del fair value o del metodo del patrimonio netto; ad eccezione delle plusvalenze relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura.⁴⁵ Qui si fa riferimento alle plusvalenze generate dall'applicazione degli IAS 40, 28, 31 e 39.⁴⁶

Il punto b) comma 1 del medesimo articolo vieta, in maniera analoga a quanto fatto per gli utili, la distribuzione delle *"riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo di strumenti finanziari e attività"*. In questo caso gli IAS di riferimento sono i numeri 16, 38 e 39.⁴⁸

È evidente che le scelte operate nell'ambito del decreto n. 38/2005 sono volte alla neutralizzazione dell'incremento degli utili o del patrimonio netto in conseguenza dell'adozione del criterio del fair value al posto del costo storico. D'altronde, nonostante la complessità della soluzione congeniata, tali criteri di non distribuibilità delle riserve di rivalutazione erano già presenti nella IV Direttiva all'art. 33.

Quindi il Legislatore italiano si è orientato verso l'assunzione di un risultato di bilancio determinato secondo i principi contabili internazionali ma allo stesso tempo ha cercato di evitare che la distribuzione di utili non realizzati potesse ledere l'integrità del capitale sociale.

Oltre al concetto di non distribuibilità degli utili il decreto IAS stabilisce il concetto di riserva indisponibile: al comma 2 dell'art. 6 dispone la costituzione di una riserva indisponibile nella quale iscrivere gli utili corrispondenti alle plusvalenze individuate dal comma 1, lettera a). Inoltre, ai sensi del comma 6, non è possibile distribuire utili fino a quando la riserva in questione ha importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a). Dalla lettura di tali disposizioni è evidente la volontà del Legislatore italiano di voler limitare un'impostazione del tutto nuova del bilancio. L'art. 7 disciplina le variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo gli IAS/IFRS. Il comma 2 riprende quanto detto in merito alle riserve da valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita e delle attività materiali ed immateriali valutate al valore equo: le loro riserve ricadono sotto un regime di indisponibilità e di movimentazione stabilito dall'art. 6 comma 1, lettera b) e dal comma 2. Sulla base del comma 3 dell'art. 6 il saldo delle differenze positive e

⁴⁵ Art. 6, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005.

⁴⁶ Lo IAS 40 introduce un elemento di novità dal momento che prevede la valutazione al fair value degli immobili. Prima della sua adozione in Italia erano ammesse rivalutazioni soltanto se autorizzate da leggi speciali.

⁴⁷ Lo IAS 28 riguarda la "Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate"; lo IAS 31 concerne "Informazioni contabili relative alle partecipazioni e joint venture" ed infine è chiaro il riferimento allo IAS 39 "Strumenti finanziari: contabilizzazione e determinazione del valore".

⁴⁸ IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari"; IAS 38 "Immobilizzazioni immateriali"; IAS 39 "Strumenti finanziari: contabilizzazione e determinazione del valore".

negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura è imputato alle riserve disponibili di utili. Invece in base ai commi 4 e 5 dell'art. 7 gli incrementi patrimoniali derivanti, sia dal ripristino del costo storico come metodo di valutazione delle attività materiali per cui non è previsto ammortamento, sia per quelli derivanti da insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi ed oneri iscritti nel conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS, devono essere iscritti in riserve disponibili di utili. Infine il comma 6 dell'art. 7 esamina il trattamento degli incrementi patrimoniali verificatisi in conseguenza dell'adozione del fair value come criterio di valutazione delle attività materiali così procedendo a determinare il nuovo valore degli ammortamenti e delle svalutazioni. Viene disposto da tale norma che gli incrementi di valore sorti vengano attribuiti a capitale o a riserva; in questo ultimo caso la riserva può essere ridotta soltanto in osservanza di quanto disposto dall'art. 2445 del Codice Civile. La riserva può essere utilizzata a copertura delle perdite ma è previsto un limite alla distribuzione degli utili durante gli esercizi successivi fintanto che la riserva non venga ridotta o reintegrata.

Alla luce degli articoli esaminati è chiaro che il legislatore nazionale attraverso il d.lgs. n. 38, soprannominato "decreto IAS", abbia dato inizio al lento processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi contabili internazionali mitigando il più possibile la portata del tutto innovativa di alcuni di essi. Il Decreto infatti ha svolto principalmente due funzioni: una di collegamento tra i principi contabili internazionali e la normativa nazionale ed ha inoltre rappresentato lo strumento attraverso cui esercitare le opzioni concesse dal Regolamento IAS/IFRS. Attraverso l'analisi del contenuto del Decreto è possibile notare la particolare attenzione riposta dal Legislatore su quattro aspetti: la tempistica di applicazione dei principi, la definizione dei soggetti interessati, la distribuibilità degli utili derivanti dall'utilizzo del fair value come metodo di valutazione, la non disponibilità delle rispettive riserve. Sempre nel medesimo intento di preservare quanto più possibile la normativa nazionale, si pone la facoltà per le imprese che già dal 2005 erano obbligate a seguire gli IAS per la redazione del bilancio consolidato, di continuare a redigere il bilancio di esercizio secondo la normativa previgente. L'obbligo di conformarsi agli IAS anche per il bilancio di esercizio è entrato in vigore solamente un anno dopo, nel 2006. È chiaro che l'obiettivo è stato quello di concedere più tempo a quelle società che si sarebbero trovate impreparate alla transizione verso i principi contabili internazionali e che quindi ne avrebbero risentito. L'atteggiamento assunto a livello nazionale in sede di esercizio delle opzioni previste dal Regolamento 1606/2002 è stato dai più criticato. Infatti se si considerano le differenze strutturali tra il bilancio tradizionale e quello redatto in conformità dei principi contabili internazionali, si rilevano notevoli divergenze come ad esempio la finalità stessa attribuita al bilancio. Secondo la visione tradizionale il bilancio funge da strumento di informazione circa il risultato economico, secondo i principi internazionali invece, lo stesso è concepito come strumento di informazione funzionale alle scelte effettuate dagli operatori del mercato finanziario. Al riguardo molti studiosi ritengono che sarebbe stato più opportuno estendere l'applicazione degli IAS/IFRS

limitatamente al bilancio consolidato che, anche nel nostro ordinamento, assolve non una funzione organizzativa, bensì esclusivamente informativa.

2.3 Il processo di ammodernamento delle direttive contabili in Italia

In seguito al Decreto legislativo n. 38/2005 e a quanto disposto dal Regolamento comunitario n. 1606/2002 in Italia convivevano: imprese obbligate direttamente dal Regolamento all'adozione degli IAS/IFRS, società che avevano accolto la facoltà loro concessa di utilizzare i principi contabili internazionali ed infine le restanti società. Queste ultime non essendo obbligate, né dalla normativa comunitaria né da quella nazionale all'adozione di tali principi, e non avendo aderito facoltativamente a quanto disposto dal d.lgs. n. 38/2005, potevano continuare a redigere il bilancio di esercizio in ossequio alle norme del Codice Civile. Ci si rese presto conto che la convivenza di criteri contabili eterogenei non sarebbe stata né sostenibile né favorevole nel lungo periodo; per tale ragione si intraprese un percorso di convergenza della normativa nazionale ai principi contabili internazionali attraverso il recepimento delle direttive comunitarie n. 65/2001 e 51/2003 anche soprannominate di “modernizzazione contabile”. La direttiva 65/2001, recante la sostituzione del modello del costo storico con quello del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari, fu accolta “parzialmente”⁴⁹ in Italia tramite il d.lgs. n. 394 del 2003. In realtà tale decreto ha comportato principalmente l'introduzione nel Codice Civile dell'art. 2427-bis (*Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari*). Infatti all'art. 1, comma 1 del Decreto, si precisa che nella Nota Integrativa devono essere riportati: per gli strumenti finanziari derivati il fair value e informazioni sulla loro entità e natura; per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore rispetto al fair value invece il valore contabile, il fair value e le motivazioni per cui non si è proceduto ad una riduzione del valore contabile. Inoltre l'art.1 introduce alcuni criteri fondamentali per la determinazione del fair value e alcune definizioni che rimandano ai principi contabili internazionali. È poi previsto all'art. 2 del Decreto la possibilità di non osservare le disposizioni di cui all'art.1, comma 1 per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 c.c. Tale Decreto ha imposto poi una revisione dell'art. 2428 c.c., prevedendo l'aggiunta del numero 6-bis) che impone di indicare nella relazione sulla gestione allegata al bilancio gli obiettivi perseguiti dalla società e le politiche di gestione dei rischi finanziari, nonché l'esposizione della società al rischio di prezzo, credito, liquidità e variazione dei flussi finanziari. Le medesime informazioni finora analizzate sono previste per la nota integrativa dei bilanci consolidati (art. 4 e 5), per la nota integrativa e la relazione sulla gestione del bilancio individuale e consolidato delle banche ed altri istituti finanziari (art. 6 e 7).

⁴⁹ L'avverbio parzialmente si riferisce al fatto che i criteri di valutazioni, riportati all'art. 2426, non sono stati modificati. Si è quindi proceduto a recepire la parte della Direttiva 61/2005 inerente al fair value escludendone l'iscrizione nello stato patrimoniale.

In seguito all'analisi delle norme introdotte dal Decreto n. 394/2003, in recepimento della direttiva 65/2001, è comprensibile la ragione per cui si sia parlato di un recepimento "parziale". Il Legislatore italiano infatti si è limitato ad introdurre disposizioni riguardo il profilo "descrittivo" del bilancio, inerenti la nota integrativa e la relazione sulla gestione, lasciando invece sostanzialmente invariati i criteri di valutazione disciplinati all'art. 2426 del codice.

Alla Direttiva comunitaria n. 65 ha fatto seguito un ulteriore provvedimento comunitario di carattere più generale: la Direttiva n. 51 del 2003 che ha comportato l'introduzione di molteplici elementi innovativi in merito al bilancio e ai principi che sono alla base della sua redazione. Tale provvedimento, che doveva essere recepito entro la fine del 2004, è stato recepito in Italia con forte ritardo solo nell'anno 2007 attraverso il Decreto legislativo n. 32. Inoltre ha recepito solo la parte obbligatoria della Direttiva comunitaria, tralasciando invece le parti facoltative poiché caratterizzate da una portata maggiormente innovativa e quindi di difficile applicazione, nonostante le stesse siano state oggetto di attenta analisi da parte dell'OIC che ha stilato una proposta di revisione e modifica di alcuni aspetti del codice civile e del T.U.F. Il Decreto n. 32/2007 si è concentrato principalmente sulla relazione sulla gestione (art. 2428 del Codice Civile) e sulla relazione del revisore (art. 2409-ter del Codice Civile) quali documenti dei bilanci consolidati e dei bilanci di esercizio, sia delle società che delle banche ed altri istituti finanziari e assicuratori. L'art. 1 del testo normativo in esame prescrive che nella relazione sulla gestione sia fornita *"un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della società e dell'andamento e del risultato della gestione"* sostituendo così la precedente disposizione che richiedeva invece una semplice *"rappresentazione della situazione della società e dell'andamento della gestione"*. Appare evidente che l'intento alla base della modifica apportata sia stato quello di fornire un sistema di informazioni sempre più trasparente e chiaro, imponendosi non una semplice esposizione dei fatti ma un'analisi dettagliata. Lo conferma il punto b) del primo comma dell'art. 1, il quale impone di inserire nella relazione sulla gestione una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.

Il Decreto prevede poi l'inserimento di un ulteriore comma successivo al primo, nel quale specifica che *"l'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi"*. Tale comma rimarca quindi il concetto secondo cui l'ampiezza e la profondità di dettaglio con cui è fornita l'informativa devono essere coerenti e commisurate all'entità e alla complessità dell'impresa. Oltre ai due filoni principali di intervento il Decreto n. 32/2007 ha riguardato:

- Una modifica del Decreto n. 127 del 1991, che ha condotto all'abolizione dell'obbligo di esclusione dal bilancio consolidato di quelle imprese che svolgono un'attività talmente diversa rispetto alle altre

del gruppo, che la loro inclusione comporterebbe un'alterazione della rappresentazione veritiera e corretta;

- Una modifica al Decreto n. 173 del 1997 che ha condotto all'estensione alle imprese di assicurazione di quanto previsto nella direttiva comunitaria 65/2001;

È quindi evidente, alla luce di ciò che è stato ampiamente trattato nel primo capitolo, che di tutte le novità introdotte a livello comunitario dalla Direttiva n. 51 del 2003 il Legislatore nazionale abbia recepito una piccola parte, assumendo un atteggiamento molto "prudenziante"; ciononostante il recepimento di tali Direttive rappresenta il primo, parziale, avvicinamento dell'ordinamento italiano ai principi IAS/IFRS.

Per un totale recepimento delle Direttive comunitarie n. 65 e 51 nell'ordinamento italiano si è dovuto attendere fino all'entrata in vigore della Legge 25 febbraio n. 34, la quale delega il Governo a recepire alcune direttive tra cui quelle di cui sopra.

In particolare all'art. 25, primo comma, di tale provvedimento viene stabilito che il Governo è delegato ad emanare entro 18 mesi dei decreti con i quali recepire le parti facoltative delle direttive, che ancora non avevano trovato attuazione in Italia. La stessa legge provvede poi ad estendere l'adozione dei principi contabili internazionali alle imprese di assicurazione in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento comunitario n. 1606/2002.

Tra le novità riportate spiccano: l'introduzione di due documenti di bilancio aggiuntivi, ovvero il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e il rendiconto finanziario;⁵⁰ l'adozione di uno schema di stato patrimoniale che distingue voci correnti da quelle che non lo sono ed in generale una semplificazione del contenuto sia dello stato patrimoniale che del conto economico, con attenzione a preservare la completezza e la chiarezza dell'informazione fornendo spiegazioni di dettaglio nella nota integrativa;⁵¹ adozione del criterio del fair value in via facoltativa per gli strumenti finanziari ed altre specifiche attività, in via obbligatoria per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;⁵² utilizzo della facoltà di semplificazione del bilancio prevista dalla Direttiva n. 78/660/CEE anche per imprese medio-piccole così come individuate dai limiti dimensionali riportati all'art. 27 della medesima Direttiva.⁵³

2.4 Il Decreto legislativo n. 139/2015

Il Decreto legislativo n. 139/2015, emanato in virtù del recepimento della Direttiva comunitaria n. 34/2013, è entrato a far parte della normativa italiana il 18 agosto 2015. La relativa Direttiva europea riguarda i bilanci consolidati, bilanci di esercizio e le relative relazioni di alcune tipologie di imprese. Tale provvedimento

⁵⁰ Art. 25, comma 1, lettera b), Legge 25 febbraio 2008 n. 34.

⁵¹ Art. 25, comma 1, lettera c), Legge 25 febbraio 2008 n. 34.

⁵² Art. 25, comma 1, lettera d), Legge 25 febbraio 2008 n. 34.

⁵³ Art. 25, comma 1, lettera e), Legge 25 febbraio 2008 n. 34.

modifica la precedente Direttiva n. 2006/43/CE riguardante la revisione legale dei conti e abroga le precedenti Direttive n. 78/660/CEE (IV Direttiva CEE) e 83/349/CEE (VII Direttiva CEE) rispettivamente in materia di bilancio d'esercizio e in materia di bilancio consolidato. Il recepimento della stessa all'interno del sistema legislativo italiano è avvenuto attraverso due schemi di decreti legislativi, uno relativo agli obblighi di bilancio delle banche e di altri istituti finanziari, l'altro indirizzato alle società di capitali ed altri soggetti individuati dalla legge. Il primo è stato pubblicato il giorno 1° settembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, il secondo il giorno 4 settembre 2015. Concentrandosi sullo schema riguardante le società di capitali, l'art. 12 comma 1 del Decreto 139/2015 stabilisce che le disposizioni in esso contenute devono essere applicate ai bilanci di esercizio a partire dal primo gennaio 2016.

Per comprendere la portata del cambiamento conseguito all'applicazione del decreto si ritiene opportuno analizzare le novità introdotte dallo stesso, le principali delle quali sono riportate nel Capo II e riguardano:

- criteri di valutazione
- il contenuto degli schemi di stato patrimoniale e conto economico
- il contenuto della nota integrativa
- il rendiconto finanziario
- il bilancio delle imprese di minori dimensioni

Nello specifico l'art. 6 denominato "*Modifiche al Codice Civile*" esamina nel dettaglio ogni articolo che ha subito delle modifiche in seguito all'emanazione del decreto.

Tra i principi di redazione il "Decreto bilanci"⁵⁴ ha dato riconoscimento normativo al principio della rilevanza; introducendo il quarto comma all'art. 2423 c.c. ha infatti previsto che "*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta*"; ciononostante rimangono in vigore gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, quindi le imprese sono tenute a specificare nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione a tale disposizione. Un'informazione è ritenuta rilevante se "*la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società*" così come definito, oltre che nella Direttiva n. 2013/34 all'art. 2 punto 16), dall'OIC 11 "*Finalità e postulati del bilancio di esercizio*".

La Relazione Illustrativa inerente il Decreto 139/15 definisce in maniera chiara il ruolo dell'OIC quando dispone che "*ai principi contabili occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe*

⁵⁴ Termine con il quale si fa riferimento al Decreto n. 139 del 2015.

essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte". Possiamo citare a titolo di esempio alcune declinazioni pratiche del principio della rilevanza:

- L'OIC 19 *Debiti* in tema di informativa da fornire in nota integrativa circa i principi seguiti dalla società in attuazione del principio della rilevanza prevede che: *"Se ad esempio una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate"*.
- L'OIC 13 *Rimanenze* in tema di informativa da fornire in nota integrativa circa la determinazione del costo delle rimanenze con metodi alternativi rispetto a LIFO, FIFO e costo medio ponderato, prevede che: *"l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo"*.

Dunque obiettivo ultimo di tale disposizione è quella di pervenire alla redazione di un bilancio privo di informazioni ridondanti ma sufficientemente accurate ed utili per i cosiddetti "destinatari primari" del bilancio. Insieme al principio della rilevanza il Decreto n. 139 ha interessato anche un altro principio di redazione del bilancio, quello della prevalenza della sostanza sulla forma. L'art. 6, comma 3 di tale decreto ha ricodificato il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma; si è infatti proceduto all'eliminazione al comma 1, del numero 1 recante espressione *"tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato"* che era stata inserita dalla riforma della disciplina giuridica delle società di capitali realizzata con il d.lgs. 17 gennaio 2003 n.6.⁵⁵ Parallelamente si è inserito, in sostituzione dell'eliminato numero 1, il numero 1-bis ai sensi del quale *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*. Attraverso quanto disposto dal numero 1-bis si chiarisce che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo, in maniera conforme a quanto dettato dalla Direttiva comunitaria. Nonostante l'art. 2423-bis già facesse riferimento al concetto di "sostanza", la sua formulazione poco si prestava ad un'univoca interpretazione in quanto il riferimento alla funzione economica della posta attiva o passiva evocava erroneamente il concetto di destinazione come sottolineato anche nella Relazione illustrativa. Per tali ragioni si è ritenuto opportuno ricodificare il concetto nei termini in cui oggi è sancito all'art. 2423-bis del Codice Civile.

Un'altra modifica riguarda le azioni proprie che, in seguito al decreto bilanci, non trovano più iscrizione nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante bensì devono essere iscritte in una specifica voce di segno negativo a diretta riduzione del patrimonio netto, così come disciplinato dall'art. 2357-ter c.c.⁵⁶ Inoltre per recepire gli

⁵⁵ Nonostante l'intento del Legislatore potesse apparire quello di introdurre il concetto della prevalenza della sostanza sulla forma, già noto e applicato in altri Paesi, appare difficile pensare che tramite la suesposta formulazione tale principio sia stato posto a presidio della disciplina giuridica italiana in tema di redazione del bilancio.

effetti di tale nuova disciplina, sono state eliminate le specifiche voci nello stato patrimoniale destinate ad accogliere le azioni proprie e la voce *“Riserva per azioni proprie in portafoglio”*, mentre è stata inserita la voce *“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”*. Ulteriore importante novità è quella concernente gli strumenti finanziari derivati, la cui valutazione è ora obbligatoriamente da svolgere in conformità al principio del fair value come disposto dal primo comma, punto 1-bis). Viene specificato dal Decreto n. 139 che per pervenire ad una definizione di “strumento derivato” e di “fair value” è necessario far riferimento alle nozioni contenute nei principi contabili internazionali (IAS 32 e IAS 39). In passato il valore nozionale dei derivati trovava iscrizione nei conti d’ordine, ma il decreto ha stravolto tale impostazione prevedendo piuttosto l’iscrizione delle variazioni del fair value nel conto economico voce D) *“Rettifica di valore di attività finanziarie”*. Qualora invece si tratti di uno strumento di copertura le variazioni del fair value vanno iscritte in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto denominata *“Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”*.

Per effetto del Decreto n. 139/15 sono stati modificati anche i criteri di valutazione di crediti, debiti e titoli, ora rilevati con il criterio del costo ammortizzato. Il Codice Civile non fornisce una definizione di tale criterio, rimandando a quanto riportato dai principi contabili internazionali.⁵⁷ Lo IAS 39 definisce il costo ammortizzato come *“ il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione”*.⁵⁸ Il criterio dell’interesse effettivo è appunto il metodo di calcolo del costo ammortizzato e di ripartizione degli interessi attivi e passivi lungo la durata dell’attività o della passività. Tale criterio implica per le imprese di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della prima rilevazione, non producono interessi o lo fanno ad un tasso significativamente inferiore rispetto a quello di mercato. L’utilizzo di tale criterio è obbligatorio soltanto per le imprese di grandi dimensioni, mentre sono esonerate quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.⁵⁹ Inoltre l’OIC 15 e l’OIC 19 spiegano quando il criterio del costo ammortizzato può non trovare applicazione, ovvero:

- Crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
- Crediti o debiti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo;

⁵⁶ Art. 2357-ter, terzo comma ai sensi del quale: *“l’acquisto di azione proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di uguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”*.

⁵⁷ Art. 2426, comma 2 Codice Civile.

⁵⁸ IAS 39, paragrafo 9.

⁵⁹ Art 2435-bis: *“Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”*.

Il Decreto ha modificato la disciplina dei costi di ricerca e di pubblicità, finora iscrivibili nella voce B.I.2 dell'attivo, eliminandoli dagli oneri pluriennali capitalizzabili, in modo da adeguarsi con quanto previsto in ambito internazionale. In ossequio alla nuova disciplina tali costi sono considerati costi di esercizio e rilevati nel conto economico. Non sono state invece apportate grandi modifiche ai costi di sviluppo se non per il periodo in cui è possibile ammortizzarli. Prima dell'introduzione del Decreto n. 139/15 potevano essere ammortizzati entro 5 anni, oggi invece l'ammortamento è basato sulla vita utile del bene e solo nei casi in cui tale valore non sia identificabile è concesso utilizzare il criterio previsto dalla normativa previgente.

Anche con riferimento all'avviamento il Legislatore è intervenuto in merito all'ammortamento. Tale fattispecie dovrà essere ammortizzata secondo vita utile, stimata sulla base del tempo di recupero dell'avviamento.⁶⁰ In casi eccezionali è consentito tuttavia ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi i dieci anni, il doppio del periodo precedentemente previsto. Peraltro è richiesto di fornire informazioni circa il periodo di ammortamento nella nota integrativa.

Infine per quanto riguarda le partecipazioni in imprese controllate o collegate è stata introdotta la disciplina del patrimonio netto. In sostanza secondo tale nuovo criterio per calcolare il valore della partecipazione corrispondente al patrimonio netto, è necessario confrontare quest'ultimo con il costo di acquisto riferito alla data in cui l'acquisto è avvenuto. In sede di prima applicazione del metodo del patrimonio netto, qualora il costo di acquisto risulti superiore al corrispondente valore del patrimonio netto riferito alla data di acquisto, è possibile iscriverlo nell'attivo con adeguata indicazione nella nota integrativa.

È stata imposta poi l'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale, avendo disposto che *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale”* devono essere indicate nella nota integrativa. L'iscrizione di impegni e garanzie *“sotto la riga”* è stata imposta in un'ottica di avvicinamento ai principi contabili internazionali.

Con riferimento al contenuto dello stato patrimoniale si registrano poi le seguenti novità:

- Apportate alcune modifiche in conseguenza dell'introduzione di criteri come quello del costo ammortizzato, strumenti finanziari derivati e di copertura;
- Eliminate alcune voci di dettaglio come quelle già citate dei costi di ricerca e pubblicità.
- Aggiunte ulteriori specificazioni inerenti ai rapporti economico-patrimoniali intercorsi con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti, le cosiddette imprese *“sorelle”*;

Con riferimento al conto economico invece la principale novità riguarda l'eliminazione della sezione straordinaria. Le voci di costo prima iscritte in questa area sono ora allocate, sulla base della loro natura, nelle altre voci del conto economico. Per i ricavi invece l'OIC ha mantenuto la distinzione tra gestione caratteristica e gestione accessoria prevedendo di inserire nelle voci da A1) a A4) i ricavi che ricadono nella prima tipologia di gestione e nella voce A5) i ricavi riconducibili alla gestione accessoria.

⁶⁰ Art. 2426, comma 6.

Per tutte quelle voci che non hanno trovato un'ideale nuova collocazione l'OIC 12 lascia libero il redattore del bilancio di inserirle, secondo suo giudizio e dopo un'attenta analisi, nella voce considerata più adeguata. La ratio sottostante tale modifica al conto economico è quella di avvicinare il nostro ordinamento ai principi contabili internazionali, che già da tempo non evidenziavano più elementi straordinari all'interno del bilancio. Molti studiosi in dottrina hanno ritenuto che l'eliminazione della sezione straordinaria abbia ridotto per così dire la funzione segnaletica del bilancio e della situazione economica dell'impresa; tuttavia come disposto dall'art. 2427 c.c., comma 1, punto 13) "*l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*" devono essere riportati nella nota integrativa. Per quanto riguarda la nota integrativa le principali modifiche sono riconducibili all'ampliamento di informazioni da riportare in tale documento, in modo del tutto coerente con le finalità della Direttiva n. 2013/34/UE di migliorare la portata informativa della documentazione contabile. Il secondo comma dell'art. 2427 c.c. è stato sostituito con la previsione che impone di presentare nella nota integrativa le informazioni relative allo stato patrimoniale e al conto economico nell'ordine in cui sono riportate in questi ultimi documenti. Inoltre i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, prima riportati nella relazione sulla gestione, sono da iscriverne anch'essi nella nota integrativa.

Di riflesso a quanto già detto per lo stato patrimoniale, in seguito al Decreto bilanci sarà sufficiente indicare nella nota integrativa solamente la composizione della voce "costi di sviluppo", non essendo più consentita la capitalizzazione dei costi di ricerca e di pubblicità.

In passato era prevista l'analisi dei ratei e risconti, attivi e passivi, in nota integrativa a condizione che fossero di ammontare considerevole. Tale ultimo requisito viene eliminato dal Decreto n. 139/15 che quindi impone in ogni caso di procedere ad un'analisi di tali componenti.

In sintesi si può concludere che la novità di maggior rilievo apportata dal Decreto 139 del 2015 in merito alla nota integrativa sia l'aggiunta di 4 punti all'articolo 2427 c.c.: *22-quater*, *22-quinquies*, *22-sexies* e *22-septies*. Il punto *22-quater* si occupa dei fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che prima dell'introduzione di tale disposizione erano indicati nella relazione sulla gestione. Si possono definire tali i fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio stesso. Perché se ne tenga conto però, essi devono verificarsi entro la data di redazione del progetto di bilancio di esercizio da parte degli amministratori. I punti *quinquies* e *sexies* riguardano le informazioni da fornire circa il bilancio consolidato e sono applicabili solo nel caso in cui l'impresa sia parte di un gruppo più ampio di imprese che redigono il bilancio consolidato. Infine il punto *septies* impone di esprimersi nella nota integrativa in merito alla destinazione degli utili o di copertura delle perdite, adeguandosi a quanto previsto dai principi IAS.

Una delle più grandi novità introdotte dal decreto 139/15 consiste nell'aggiunta di un nuovo documento tra le componenti del bilancio di esercizio, il rendiconto finanziario.⁶¹ L'art. 2425-ter del Codice Civile definendo la funzione e il contenuto di tale documento, recita: "*Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a*

⁶¹ Art. 2423 Codice Civile.

cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci". Come si evince tale documento risulta essenziale in quanto fornisce informazioni diverse da quelle che si possono leggere nello stato patrimoniale e nel conto economico come ad esempio le variazioni attinenti ai fondi liquidi (nello specifico intendiamo la cassa, conti correnti bancari attivi e tutte le disponibilità immediatamente prelevabili).

Lo stato patrimoniale infatti non mostra le variazioni che hanno avuto un impatto sulla situazione finanziaria dell'impresa, né ne esplica le cause. Solo il rendiconto finanziario quindi garantisce agli organi di governo dell'impresa di comprendere le condizioni di equilibrio finanziario e monetario al termine di un dato esercizio. Tuttavia tale documento non ha ragion d'essere se non è letto in correlazione allo stato patrimoniale e al conto economico. Per redigerlo risultano necessari lo stato patrimoniale di due esercizi, ovvero di quello corrente (anno n) e di quello precedente (anno n-1), e il conto economico dell'anno in corso. Dall'analisi letterale dell'art. 2425-ter suesposto si comprende chiaramente il riferimento a flussi finanziari afferenti a tre aggregati fondamentali: attività operativa, di investimento e di finanziamento. Hanno l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario solamente le società di grandi dimensioni, essendo previsto l'esonero dalla redazione dello stesso per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell'art. 2435-bis) e per le cosiddette micro-imprese (ai sensi dell'art. 2435-ter). Tale ultima categoria è stata introdotta dal decreto in esame, il quale prevede che possono essere definite tali le imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 175.000 €
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 350.000 €
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 5

Si specifica inoltre che le società che rispettano tali limiti dimensionali, oltre ad essere esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, possono non procedere alla redazione della nota integrativa qualora in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 c.c., numeri 9) e 16), così come sono esentate dalla redazione della relazione sulla gestione qualora in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. Il fatto che il Legislatore italiano abbia accolto la categoria delle micro imprese ed abbia previsto per le stesse l'esonero dalla redazione, tra gli altri documenti, del rendiconto finanziario è un chiaro segnale dell'intento alla base della Direttiva n. 2013/34/UE. La stessa infatti si propone, come una delle principali finalità, di ridurre gli oneri amministrativi che per le imprese di più piccole dimensioni potrebbero risultare eccessivamente gravosi. Di grande impatto innovativo è infine la previsione introdotta all'art. 2425-ter c.c., in base al quale risulta necessario indicare, oltre l'ammontare, anche la composizione delle disponibilità

liquide con riferimento sia all'inizio che alla fine dell'esercizio. Tale norma ha l'obiettivo di fornire al lettore del bilancio una sintesi più esaustiva delle disponibilità liquide aziendali.

In conclusione passiamo ad analizzare l'approccio per categorie dimensionali introdotto dal Decreto n. 139/15 in ossequio a quanto disposto dalla Direttiva comunitaria n. 34/2013. In tale ambito si rinviene una differenza tra quanto disposto dalla Direttiva comunitaria ed il nostro ordinamento nazionale; la prima infatti ammette quattro categorie dimensionali (micro, piccole, medie e grandi) mentre il legislatore nazionale ne ha recepite soltanto tre, avendo inglobato la categoria delle medie imprese in quella delle grandi.

Rilevante nel contesto nazionale è innanzitutto l'introduzione della categoria delle micro-imprese che, come già menzionato, sono disciplinate dall'art. 2435-ter del Codice Civile; attraverso tale intervento quindi sono ora previste dall'ordinamento nazionale tre categorie dimensionali, qui sotto riportate con le rispettive soglie dimensionali:

- Micro-imprese (art. 2435-ter c.c.):
 - a) Totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 €
 - b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €
 - c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5
- Piccole imprese (art. 2435-bis c.c.)
 - a) Totale attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 €
 - b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €
 - c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50
- Medie-grandi imprese (definite all'art. 1, paragrafo c) del Decreto n. 139/15):
 - a) Totale attivo dello stato patrimoniale: 20.000.000 €
 - b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 €
 - c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250

L'obiettivo sottostante l'introduzione di tali categorie era quello di alleggerire la disciplina contabile per le micro e piccole imprese, ritenendo che le stesse potessero finire per essere eccessivamente oberate dagli oneri amministrativi viste le loro ridotte dimensioni, e di aumentare il livello quali-quantitativo delle informazioni richieste alle imprese di più grandi dimensioni in virtù della loro operatività. Sulla scia di tale convincimento sono state introdotte una serie di semplificazioni per le imprese di più piccole dimensioni ed una serie di obblighi ulteriori per le imprese più grandi, in merito al numero di documenti da redigere e al loro contenuto. Con riferimento alle micro-imprese, l'art. 2435-ter c.c. spiega che possono considerarsi tali le imprese di cui all'art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio, o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato i limiti dimensionali per le stesse imposti (di cui sopra). Il cenno all'art. 2435-bis c.c. è necessario per indicare le imprese senza titoli quotati in mercati regolamentati. Per tali imprese è previsto l'esonero dalla

redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;⁶² la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico ricalca invece quanto disposto per le piccole imprese all'art. 2435-*bis* c.c.; in questo modo si configura la redazione del bilancio in forma ridotta per le micro-imprese. Inoltre la disciplina prevista per tale categoria di imprese prevede ulteriori “sconti”; non sono tenute, ad esempio, a valutare gli strumenti finanziari derivati secondo il metodo del fair value ed inoltre non si applica alle stesse quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2423 c.c. che impone di derogare qualsiasi disposizione qualora lo si ritenga necessario per pervenire ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione societaria.⁶³

Il Decreto bilanci ha introdotto semplificazioni anche in merito alle piccole imprese, alla luce delle minori necessità informative dei relativi stakeholder e della loro diversa operatività nonché semplificata struttura. Alcune delle norme in tal senso predisposte derivano direttamente dalla Direttiva comunitaria la quale ha previsto il divieto per gli Stati Membri di imporre oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli dalla stessa imposti. In particolare prevede che non sia possibile richiedere alle piccole imprese di redigere ulteriori schemi di bilancio in aggiunta allo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. In conseguenza di ciò è stato riformulato l'art. 2435-*bis* c.c., già in precedenza dedicato la bilancio in forma abbreviata, in modo da operare uno snellimento degli obblighi informativi precedentemente previsti. Il medesimo articolo prevede l'esonero delle piccole imprese per la redazione del rendiconto finanziario nonché della relazione sulla gestione qualora forniscano, in nota integrativa, le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c. numeri 3) e 4). Un altro profilo improntato alla semplificazione è quello che consente alle piccole imprese di continuare a rilevare i titoli al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Tale concessione è ritenuta opportuna in vista delle esigenze informative degli stakeholder di tali imprese, i quali senza dubbio necessitano di un'informativa accurata ma meno sofisticata di quella richiesta dai portatori di interesse di imprese di più grandi dimensioni.

Rimangono invariate invece le semplificazioni riguardo il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, già in vigore prima del Decreto n. 139/15. Tuttavia la redazione del bilancio in forma abbreviata è una facoltà e non un obbligo, di conseguenza le piccole imprese possono anche optare per la redazione in forma ordinaria. La stessa è invece imposta quando per il secondo esercizio successivo abbiano superato due dei limiti dimensionali menzionati al primo comma dell'art. 2435-*bis* c.c.

Infine si passa ad esaminare la disciplina delle grandi imprese così come novellata dal “Decreto bilanci”. Come suesposto tale decreto ha inteso migliorare l'informativa che tali imprese sono tenute ad offrire sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Innanzitutto è stata prevista la redazione obbligatoria del rendiconto

⁶² Per usufruire dell'esonero della nota integrativa devono però indicare in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 c.c. numeri 9) e 16); per usufruire dell'esonero della relazione sulla gestione bisogna indicare in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.

⁶³ Art. 2423 c.c., comma 5: “*Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato*”.

finanziario, documento che fornisce importanti informazioni riguardo la solidità societaria e la gestione finanziaria della stessa, evidenziando le capacità dell'impresa di generare/assorbire risorse finanziarie nello svolgimento della sua attività. Ulteriori novità di rilievo si registrano con riguardo ai criteri di valutazione e rilevazione delle poste in bilancio quali l'introduzione del criterio del costo ammortizzato e della valutazione al fair value. Quest'ultimo criterio permette di valutare le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari derivati in modo da evidenziare in ogni momento la posizione assunta dall'impresa nei confronti dello strumento. La ratio di tale pratica risiede quindi nel voler fornire un'informazione quanto più trasparente ed aggiornata della situazione in cui si trova l'impresa con riguardo a tali strumenti derivati.

È stato poi previsto l'istituto dell'attualizzazione in sede di rilevazione dei crediti e dei debiti, che impone di considerare il "fattore temporale" in modo da rendere omogenei sotto il profilo economico i valori iscritti in bilancio. In tal modo si perviene ad una maggior intellegibilità dell'informativa contenuta nel bilancio da fornire agli stakeholder. Novità di minor rilevanza si registrano in tema del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico che viene ampliato in vista dell'introduzione di istituti quali il costo ammortizzato e il fair value; eliminazione di alcune voci di dettaglio dagli appena citati schemi di bilancio; aggiunta di ulteriori specificazioni nella nota integrativa.

2.5 Il processo di convergenza della normativa nazionale agli IAS/IFRS

Dopo aver ripercorso l'esperienza italiana nel recepire le disposizioni di matrice europea volte al raggiungimento dell'armonizzazione contabile in Europa, si ritiene opportuno delineare il quadro della situazione normativa in Italia, per ciò che attiene la convergenza della disciplina nazionale agli IAS/IFRS. Come analizzato nei precedenti paragrafi, i principi contabili internazionali hanno trovato una prima applicazione in ambito nazionale attraverso il recepimento del Regolamento n. 1606/2002. Tale provvedimento rappresenta un punto di svolta in materia contabile internazionale, recepito dal Legislatore italiano attraverso il d.lgs. n. 38 del 2005 con un atteggiamento piuttosto favorevole. Il Regolamento comunitario aveva infatti introdotto l'obbligo di redigere i bilanci consolidati di società quotate (con titoli negoziati in mercati regolamentati) in conformità agli IAS/IFRS e allo stesso tempo aveva concesso agli Stati Membri la facoltà di estendere, in via obbligatoria o facoltativa, l'adozione di questa normativa anche ai bilanci di esercizio di società quotate e ai bilanci consolidati e di esercizio di altre società. Il legislatore italiano ha ampiamente esercitato la facoltà riconosciutagli, prevedendo l'applicazione, obbligatoria o facoltativa, degli IAS/IFRS per un'ampia gamma di società. Si ricorda infatti che ai sensi dell'd.lgs. n. 38/2005 le società obbligate ad adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio sono state le società cosiddette a rilevanza pubblica (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, banche ed altri intermediari sottoposti a vigilanza), mentre per quanto attiene le società non a rilevanza pubblica ad esse è stata riconosciuta la facoltà di adottarli sia per il bilancio consolidato che per quello di esercizio (escluse le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.).

Dunque la scelta del Legislatore nazionale è stata quella di estendere l'applicazione dei principi contabili internazionali a quante più imprese possibile, così da garantire l'utilizzo di regole contabili contraddistinte da trasparenza e qualità riconosciute a livello internazionale. Per effetto di tale scelta gli IAS/IFRS sono diventati la disciplina di riferimento per le imprese nazionali con rilevanza pubblica, mentre la disciplina codicistica è diventata di default per quelle senza rilevanza pubblica; tuttavia per scongiurare la creazione di ostacoli è stato concesso anche a queste ultime l'adozione facoltativa degli IAS/IFRS. Comincia così ad insinuarsi anche in Italia il convincimento che un unico set di regole applicabile a tutte le categorie di imprese possa non essere la strategia migliore in termini di efficacia; le regole previste per le società quotate è bene siano diverse da quelle di imprese con dimensione ridotta, in quanto diversi sono gli stakeholder di riferimento ed i loro bisogni informativi. In tal senso la normativa nazionale si avvicina molto a quella internazionale, ben accogliendo le istanze europee. Tuttavia alcuni riferimenti ai principi contabili internazionali erano già "entrati" nella disciplina nazionale con riferimento alla nota integrativa: ci riferiamo al d.lgs. 394 del 2003 con il quale è avvenuto il recepimento della direttiva comunitaria 2001/65/CE. Tale provvedimento, anche definito "Direttiva fair value", ha inserito nel Codice Civile l'art. 2427-bis inerente al valore equo degli strumenti finanziari, il quale elenca le informazioni da fornire in nota integrativa riguardo gli strumenti finanziari derivati facendo un chiaro rinvio al comma 9: *"per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato [...] ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea"*. C'è da sottolineare però che il recepimento della Direttiva comunitaria n. 65 è stato attuato con *"modalità estremamente conservatrici"*⁶⁴ dal momento che non è stato previsto né l'obbligo né la facoltà di valutare gli strumenti finanziari al fair value ma è stato sostanzialmente introdotto solamente l'art. 2427-bis c.c. Analogamente contenuto è stato l'impatto della direttiva successiva, la n. 51 del 2003; delle previsioni introdotte dal provvedimento comunitario, il Legislatore italiano ha recepito solamente alcune novità in merito alla relazione sulla gestione.⁶⁵ Come emerge da tale breve e non esaustivo excursus normativo i principi contabili internazionali hanno rivestito nel nostro ordinamento nazionale una funzione meramente definitoria, perlomeno fino al provvedimento che ne ha consentito l'applicazione a tutte le società nazionali (sempre ricordando l'esclusione dal novero di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata).⁶⁶

Di tutt'altra impronta appare invece il d.lgs. 139/2015 emanato dal Legislatore italiano in recepimento della Direttiva comunitaria n. 34/2013. Tale provvedimento ha infatti apportato notevoli modifiche alle disposizioni del Codice Civile e a quelle inerenti il bilancio consolidato, introdotte in Italia dal d.lgs. 127 del 1991. Esaminando le disposizioni del decreto n. 139 si rileva come ci si imbatta sistematicamente in principi di

⁶⁴ Caratozzolo M., *L'introduzione del «fair value» nella IV e VII Direttiva comunitaria: una prima valutazione*, Le Società, n. 11, 2002.

⁶⁵ Come ad esempio l'indicazione dei rischi e delle incertezze a cui l'impresa è esposta, nonché la presentazione di indicatori del risultato finanziario, ma anche relativi all'ambiente e al personale.

⁶⁶ Si fa qui riferimento al d.l.n. 91/2014.

ispirazione, se non di derivazione, degli IAS/IFRS. Il provvedimento contiene norme che riguardano la struttura degli schemi di bilancio così come il contenuto degli stessi e quello della nota integrativa, ma cosa più rilevante, ha introdotto principi di redazione del bilancio significativamente nuovi rispetto al passato. Uno dei primi tratti di matrice squisitamente internazionale rinvenibile nel nostro ordinamento in seguito al Decreto n. 139/15 è senz'altro l'iscrizione degli strumenti finanziari derivati direttamente negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Innanzitutto sono stati inseriti nell'attivo dello stato patrimoniale gli strumenti derivati attivi nella voce "*immobilizzazioni finanziarie*" (B.III.4) e nell'attivo circolante tra le "*attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*" (C.III.5); quelli passivi invece trovano iscrizione nella voce "*fondo per rischi ed oneri*" (B.3). Tali voci trovano contropartita nel conto economico nella macro classe D specificatamente nelle voci D.18.d e D.19.d, rispettivamente dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di strumenti finanziari derivati. Come è logico l'iscrizione dei derivati negli schemi di bilancio ha comportato l'introduzione di un nuovo criterio di valutazione, appunto quello del fair value, all'art. 2426 c.c. numero 11-*bis*. Prima di tale principio in Italia era utilizzato il criterio del costo storico ispirato al principio della prudenza e finalizzato ad evitare che i redattori del bilancio, effettuando sopravvalutazioni, contabilizzassero utili non certi. Tuttavia perseguendo tale finalità e quindi adottando il metodo del costo storico non si perveniva quasi mai al valore corretto in quanto si ignoravano fattori sia interni che esterni all'impresa, i quali incidono sensibilmente sul valore attuale del cespite. Il metodo del fair value, tradotto in italiano con la locuzione "valore equo", impone che la prima rilevazione sia effettuata al costo e che invece nelle successive valutazioni si adotti il criterio summenzionato. Si ritiene che l'introduzione del valore equo come criterio di valutazione nell'ordinamento italiano sia un esempio emblematico del progressivo appiattimento delle disposizioni del Codice Civile ai principi contabili internazionali. Inoltre si riscontra come tale criterio fornisca una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa più veritiera ed attendibile, in quanto maggiormente rappresentativa dei flussi economici e finanziari che interessano l'impresa. L'utilizzo di tale criterio consente all'investitore di usufruire di un'informativa più dinamica e rivolta al futuro, in quanto portatrice di previsioni future reddituali e finanziarie dell'impresa. Tutto ciò migliora la qualità dell'informazione di cui il bilancio è portatore, e quindi si inserisce nel già citato intento della Direttiva n. 2013/34/UE di fornire un'informativa di bilancio migliore sia a livello qualitativo che quantitativo. Il Decreto n. 139/15 ha poi inciso sulla struttura stessa del bilancio, aggiungendo il rendiconto finanziario tra gli strumenti che in senso stretto lo compongono; conseguentemente è stato inserito l'art. 2425-*ter* c.c. interamente dedicato a tale documento. È necessario notare che l'introduzione del rendiconto finanziario non è propriamente un'innovazione di matrice europea in quanto la Direttiva 2013/34/UE all'art. 4 si limita a definire il contenuto minimo del bilancio (composto quindi da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) ed autorizza gli Stati Membri ad imporre alle imprese diverse da quelle di piccole dimensioni ulteriori documenti da includere nella composizione del bilancio. Dunque per comprendere appieno le ragioni di tale innovazione è necessario esaminare quanto contenuto nella Relazione illustrativa del Decreto n. 139/15,

la quale precisa che *“tale documento migliora in modo significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società”*. Nonostante non sia una disposizione di derivazione diretta della Direttiva 2013/34/UE, il rendiconto finanziario era già previsto per i soggetti *IAS adopter* come documento obbligatorio, espressamente ricompreso nello IAS 1 tra i documenti di cui si compone il bilancio, e disciplinato dallo IAS 7; quindi l’introduzione di tale prospetto nel Codice Civile comunque si configura come un avvicinamento da parte della disciplina nazionale a quanto previsto già da tempo dai principi contabili internazionali.

Uno dei principi maggiormente caratterizzanti il sistema IAS/FRS è poi quello della *“prevalenza della sostanza sulla forma”* già recepito dal nostro ordinamento con il Decreto n. 6/2003 in virtù del recepimento della Direttiva comunitaria n. 51/2003. I principi internazionali lo definivano come il precetto secondo cui è necessario che *“le operazioni e gli altri eventi siano rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale”*; nella disciplina nazionale si faceva invece riferimento a tale principio all’art. 2423-bis c.c. n.1, ai sensi del quale nella redazione del bilancio *“deve tenersi conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”*. Tale diversa declinazione, del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nel sistema internazionale e in quello nazionale ha condotto i più a ritenere che l’effettivo rilievo di tale principio nel nostro ordinamento sia stato piuttosto ridotto. Tuttavia il Decreto n. 139/15 ha conferito maggior autorevolezza al principio in esame, laddove ricalca pressoché fedelmente quanto disposto dalla Direttiva 2013/34/UE che al 16esimo considerando specifica che *“la presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell’operazione o dell’accordo sottostanti”*, dando atto, nondimeno, che occorrerebbe *“consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall’obbligo di applicare tale principio”*, opzione questa non recepita dal nostro ordinamento. Quindi in seguito al Decreto bilanci è stato introdotto il comma 1-bis dell’art. 2423-bis c.c. inerente appunto al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Accanto al criterio del fair value, attraverso il Decreto n. 139/15, è stato introdotto (all’art. 2426 c.c. primo comma) nell’ordinamento italiano la valutazione al costo ammortizzato previsto per le immobilizzazioni costituite da titoli, aggi o disaggi su prestiti nonché per crediti e debiti. Tuttavia è previsto l’esonero dall’utilizzo di tale criterio per le imprese che optano per un bilancio in forma abbreviata. Anche tale criterio è *“preso in prestito”* dai principi contabili internazionali, come specificato dallo stesso art. 2426 c.c. che rinvia direttamente a detti principi per la definizione del metodo del costo ammortizzato, disciplinato allo IAS 39. Prima della sua adozione, le commissioni parlamentari ne avevano sconsigliato l’adozione sottolineando come non sembrava essere coerente con l’intento di semplificazione proprio della Direttiva 2013/34/UE; tuttavia nella Relazione illustrativa del Decreto n. 139 si è evidenziato come tale criterio sia obbligatorio solo per le imprese che non presentano i criteri per la redazione del bilancio in conformità agli art. 2435-bis e 2435-ter del Codice Civile. Con ciò si intendeva precisare che il criterio del costo ammortizzato, non essendo obbligatorio per quelle categorie di imprese nei confronti delle quali era rivolto il processo di semplificazione contabile, *“non risulta confliggere con le disposizioni della Direttiva 2013/34/UE che, all’art. 8, consente agli*

Stati Membri di autorizzare o prescrivere la rilevazione, valutazione e l'informativa degli strumenti finanziari secondo le metodologie previste dagli IAS/IFRS”.

In conclusione risulta evidente che il nostro ordinamento, in particolar modo dopo il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, si stia lentamente conformando a quanto previsto dai più significativi IAS/IFRS, introducendo nozioni, principi, criteri di valutazione e prospetti propri degli standards internazionali. Come conseguenza diretta di tale processo di convergenza si riscontra un innalzamento del livello di tecnicismo riflesso sia negli schemi di bilancio che nelle spiegazioni, prettamente narrative, da fornire in nota integrativa. In realtà tale evidenza empirica non ci stupisce, essendo il miglioramento sia qualitativo che quantitativo, uno degli obiettivi perseguiti dalla citata Direttiva contabile europea. Obiettivo da bilanciare, come più volte sottolineato, con l'aggravio di oneri amministrativi che da un tale obiettivo potrebbe derivare a causa di un'informativa che raggiunge un più profondo grado di dettaglio. In tale contesto si inseriscono una serie di istituti introdotti dal Decreto n. 139/15 proprio con l'obiettivo di bilanciare le istanze provenienti da criteri di matrice internazionale con le esigenze effettivamente pratiche che le imprese si trovano a dover affrontare.

Si fa particolare riferimento al principio della rilevanza, disciplinato all'art. 2423 c.c., che ha l'obiettivo di mitigare l'applicazione di criteri che a volte sembrano manifestamente contrari ai propositi di semplificazione. Funzione analoga sembrano ricoprire le categorie dimensionali che identificano le imprese a cui è consentito redigere il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese, la cui informativa di bilancio è limitata a soli due schemi.

CAPITOLO 3: IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

3.1 Il primo passo nel processo di armonizzazione contabile tedesco: il BiRiLiG

In questo capitolo procederemo ad analizzare come il processo di armonizzazione contabile sviluppatosi in ambito europeo si è declinato nei Paesi più importanti d'Europa: Francia, Germania ed Inghilterra. La scelta è ricaduta su questi Paesi per svariate ragioni: si è ritenuto opportuno analizzare il caso francese vista la vicinanza che si riscontra con l'Italia, sia a livello geografico che culturale. La Francia infatti, essendo un Paese basato sulla civil law come l'Italia, presenta una serie di punti di contatto con l'ordinamento nazionale. L'Inghilterra è stata selezionata, oltre che per la sua importanza sociale ed economica, secondo un ragionamento speculare ma "inverso" rispetto a quello fatto per la Francia: il mondo anglosassone, di matrice common law, è quello che più si allontana dai precetti contabili che si è soliti riscontrare in Italia, ed è dunque stato scelto per comprendere come il processo di armonizzazione si sia sviluppato in un ordinamento per così dire "lontano" da quello italiano. Infine la scelta della Germania appare piuttosto "scontata" considerato il ruolo ed l'importanza economica rivestita da tale nazione nel contesto europeo. Inoltre si è ritenuto imprescindibile includerla nell'ambito di analisi in virtù dell'influenza che ha esercitato nell'emanazione di una delle prime Direttive comunitarie in materia di armonizzazione, la IV Direttiva. A tal proposito il gruppo di studiosi predisposto in occasione di tale direttiva comunitaria era presieduto da Wilhelm Elmendorff, un noto revisore contabile tedesco, che ha impostato il lavoro sulla base del "*Companies Act*" (*Das Aktiengesetz*) tedesco datato 1965 dal quale si evince che "*il bilancio di esercizio deve fornire ai terzi una visione più possibile sicura, nel rispetto delle regole di valutazione e di forma espositiva, della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società*". Il progetto di Direttiva congeniato da tali studiosi si configurava essenzialmente come una revisione dei principi contabili nazionali tedeschi, i cosiddetti GoB (*Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung*); era quindi inevitabile che i principi tedeschi esercitassero un'influenza considerevole nella definizione del contenuto della IV Direttiva. Tale Direttiva sul bilancio di esercizio è stata attuata in Germania il 19 dicembre 1985 attraverso il "*Bilanzrichtliniengesetz*" (*BiRiLiG, Accounting Directives Act*); prima di tale intervento non esisteva in Germania una disciplina organica inerente i conti annuali delle imprese poiché la normativa era divisa in base al tipo di imprenditore: esisteva la disciplina delle società per azioni (*Aktiengesetz*), una per le grandi imprese, ma mancava quella per le imprese di più piccole dimensioni come le cosiddette "GmbH", le tipiche società tedesche a responsabilità limitata.⁶⁷

Tuttavia all'interno del Codice del Commercio, noto in Germania con il nome di "*Handelsgesetzbuch*" (*HGB*) per essere il codice che contiene la quasi totalità di norme in merito alla redazione del bilancio, erano presenti sette paragrafi circa la tenuta delle scritture contabili per i commercianti. Dunque il Codice di Commercio

⁶⁷ La "*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*", abbreviata GmbH, cioè la società a responsabilità limitata tedesca (S.r.l. tedesca) è oramai da molti anni senza dubbio la forma societaria giuridica prediletta in tutta la Germania.

rappresentava la normativa di riferimento per i commercianti e per le società di persone, mentre le società per azioni seguivano le disposizioni contenute nell'*Aktiengesetz* del 1965, le quali sottolineavano la necessità di redigere il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico. La legge che ha attuato la IV Direttiva Comunitaria in Germania, che ha proceduto ad adottare anche la VII e VIII Direttiva, ha comportato una serie di innovazioni rispetto alla normativa previgente che hanno interessato in maniera particolare il Codice di Commercio. Quest'ultimo infatti ha subito una prima grande revisione in occasione del recepimento di tali direttive. Innanzitutto si rileva come sia stato modificato lo scopo del Codice di Commercio: dal momento che la IV Direttiva riguardava le società di capitali, la sua attuazione in Germania ha comportato l'estensione della disciplina contabile anche alle GmbH ed anche a tutti i commercianti. Di conseguenza la previgente e frammentata disciplina è stata racchiusa nel nuovo terzo libro del Codice di Commercio intitolato "*dei libri commerciali*" e concernente la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio d'esercizio, la disciplina dei gruppi societari ed il bilancio consolidato, il controllo legale dei conti e pubblicità dei documenti contabili. Il libro terzo contiene inoltre diversi titoli, il primo dei quali intitolato "*disposizioni per tutti i commercianti*" nel quale, al paragrafo §238, sono delineati gli obblighi contabili che ogni commerciante è tenuto a rispettare. Nello specifico ciascun commerciante ha l'obbligo di tenere libri contabili in modo da evidenziare le sue attività commerciali e la composizione del suo patrimonio seguendo i principi di un'ordinata contabilità. I libri contabili devono essere strutturati in maniera tale che un terzo esperto ne possa trarre, in un ragionevole arco di tempo, una chiara panoramica delle transazioni commerciali e della situazione patrimoniale e finanziaria della società.⁶⁸ Il *Bilanzrichtliniengesetz*, la legge di recepimento della IV Direttiva comunitaria in Germania ha poi riservato l'introduzione di una serie di principi di derivazione internazionale alle sole società di capitali. Tra i principi in questione menzioniamo il "*true and fair view*", la forma dello stato patrimoniale e del conto economico, la relazione sulla gestione e alcune disposizioni integrative sulla valutazione degli elementi patrimoniali, tutti contenuti nel titolo secondo del terzo libro, denominato "*disposizioni integrative per le società di capitali*". Tra le varie opzioni di stato patrimoniale e conto economico che la Direttiva comunitaria proponeva, la Germania ha accolto un modello unico di stato patrimoniale a sezioni contrapposte previsto al paragrafo §265 del Codice del Commercio mentre per il conto economico sono stati recepiti due schemi in forma scalare consentendo quindi di redigere tale documento sia in conformità al criterio di destinazione del costo (ricavi-costi del venduto) sia seguendo il criterio della natura del costo (valore della produzione-costi della produzione) previsti al paragrafo §275. Per ciò che concerne invece i criteri di classificazione delle voci nell'attivo e nel passivo si riscontrano due metodi diversi: nell'attivo la distinzione fondamentale è quella tra attività correnti e fisse, a cui poi si aggiungono valori che scaturiscono dall'applicazione del principio della competenza economica, caposaldo per la tenuta di una corretta contabilità anche nell'ordinamento tedesco. Per il passivo invece si possono distinguere le macro classi del patrimonio netto, gli accantonamenti e i debiti.⁶⁹

⁶⁸ Par. §238, comma 1, HGB.

⁶⁹ Rusconi G. (a cura di), *Bilanci in Europa*, Edizioni Il Sole 24 Ore, 1999.

Con riferimento all'allegato al bilancio (la nota integrativa) il paragrafo §284 prescrive di riportare in tale documento tutte le indicazioni che sono previste per le singole voci di stato patrimoniale e conto economico; nello stesso documento devono trovare inoltre iscrizione anche tutte le disposizioni che il redattore ha liberamente scelto di non rappresentare nello stato patrimoniale o nel conto economico. La nota integrativa viene descritta dal paragrafo §264, comma 2 come il documento nel quale fornire ulteriori informazioni idonee a ripristinare una rappresentazione veritiera e corretta, nel caso in cui alcune delle disposizioni contenute negli ulteriori due schemi di bilancio siano inadeguate a tal fine. Nel recepire la IV Direttiva comunitaria sono stati inseriti o ribaditi alcuni principi generali di redazione del bilancio al paragrafo §252 dell'HGB, tra cui ricordiamo:

- Il principio di identità (*Das Bilanzidentitätsprinzip*) previsto dal primo comma punto n.1, il quale implica che i valori di bilancio di un determinato esercizio devono coincidere con i valori di apertura dell'esercizio successivo, il che a sua volta impone la continuità dei criteri di valutazione.
- Il principio della continuità aziendale (*Das Fortführungsprinzip*) previsto dal primo comma punto n.2, anche conosciuto come principio di "going concern" il quale implica che la valutazione delle poste in bilancio si basi sulla continuità dell'attività aziendale, purché non sia in contrasto con le condizioni effettive e giuridiche.
- Il principio di divieto di compensazione delle partite (*Das Abschlusstuchtagsprinzip*) inserito nel punto 3 del primo comma, il quale implica la rappresentazione in bilancio di ogni voce singolarmente.
- Il principio di prudenza (*Das Vorsichtsprinzip*) previsto al numero 4 del primo comma, che obbliga a considerare nella valutazione delle poste di bilancio tutti i possibili rischi che si potrebbero verificare anche se divenuti noti solo dopo la chiusura dell'esercizio e solamente gli utili che si sono realizzati alla data di stesura del bilancio.
- Il principio di competenza (*Das Periodisierungsprinzip*) iscritto al numero 5 del primo comma, che obbliga a rilevare tutti i costi e i ricavi riferiti all'esercizio a prescindere dalle manifestazioni finanziarie già avvenute o che devono ancora avvenire.
- Il principio di continuità dei criteri di valutazione tra un esercizio e quello successivo (*Das Methodensteigkeitsprinzip*) inserito al punto numero 6 del primo comma.

Infine il secondo comma del paragrafo §252 dispone che è possibile derogare i principi elencati nel primo comma solo in casi eccezionali e giustificati. Di particolare interesse risulta essere l'introduzione del principio della "true and fair view" all'interno dell'ordinamento tedesco. Il paragrafo §264 del Codice di Commercio prevede che "Il bilancio d'esercizio delle Società di capitali deve fornire, osservando i principi di un'ordinata contabilità, un quadro corrispondente alle reali condizioni della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di tale società. Se particolari circostanze fanno sì che il bilancio d'esercizio non sia in grado di esprimere un quadro delle reali condizioni nel senso della frase precedente, devono effettuarsi specifiche indicazioni nell'allegato". Da

tale enunciato si rileva subito la differenza in termini di adozione di tale principio da parte del legislatore tedesco; quest'ultimo infatti nella traduzione del concetto di "*true and fair view*" sembra ignorare la parte inerente alla rappresentazione "leale" in quanto viene imposto esclusivamente un quadro "*corrispondente alle reali condizioni della situazione patrimoniale e finanziaria*". Tale impostazione quindi, pur riportando il concetto di verità, sembra trascurare l'ulteriore concetto di rappresentazione leale, restando comunque sottinteso, secondo la dottrina, a quanto iscritto all'interno del paragrafo §264 in quanto un quadro corrispondente alle condizioni reali non può che risultare leale e non manipolato. Come già sottolineato il principio del "*true and fair view*" viene esplicitato solo in relazione alle società di capitali; tuttavia a ben vedere alcuni studiosi lo considerano indirettamente riferito anche alla totalità dei commercianti se si considera quanto contenuto nel paragrafo §238 del Codice di Commercio.⁷⁰ In conclusione in seguito al recepimento della IV Direttiva comunitaria in Germania le norme circa la predisposizione del bilancio sono rappresentati dai GoB e dai paragrafi che vanno dal §246 al §256 dell'HGB nonché i paragrafi dal §265 al §289 per le società di capitali. Nel recepire la IV Direttiva inoltre sono state accolte istanze anche in riferimento alla redazione dei bilanci consolidati; in particolare il paragrafo §294 del Codice di Commercio prescrive che la società capogruppo e tutte le controllate devono essere ricomprese nel bilancio consolidato a meno che non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo §296 che prevede una serie di casi di esonero di inclusione di una società nel bilancio consolidato.

3.2 L'adozione degli IAS/IFRS in Germania: il BilMoG

L'adozione di una visione internazionale in materia contabile si è resa necessaria in Germania per la prima volta in occasione della quotazione sul NYSE della società tedesca *Daimler Benz* avvenuta nel 1993. Tale evento ha comportato infatti l'obbligo per tale società di redigere un bilancio anche in conformità agli US GAAP, in aggiunta a quello redatto secondo le norme contabili nazionali; la quotazione imponeva infatti che la Daimler si dotasse di un bilancio comprensibile agli investitori del mercato in cui aveva scelto d'entrare, ovvero quello americano. La predisposizione di un doppio bilancio, uno per il mercato statunitense ed uno per il mercato nazionale, ha fatto sorgere non pochi dibattiti in merito alla possibilità di aprire l'ordinamento tedesco contabile al recepimento degli IAS/IFRS. Tuttavia nel 2004 la Germania ha accolto i principi IAS/IFRS, in recepimento di quanto disposto dal Regolamento comunitario 1606/2002, attraverso l' "*Accounting Law Reform Act*" in tedesco chiamata "*BilanzRechtsreFormGesetz*" (BilReG). Tale provvedimento ha ricodificato le opzioni concesse agli Stati Membri rendendole opzioni rivolte alle singole imprese, prevedendo l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate. Per la redazione del

⁷⁰ "Ogni commerciante è obbligato a tenere libri ed a rendere evidenti in essi le sue operazioni gestionali e la situazione del suo patrimonio in conformità ai GoB (...) la contabilità deve essere tenuta in modo tale che possa fornire ad un terzo competente, nell'arco di tempo considerato, un'immagine dei fatti amministrativi e della situazione dell'impresa".

bilancio di esercizio continuavano a rimanere in vigore le norme previste dal Codice di Commercio, così come stabilito con il recepimento della IV Direttiva comunitaria. Inoltre si dispose, per le società che non godevano di autonomia patrimoniale perfetta, come ad esempio quelle a responsabilità illimitata dell'imprenditore o del socio, che le stesse non fossero tenute ad adottare né le disposizioni della IV Direttiva né i principi contabili internazionali, dovendo semplicemente redigere il bilancio, anche detto rendiconto dell'esercizio, in cui appunto far risultare i fatti di gestione avvenuti nell'arco del periodo amministrativo considerato. Pertanto l'applicazione tra principi contabili internazionali e nazionali in Germania, in seguito al recepimento del Regolamento comunitario 1606/2002, risultava come segue nella tabella:

	Bilancio individuale	Bilancio consolidato
Impresa con responsabilità illimitata individuale o collettiva	Rendiconto dell'esercizio anche non in conformità a quanto disposto dalla IV Direttiva CEE	-
Imprese con responsabilità limitata	In conformità alla IV Direttiva CEE	Applicazione IV Direttiva CEE oppure IAS/IFRS
Imprese quotate	In conformità alla IV Direttiva CEE	Applicazione IAS/IFRS

Come è comprensibile, l'applicazione dei principi contabili internazionali ha richiesto non pochi adattamenti all'interno della disciplina contabile, effettuati attraverso l'approvazione della *Bilanz Modernisierungs Gesetz (Direttiva di modernizzazione della disciplina contabile)*, detta BilMoG approvata definitivamente nel 2009 dopo un lungo iter di aggiustamenti durato circa due anni, con applicazione a partire dai bilanci del 2010. Gli obiettivi perseguiti attraverso tale provvedimento sono stati essenzialmente due: la riduzione dei costi che le imprese si trovano a dover sostenere per la redazione del bilancio e il miglioramento quali-quantitativo dell'informativa fornita attraverso il bilancio. Tra le novità apportate da tale provvedimento, considerato la più importante riforma di modernizzazione contabile tedesca, ricordiamo:

- I piccoli commercianti, comprese le società di persone ed imprese individuali, possono essere esentati dall'obbligo di tenuta della contabilità generalmente in vigore ai sensi del paragrafo §241 dell'HGB qualora il loro fatturato non superi 500.000 € e il loro utile sia inferiore od uguale a 50.000€ per due esercizi consecutivi.
- Aumento del 20% dei limiti dimensionali disciplinati al paragrafo §267 dell'HGB, attraverso i quali si procede a categorizzare le imprese come grandi, piccole o medie. In tal modo si sono favorite le

imprese di più piccole dimensioni in modo da esonerarle da una contabilità eccessivamente gravosa.

- Di converso si è proceduto a ribadire e rafforzare gli obblighi di trasparenza in materia contabile delle società con accesso al mercato dei capitali; con queste ultime si intendono le società che emettono titoli all'interno di un mercato organizzato ai sensi del paragrafo §2, sezione 5 del “*German Securities Trading Act*” oppure se tale società ha richiesto l'ammissione di titoli per la negoziazione in un mercato organizzato.⁷¹ Per tali società è previsto l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
- Viene abolito il principio di “rilevanza inversa”. Tale innovazione rappresenta un cambiamento davvero notevole, per meglio comprendere il quale è necessario partire dal principio di “*Maßgeblichkeitsprinzip*”, di difficile traduzione ma che in inglese si indica con il termine “*congruence principle*”. Tale concetto impone che i principi di corretta ed ordinata contabilità presenti appunti nell'HGB siano applicati anche nella preparazione del bilancio fiscale. Di conseguenza tale principio statuisce che qualora esista la stessa opzione all'interno dei requisiti di bilancio e fiscali, la scelta fatta in bilancio diventa norma anche per il rendiconto fiscale, a meno che la legge tributaria non preveda diversamente. È evidente che tale interconnessione tra fiscalità e contabilità poteva comportare problemi non trascurabili: consentendo l'applicazione di principi puramente fiscali al bilancio commerciale, spesso si verificava che i valori iscritti in bilancio non rispecchiassero il loro valore effettivo, ma riportassero un ammontare notevolmente inferiore rispetto a quello che si sarebbe registrato in conformità alle sole regole contabili.
- Iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali dei costi di sviluppo ma non di quelli di ricerca e pubblicità.
- Iscrizione delle immobilizzazioni immateriali prodotte internamente, come licenze, brevetti e *know how*, al loro costo di sviluppo, permettendo così di essere capitalizzate.
- L'ammortamento non programmato delle immobilizzazioni viene consentito soltanto se è probabile una perdita durevole di valore.
- Si è proceduto ad inserire, nel Codice di Commercio, il paragrafo §256a il quale disciplina l'iscrizione di valori in valuta diversa da quella tedesca; tale disposizione stabilisce che alla data di riferimento del bilancio le attività e le passività denominate in valuta estera devono essere convertite al tasso di cambio a pronti medio.
- Obbligo per gli istituti finanziari di valutare gli strumenti finanziari quali azioni ed obbligazioni, nella misura in cui sono detenuti nel portafoglio per la negoziazione, al loro valore equo.
- Sostanziale cambiamento nella misurazione delle passività pensionistiche. Precedentemente al BilMoG era comunemente accettato che le passività pensionistiche calcolate ai fini fiscali fossero utilizzabili anche nella contabilità commerciale. Tuttavia le regole fiscali in merito sono piuttosto restrittive, non prevedendo ad esempio eventi futuri di natura incerta come un aumento di stipendio, e

⁷¹ Paragrafo §264d, HGB.

questo conduceva a sottostimare la responsabilità che effettivamente l'impresa si assume nei confronti del lavoratore in merito al trattamento pensionistico. Per tali ragioni si è ritenuto opportuno passare a metodi di valutazione basati su flussi di cassa attesi sotto ipotesi economicamente ragionevoli, avvicinando così la normativa nazionale tedesca a quanto previsto dagli IAS/IFRS (IAS 19) e rendendo le valutazioni più realistiche.

Da quanto finora analizzato in merito al BilMoG è evidente come tale provvedimento trovi la sua ratio nell'avvicinamento dei principi contabili tedeschi e del Codice di Commercio a quanto disposto dagli IAS/IFRS, senza perdere di vista però l'obiettivo di semplificazione per le piccole imprese. In virtù di quest'ultima finalità non è stata prevista l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali per i bilanci di esercizio delle imprese non quotate, essendo considerata un'opzione eccessivamente onerosa rispetto ai fabbisogni informativi degli stakeholder di tali tipologie di imprese. Dall'analisi fin qui svolta si ritiene che la legge tedesca abbia trovato una sorta di compromesso tra la disciplina del Codice di Commercio e gli IAS/IFRS, cercando di conciliare due istanze: la necessità di procedere ad una modernizzazione della normativa contabile previgente in modo da adeguarsi a quanto previsto in ambito internazionale senza però rinunciare ai principi fondamentali formalizzati dalla dottrina economico-finanziaria tedesca nell'arco degli anni. Con riferimento a tali postulati si rileva in particolare la volontà, da parte del legislatore tedesco, di preservare l'obiettivo fondamentale riconosciuto al bilancio, ovvero la determinazione dell'utile distribuibile al fine di mantenere l'integrità del capitale di funzionamento.

3.3 Il processo di recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il BilRUG Act

La Direttiva 2013/34/UE è stata recepita in Germania con il provvedimento chiamato BilRUG, approvato dal Consiglio Federale il 10 luglio 2015, in seguito all'esito positivo della consultazione del *Bundestag* al riguardo. Il BilRUG prevede modifiche principalmente al Codice di Commercio (HGB), all'AktG, il codice di riferimento delle società per azioni ed infine al GmbHG, contenente le norme da applicare alle società a responsabilità limitata.

La modifica più importante apportata al Codice di Commercio è quella inerente le soglie monetarie utilizzate per categorizzare le imprese in piccole, medie e grandi. In particolare ci riferiamo alla nuova versione del paragrafo §267 che delinea le seguenti soglie dimensionali:

- Le piccole società sono quelle che non superano almeno due delle tre soglie qui riportate per due esercizi consecutivi:
 - 1) Totale dell'attivo pari a 6.000.000 €
 - 2) Ricavi derivanti dalle vendite pari a 12.000.000 €
 - 3) Lavoratori in media occupati durante l'anno pari a 50
- Le medie imprese sono quelle che superano almeno due delle caratteristiche previste per le piccole

società, ma che in ciascun caso non superano almeno due delle seguenti soglie per almeno due esercizi consecutivi:

- 1) Totale dell'attivo pari a 20.000.000 €
 - 2) Ricavi derivanti dalle vendite pari a 40.000.000 €
 - 3) Lavoratori in media occupati durante l'anno 250
- Le grandi imprese sono infine tutte quelle che superano almeno due delle soglie dimensionali previste per le medie imprese.

Si specifica inoltre, al comma 4a del medesimo paragrafo, che il totale dell'attivo ricomprende le voci dalla macro classe A alla E del paragrafo §266 comma 2. Un aspetto parzialmente collegato a quanto detto per le categorie dimensionali è la nuova definizione di "ricavi" fornita dal paragrafo §277: *"I ricavi comprendono i proventi della vendita e del noleggio o del leasing di prodotti nonché la fornitura di servizi della società, al netto delle dovute deduzioni e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di altre imposte direttamente collegate al fatturato"*. Tale nuova definizione interessa in qualche modo anche il concetto di categorie dimensionali essendo i ricavi uno dei tre criteri utilizzati per definirle. In seguito al BilRUG è stata inoltre eliminata la sezione degli oneri e dei proventi straordinari dal conto economico, in sua sostituzione viene però imposto dal paragrafo §285, numero 31 di indicare nella nota integrativa gli oneri e i proventi di importanza ed entità eccezionale. In merito alle principali novità riguardanti la nota integrativa si rileva un trend di generale ampliamento degli obblighi informativi da adempiere attraverso tale documento, diretta conseguenza della loro diminuzione nello stato patrimoniale e al conto economico. Ricordiamo solo alcune delle nuove informazioni contenute nella nota integrativa: tutti i dati che fanno riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico devono essere presentati nell'ordine in cui appaiono in tali documenti;⁷² sono ora riportati nella nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione tutti i fatti avvenuti in seguito alla chiusura dell'esercizio con indicazione della natura e delle conseguenze sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa;⁷³ si riporta inoltre la destinazione dell'utile di esercizio; si deve indicare il periodo di ammortamento dell'avviamento acquisito a titolo oneroso;⁷⁴ infine è imposta una peculiare descrizione dei rischi e dei benefici, nonché della conseguenza finanziaria associata ad operazioni di cui non è fatta menzione nello stato patrimoniale.⁷⁵ Di notevole importanza è anche quanto disposto dal BilRUG in merito all'avviamento: tale fattispecie dovrà essere ammortizzata secondo vita utile, stimata sulla base del tempo di recupero dello stesso. In casi eccezionali è consentito tuttavia ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi i dieci

⁷² Paragrafo §28°, numero 1 HGB.

⁷³ Paragrafo §285, numero 33 HGB.

⁷⁴ Paragrafo §285, numero 13 HGB.

⁷⁵ Paragrafo §285, numero 3 HGB.

anni.⁷⁶ Infine anche nell'ordinamento tedesco è stata ribadita l'esistenza della categoria delle micro imprese, definite al paragrafo §267: sono definite tali le imprese che non superano, per due esercizi consecutivi, almeno due delle seguenti soglie:

- Totale attivo pari a 350.000 €
- Ricavi derivanti dalle vendite pari a 700.000 €
- Dipendenti in media occupati durante l'esercizio pari a 10

3.4 Il processo di convergenza tra i principi contabili tedeschi e gli IAS/IFRS

Dall'analisi appena svolta circa le principali novità introdotte nell'ordinamento contabile tedesco in seguito al recepimento della Direttiva 2013/34/UE, è possibile dedurre che il Legislatore tedesco abbia esercitato le opzioni a lui concesse in maniera piuttosto contenuta. In Germania infatti, a differenza ad esempio del caso italiano analizzato nel precedente capitolo, si è cercato di recepire soltanto le opzioni che era strettamente necessario applicare in ambito nazionale, adottando un atteggiamento alquanto "conservativo". Permangono dunque notevoli differenze tra i due ordini di principi, anzitutto di tipo generale. Un bilancio redatto in conformità a quanto disposto dall'HGB assume una determinata configurazione in funzione del suo scopo, ovvero quello di determinare il profitto realizzato nell'arco dell'esercizio; lo scopo sotteso ad un bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS è invece quello di mostrare il fair value degli asset posseduti dall'impresa. Dalla diversità degli scopi ne conseguono due strutture completamente diverse tra loro: i principi contabili internazionali non impongono una specifica struttura da seguire pedissequamente, il Codice di Commercio invece, al paragrafo §266, impone una rigida formattazione del bilancio. Si sottolinea inoltre che il bilancio redatto secondo l'HGB ha come destinatario ideale la figura del creditore, quello redatto in conformità agli IAS/IFRS invece è rivolto principalmente agli investitori. Per quanto riguarda i singoli istituti sembra essere stata recepita fedelmente la disciplina volta alla semplificazione degli oneri amministrativi per le società di piccole dimensioni, essendo infatti previsto l'esonero per le stesse dall'obbligo di revisione contabile e l'esonero per i piccoli gruppi dall'obbligo di redigere i bilanci consolidati. In ambito internazionale, è stata ricercata soprattutto per le piccole imprese un'armonizzazione completa, testimonianza il fatto che gli Stati Membri, tra cui quindi anche la Germania, non dispongono più della facoltà di richiedere, a tale tipologia di impresa, ulteriori informazioni che vadano al di là dell'ambito di applicazione della Direttiva, a meno che non si tratti di informazioni concernenti le imposte. Di notevole importanza è inoltre il recepimento del concetto di rilevanza, già implicitamente presente nei GoB tedeschi tra i principi da seguire per la tenuta di una corretta contabilità. Non sembra invece essere stata recepita, se non per gli istituti finanziari, la disciplina al fair value degli strumenti finanziari, in particolare dei derivati. In generale si ribadisce la tendenza del Legislatore tedesco a preservare i principi insiti nella tradizione contabile antecedente le Direttive di matrice comunitaria. Questo

⁷⁶ Paragrafo §253, numero 3 HGB.

fenomeno è dovuto soprattutto alla natura dei principi contabili tedeschi, che si presentano come regole generalmente valide ed accettate, ma a volte non esplicitamente codificate. Questa loro connotazione ne ha reso l'applicazione talmente radicata nella prassi contabile che il processo di adeguamento alle regole internazionali risulta più faticoso, incontrando numerose resistenze.

3.5 L'Inghilterra ed il recepimento della IV Direttiva comunitaria

Come specificato nell'introduzione, si è scelto di analizzare il processo di armonizzazione contabile inglese soprattutto in virtù delle differenze che l'ordinamento contabile di tale nazione presenta rispetto a quello italiano, essendo il primo di matrice common law ed il secondo civil law. Senza dubbio l'Inghilterra ha ricoperto un ruolo non indifferente nell'emanazione dei principi contabili internazionali, essendo molti tra questi di diretta derivazione anglosassone, primo fra tutti il principio di “*true and fair view*”, cuore della disciplina contabile contenuta nella IV Direttiva comunitaria. Prima di analizzare il recepimento di tale Direttiva all'interno dell'ordinamento inglese appare opportuno sintetizzare, in maniera non esaustiva, il sistema di regolamentazione del bilancio ed i principali organismi chiamati ad emanare tali principi: la Company Act emanata dal Parlamento e i Principi contabili statuiti dal Financial Reporting Council (FRC). La Company Act è la legge fondamentale su cui si basano i principi base seguiti dalle società e disciplina, dal punto di vista del bilancio, i seguenti aspetti:

- Forma e contenuto del bilancio societario
- I criteri di valutazione da utilizzare
- La pubblicazione dei bilanci
- Le regole applicabili ai revisori

I Principi contabili emanati dal FRC sono chiamati “*Financial Reporting Standards*” (FRS)⁷⁷; tale organo opera come un “*independent regulator*” di natura privata ed è formato da tre organi ausiliari: l'Accounting Standard Board, l'Urgent Issues Task Force che interviene fornendo spiegazioni in merito a problematiche contabili per le quali non esistono ancora standard di riferimento ed infine il Financial Reporting Review Panel che svolge funzioni di controllo. Il Financial Reporting Council opera assumendosi responsabilità nell'ambito della corporate governance e del reporting con l'obiettivo di fornire standard di elevata qualità e trasparenza e nello svolgimento della sua attività è assistito dal cosiddetto Corporate Reporting Council il quale, in collaborazione con l'Accounting e il Reporting Policy Team, è responsabile dell'emanazione dei principi contabili; svolge inoltre una funzione di analisi e commento delle proposte contabili di matrice internazionale interfacciandosi con l'EFRAG.

Tornando al principio della “*true and fair view*”, si sottolinea come esso sia rinvenibile nel Companies Act del 1985, *Schedule 4*, attraverso il quale l'Inghilterra ha recepito la IV Direttiva comunitaria, alla sezione 228

⁷⁷ Il Financial Reporting Council ha sostituito nel 2012 l'ASB (Accounting Standard Board) precedentemente incaricato per l'emanazione dei principi contabili inglesi.

(2) dove si legge: “*The balance sheet shall give a true and fair view of the state of affairs of the company as at the end of the financial year; and the profit and loss account shall give a true and fair view of the profit or loss of the company for the financial year*”. Come previsto dal provvedimento comunitario, il testo della sezione 228 del Companies Act continua al punto 4 laddove impone alle imprese di inserire informazioni aggiuntive nell’allegato al bilancio qualora le informazioni contenute nello stato patrimoniale (*balance sheet*) e nel conto economico (*profit and loss account*) risultino insufficienti per pervenire ad una rappresentazione rispondente a quanto espresso dal paragrafo n. 2 della sezione 228; analogamente, se in casi eccezionali il rispetto di alcuni principi generali non permette di assicurare una “*true and fair view*” il redattore del bilancio è autorizzato a discostarsi da tali disposizioni e fornire nella nota integrativa le dovute spiegazioni. Quest’ultima prescrizione sottolinea ancora una volta l’importanza di tale principio considerato, anche e soprattutto in Inghilterra, come un principio di portata fondamentale. Tra gli altri principi recepiti dalla IV Direttiva possiamo ricordare quello della “chiarezza” nell’esposizione delle voci, perseguito autorizzando raggruppamenti qualora ciò possa rendere più chiaro e comprensibile il contenuto del bilancio.⁷⁸ Sempre con lo scopo di facilitare la comprensione e la lettura del bilancio si impone di riportare i valori delle voci corrispondenti all’anno precedente e, nel caso in cui i due ammontare non risultino comparabili, è richiesto di modificare quello dell’anno precedente e darne spiegazioni nella nota integrativa. I principi fondamentali da seguire nella redazione del bilancio sono poi annoverati nella Parte II della *Schedule 4*, denominata “*Accounting Principles and Rules*”; questa sezione comprende, come è facile immaginare, anche il principio del “*going concern*” specificatamente all’articolo 10; l’articolo successivo è invece dedicato al principio di invarianza dei principi contabili tra un esercizio e quello successivo (*consistency*). L’art. 12 concerne il “principio di prudenza” secondo cui solo i ricavi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio possono essere iscritti in bilancio, mentre è necessario riportare sia le perdite verificatesi che quelle probabili. L’art. 13 è dedicato al “principio di competenza” secondo cui, a prescindere dalla data in cui l’eventuale incasso o pagamento avverranno, se tali eventi sono accaduti nell’esercizio a cui il bilancio è riferito è doveroso farne menzione nel bilancio. Infine l’art. 13 impone il divieto di compensazione delle partite per cui elementi eterogenei ricompresi in una singola voce devono essere valutati separatamente. Per quanto riguarda la forma e la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, la IV Direttiva proponeva due varianti per il primo e quattro per il secondo; era rimessa ad ogni Stato Membro la decisione di quali schemi recepire ed era altresì concessa la possibilità di recepirli tutti in modo tale da lasciare alle società un’ampia varietà di scelta. L’Inghilterra infatti nella Sezione 4 contenuta nel Companies Act, ha proposto due schemi per lo stato patrimoniale (a sezioni contrapposte o in forma scalare) e quattro schemi di conto economico (per natura o per destinazione, in forma scalare o a sezioni contrapposte). Sono state recepite fedelmente anche le disposizioni riguardo la valutazione delle immobilizzazioni, laddove è previsto che siano valutate al costo di acquisto o di produzione; si deve procedere inoltre ad una svalutazione nel caso in cui la vita utile di tale immobilizzazione sia limitata nel tempo, in modo da ammortizzare

⁷⁸ Schedule 4, number 3, (4), Companies Act 1985.

sistematicamente il valore di tali beni durante il periodo di loro utilizzazione. Il costo di produzione e quello di acquisto sono poi determinati dall'art. 26, che recepisce quanto contenuto nell'art. 35 della IV Direttiva comunitaria; si perviene ad una stima del costo di produzione aggiungendo all'ammontare effettivamente speso per la produzione, qualsiasi spesa accessoria come quella di materie prime e tutti i costi direttamente imputabili al prodotto considerato; il prezzo di acquisto invece si ottiene aggiungendo al costo effettivamente pagato qualsiasi altra spesa che possa, anche indirettamente, riguardare il prodotto in questione. Di minor importanza risultano poi le indicazioni da fornire nella nota integrativa. Sono queste le principali novità apportate dal recepimento della IV Direttiva comunitaria, la quale ha avuto il fondamentale ruolo di introdurre per la prima volta concetti di derivazione internazionale nell'ordinamento inglese, nonostante molti dei concetti introdotti risultassero già presenti nella normativa anglosassone, primo fra tutti il già citato principio della *"true and fair view"*.

3.6 Il processo di adeguamento ai principi contabili internazionali ed il Companies Act del 2006

Il processo con il quale l'Inghilterra ha cominciato a recepire i principi contabili internazionali è cominciato intorno agli anni 2000 ed è culminato con il Regolamento comunitario 1606/2002 attraverso il quale si è imposta, come più volte ricordato, l'adozione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate europee. Una delle prime significative tappe in tal senso è stata l'emissione di una nota da parte dell'istituto contabile inglese ICAEW in data 7 novembre 2002 indirizzata all'allora responsabile dell'emanazione dei principi contabili (ASB). Tale nota, intitolata *"The transition to IAS: The role of ASB"*, aveva l'obiettivo di sottolineare la necessità di procedere quanto prima ad un processo di convergenza verso gli IAS, in modo da ridurre il più possibile le differenze con i principi contabili inglesi (UK GAAP), mantenere ed incrementare la comparabilità dei bilanci di imprese quotate e non, evitando inutili complessità contabili e prevenendo problemi pratici che le imprese avrebbero incontrato nel processo di transizione dai principi nazionali a quelli internazionali. In seguito, nel settembre del 2003, la Commissione Europea ha adottato un Regolamento con cui si sono recepiti alcuni tra i principi contabili che sarebbero divenuti di obbligatoria applicazione a partire dal 2005 in virtù del Regolamento comunitario 1606/2002; tale provvedimento della Commissione Europea è stato visto da molti come un atto necessario per preparare le imprese all'imminente ed obbligatorio recepimento degli IAS.

Nel marzo 2004 il DTI (Departure of Trade and Industry) ha pubblicato un documento contenente delle considerazioni in merito al processo di modernizzazione delle direttive contabili europee e l'introduzione degli IAS. All'interno di tale documento sono rinvenibili alcuni aggiustamenti operati sul testo del Companies Act del 1985 e del 1986 sia per adeguare la sua struttura all'inserimento degli IAS, sia per permettere alle società di decidere se adottare gli IAS piuttosto che gli UK GAAP; inoltre viene esaminato il recepimento della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/635/CEE. La modernizzazione della IV e VII Direttiva contabile comunitaria, si rende necessaria per eliminare punti di contrasto con gli IAS e per

permettere a tutte quelle società non obbligate ad utilizzarli, di continuare ad usare tali Direttive come base normativa. Le principali novità scaturite da tale ammodernamento sono state il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma” e la valutazione al fair value degli strumenti finanziari. Per quanto riguarda il primo dei principi ora menzionati, la sua introduzione, al nuovo paragrafo 5A della Scheda numero 4 del Companies Act, è finalizzata a far convergere i principi contabili inglesi con lo IAS 32 che appunto riguarda gli strumenti finanziari e la loro esposizione nel bilancio. Per sottolineare l’importanza che tale principio ha nel contesto di miglioramento degli standard contabili, il Governo inglese ne ha imposto l’adozione mentre ha scartato la possibilità di concederne una mera facoltà di applicazione. Per quanto concerne invece il principio della valutazione al fair value degli strumenti finanziari, questo è stato introdotto per adeguarsi a quanto previsto dallo IAS 39. Dopo tale documento pubblicato dal DTI i provvedimenti di modernizzazione delle direttive e del fair value sono state recepite in Inghilterra attraverso il provvedimento SI 2947. Per ciò che concerne il Regolamento 1606/2002, l’Inghilterra lo ha recepito nella sezione 15 del Companies Act del 2006. Tale provvedimento normativo, che si presenta come una revisione del Companies Act del 1985, è noto per essere stato finora il più lungo e complesso tra quelli adottati ed emanati dal Legislatore britannico, con più di 1300 sezioni e lunghe revisioni che si sono concluse soltanto nel 2009. I principali obiettivi di tale normativa erano: la modernizzazione del diritto societario, il recepimento dei provvedimenti europei, la codifica di alcuni principi già largamente applicati nella prassi con riguardo alle responsabilità e ai doveri dei direttori ed infine la riduzione del peso amministrativo sopportato dalle società inglesi. L’Inghilterra ha scelto di estendere l’applicazione dei principi contabili internazionali anche alle società diverse da quelle con titoli quotati sui mercati regolamentati, sia per la redazione dei bilanci di esercizio che del bilancio consolidato; in alternativa possono continuare a redigere tali documenti in conformità a quanto previsto dal Companies Act.⁷⁹

È quindi evidente l’atteggiamento più che favorevole dell’Inghilterra nel recepire le opzioni contenute nel Regolamento comunitario, chiaro segnale di un concreto avvicinamento della normativa contabile nazionale a quella internazionale.

L’unica restrizione imposta dal Companies Act 2006 riguarda le “*charity companies*” che devono necessariamente redigere i bilanci di esercizio seguendo le norme contenute nel Companies Act e non i principi contabili internazionali. Inoltre viene specificato al paragrafo 395 del Companies Act che, una volta adottati gli IAS/IFRS, anche i bilanci degli esercizi successivi devono essere redatti secondo i medesimi principi, a meno che non si verifichi un mutamento considerevole delle circostanze che in prima istanza hanno condotto e permesso l’applicazione degli IAS/IFRS.⁸⁰

Il Companies Act impone di dare notizia nella nota integrativa dell’eventuale utilizzo dei principi contabili internazionali al paragrafo 397 per i bilanci di esercizio e al paragrafo 406 per i bilanci consolidati. Le norme in merito ai bilanci consolidati sono infatti contenute nei paragrafi da 403 a 408; in particolare il paragrafo

⁷⁹ Paragrafo 395, Companies Act 2006.

⁸⁰ Paragrafo 395, numero 3, Companies Act 2006.

403 regola la redazione del bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, il paragrafo 404 invece si occupa del bilancio consolidato redatto secondo le regole statuite dal Companies Act, stante le quali tale documento deve comprendere uno stato patrimoniale ed un conto economico riferito sia alla capogruppo che alle società figlie. Così come imposto per i bilanci di esercizio, il bilancio consolidato deve fornire una “*true and fair view*” della situazione economica del gruppo unitamente inteso e viene imposto di derogare alle regole per la redazione di tali documenti qualora non si riuscisse a pervenire all’obbiettivo ultimo di rappresentare fedelmente lo stato degli affari delle società incluse nel consolidamento. Si può quindi concludere che attraverso il recepimento del Regolamento 1606/2002 l’Inghilterra ha mostrato un impegno notevole nell’adeguarsi a quanto previsto a livello comunitario.

3.7 L’implementazione della Direttiva 2013/34/UE da parte del Regno Unito

La Direttiva 2013/34/UE è entrata a far parte della normativa inglese nel 2015 attraverso il regolamento numero 980 (SI 2015/980) denominato “*The Companies, Partnership and Groups (Accounts and Reports) Regulations 2015*”⁸¹. Tale Regolamento ha apportato modifiche alla normativa di base su cui si fonda la disciplina di bilancio nel Regno Unito, ovvero: il Companies Act del 2006, il Regolamento denominato “*Small Company Accounting Regulations*” (SI 2008/409) ed il Regolamento denominato “*Accounting Regulations*” riferito alle imprese e ai gruppi di grandi o medie dimensioni (SI 2008/410). La maggior parte delle novità introdotte dal Regolamento numero 980 hanno riguardato le imprese che redigevano i bilanci in conformità agli UK GAAP, ovvero le norme contenute nel Companies Act. Quelle che invece prendevano a riferimento i principi contabili internazionali hanno subito modifiche più contenute. Per meglio comprendere le conseguenze che il recepimento della Direttiva comunitaria avrebbe apportato nonché il consenso dei soggetti che più da vicino sarebbero stati coinvolti in tale processo di armonizzazione, il Governo del Regno Unito ha pubblicato nell’agosto del 2014 una consultazione a cui hanno partecipato società di revisione, organismi contabili, enti di beneficenza, società, individui singoli ed organismi di regolamentazione, ottenendo un totale di 33 risposte. In generale è ravvisabile un orientamento favorevole all’adozione di quanto previsto dalla Direttiva 2013/34/UE, purché ciò comporti un reale beneficio e soprattutto non vada ad intaccare la completezza e la correttezza dell’informativa di bilancio a discapito degli stakeholder. Non sono infatti mancate considerazioni “sfavorevoli” all’adozione dei bilanci abbreviati per le piccole imprese, temendo appunto di compromettere i rapporti con gli stakeholder, categoria presa fortemente in considerazione nelle decisioni in materia contabile nel Regno Unito. In ogni caso le disposizioni contenute in tale Regolamento sono entrate in vigore a partire dal primo gennaio 2016, ed hanno condotto alle seguenti principali novità:

⁸¹ In letteratura ci si riferisce a tale testo normativo con l’espressione “*2015 Regulations*”.

- L'opzione di presentare integralmente le dichiarazioni delle imprese collegate nel rendimento annuale (quali le società controllate e altri investimenti significativi) è stata abolita per i conti approvati dagli amministratori e tutte le informazioni richieste devono ora essere nei conti.
- Le divulgazioni per le grandi e medie imprese relative alle loro controllate e ad altri investimenti significativi sono ampliate per includere l'indirizzo della sede legale di tutte tali entità, all'interno o all'esterno del Regno Unito (le piccole imprese sono esenti da tali comunicazioni).
- La stima della vita utile dell'avviamento e delle attività immateriali in casi eccezionali, in cui la stima della vita non è affidabile, è fissata ad un limite massimo di dieci anni.
- I limiti dimensionali delle piccole società sono state innalzate in maniera rilevante.
- Le esenzioni per le piccole società sono state ampliate, il che comporta che alcune delle società che in precedenza non godevano di tali benefici, grazie a tali esenzioni saranno alleggerite.
- Gli obblighi informativi da rispettare per le piccole imprese sono diminuiti.
- La Direttiva comunitaria 2013/34/UE utilizza in molti casi una terminologia diversa rispetto a quella presente nei principi contabili inglesi; per fare un esempio tale Direttiva si riferisce all'insieme di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa con il termine inglese "*annual financial statements*" quando nel Regno Unito la prassi era quella di indicare tale insieme di documenti con l'espressione "*annual accounts*" oppure "*statutory accounts*". Analogamente nel testo della Direttiva si fa riferimento al bilancio abbreviato con il termine "*abridged account*" nonostante in Inghilterra fosse utilizzato il termine "*abbreviated*".

Con riferimento all'ultimo punto sopramenzionato è doveroso ricordare che per implementare la Direttiva 2013/34/UE si è resa necessaria una modifica degli standard contabili inglesi (ed irlandesi) in modo da assicurare coerenza tra la "*company law*" e il "*financial reporting framework*".⁸² In questa occasione il Financial Reporting Council ha cercato di delineare un quadro normativo che favorisse il nuovo regime delle microentità introdotto dalla Direttiva europea, ed ha quindi proceduto ad abolire tutti i previgenti standard nazionali, i quali sono stati sostituiti a partire del primo gennaio 2016 da principi di derivazione internazionale (IFRS) già adottati dall'Unione Europea. Nella pratica tre di questi nuovi principi (FRS 100, 101, 102), definiti appunto "New UK GAAP", sono entrati in vigore a partire dal primo gennaio 2015. Di seguito riportiamo una breve discussione di questi tre principi.

- FRS 100 *Application of financial Reporting Requirements*: tale principio ha stabilito il quadro normativo contabile applicabile dalle società che predispongono l'informativa di bilancio in

⁸² Ricordiamo che il quadro normativo dedicato all'informativa finanziaria da parte delle aziende private in Inghilterra è composto da due filoni: le norme che fanno parte della "*company law*" e gli standard contabili. Le norme dedicate alle imprese (*company law*) delineano il quadro normativo generale di riferimento mentre gli standard contabili forniscono indicazioni molto dettagliate. La "*company law*" è contenuta prevalentemente nel Companies Act del 2006 mentre gli standard contabili sono emanati dal Financial Reporting Council (FRC).

conformità alla legislazione, a regolamenti oppure a standard contabili applicabili in Inghilterra e in Irlanda.

- FRS 101 *Reduced Disclosure Framework*: ha permesso alle società controllate che fanno parte di un gruppo quotato di redigere il bilancio seguendo le stesse regole adottate dalle altre imprese facenti parte del gruppo ma con minori obblighi informativi.
- FRS 102 *The Financial Reporting Standard applicable to the Micro-Entities Regime*: si presenta come un unico standard contabile che ha apportato notevoli modifiche agli standard previgenti in termini di introduzione di nuove opzioni contabili.

Nonostante, come sopra detto, la maggior parte delle novità apportate dal Regolamento n. 980 del 2015 fossero applicabili a partire dal primo gennaio 2016, è stata comunque permessa l'adozione anticipata delle stesse ma con un'eccezione: l'incremento delle soglie dimensionali che identificano un'impresa come piccola non possono essere adottate anticipatamente per ottenere l'esenzione dalla pratica della revisione, permessa solo a partire dal 2016; è quindi possibile che una determinata società sia considerata "piccola" ai fini contabili ma non ai fini fiscali. Tale decisione è stata presa per consentire al Governo di prendere in considerazione le risposte alla pubblica consultazione.

Passiamo ora ad analizzare più nel dettaglio le principali novità introdotte in seguito al recepimento della Direttiva 2013/34/UE, sopra solamente accennate. Innanzitutto si è proceduto ad innalzare le soglie dimensionali per le piccole e medie imprese come dimostra la tabella di seguito riportata. Tale intervento ha permesso a circa undici mila imprese di media dimensione di beneficiare delle esenzioni previste dal regime delle piccole entità.

	Small		Medium	
	Revised	Previous	Revised	Previous
Turnover	£10.2m	£6.5m	£36m	£25.9m
Balance sheet total	£5.1m	£3.26m	£18m	£12.9m
Number of employees	50	50	250	250

Come più volte ricordato per rientrare nelle categorie di piccole e medie imprese, almeno due dei tre limiti riportati nella tabella devono essere rispettati per due esercizi consecutivi. Sono stati inoltre modificati anche i limiti concernenti i gruppi di impresa, il che ha comportato che più imprese possono ora beneficiare delle esenzioni grazie all'innalzamento di tali soglie.

	Small (Gross*)		Medium (Gross*)	
	Revised	Previous	Revised	Previous
Turnover	£12.2m	£7.8m	£43.2m	£31.1m
Balance sheet total	£6.1m	£3.9m	£21.6m	£15.5m
Number of employees	50	50	250	250

In generale vale la regola per cui la capogruppo per essere qualificata come piccola o media deve rispettare i limiti individualmente ed il gruppo da lei condotto deve anch'esso rientrare nei limiti suddetti. Altro elemento di novità è quello che riguarda le attività immateriali ed il trattamento dell'avviamento, i quali sono ora valutati sulla base della vita utile; nel caso in cui non sia possibile procedere ad una stima affidabile della vita utile di tali poste allora è necessario ammortizzarli entro un arco temporale di massimo 10 anni. Tale modifica ha comportato un conseguente aggiustamento del FRS 102 che prevedeva invece un limite di 5 anni; tuttavia si ritiene che tali modifiche non abbiano avuto un effetto molto rilevante essendo l'applicazione delle stesse prevista solo nei casi eccezionali in cui non è facile pervenire ad una stima corretta della vita utile della posta in questione.

Il "2015 Regulations" ha inoltre abolito la distinzione tra voci "ordinarie e straordinarie" all'interno del conto economico ed ha sostituito il termine "charges" con "expenses", imponendo di indicare nella nota integrativa qualsiasi voce di costo o di ricavo di ammontare eccezionale. Sempre con riferimento al conto economico è stata rimossa la possibilità di redigere tale documento secondo gli schemi numero 3 e 4 precedentemente utilizzati; tuttavia tale nuova impostazione non ha comportato particolari difficoltà dal momento che questi due schemi non erano molto diffusi. Per quanto concerne invece lo stato patrimoniale i due schemi precedentemente in vigore rimangono tali; in generale le modifiche allo stato patrimoniale sono state marginali.

Il Regolamento ha poi introdotto una serie di nuovi, o modificati, obblighi di informativa applicabili a tutte le tipologie di imprese, tra i quali ricordiamo quelli contenuti nel Companies Act che richiede a tutte le società di includere nella loro informativa di bilancio:

- Il luogo del Regno Unito in cui l'impresa ha la sede.
- L'indicazione della natura dell'impresa, pubblica o privata e per azioni o a responsabilità limitata.
- L'indicazione del numero di registrazione dell'impresa.
- L'eventuale stato di liquidazione della società.

Con riferimento alla nota integrativa si registra un ampliamento delle informazioni da fornire tramite tale documento e soprattutto l'imposizione di seguire l'ordine con cui le voci sono elencate nello stato patrimoniale e nel conto economico. È stato inoltre introdotta per tutte le imprese la valutazione delle azioni al fair value. La parte più significative delle novità introdotte in seguito al recepimento della Direttiva 2013/34/UE rimane comunque quella concernente le piccole imprese, essendo la semplificazione degli obblighi contabili per tali

tipologie di imprese uno degli obiettivi primari portati avanti da tale Direttiva. In particolar modo, la terza parte della nuova regolamentazione va a modificare lo “*Small Companies and Groups (Accounts and Directors’ Report) Regulations 2008*” prevedendo ad esempio la possibilità per le piccole imprese di redigere i bilanci cosiddetti “*abridged*” (abbreviati) se approvato da tutti gli stakeholder della società. Tale scelta è stata considerata come una necessaria via di mezzo tra due obiettivi che potenzialmente potevano risultare contrastanti: la semplificazione degli oneri informativi e la protezione degli interessi degli stakeholder. In tal senso è interpretabile anche la facoltà concessa alle imprese di utilizzare degli schemi di stato patrimoniale e conto economico alternativi a condizione che le informazioni in questi contenute siano almeno equivalenti a quelle che altrimenti sarebbero state richieste dai formati standard. Un’altra iniziativa adottata per ridurre l’onere contabile a carico delle piccole imprese è la riduzione delle note che le stesse devono obbligatoriamente fornire in allegato al bilancio di esercizio: precisamente si è passati da 13 a 8 note. Sempre con riferimento alla nota integrativa sono stati eliminati alcuni obblighi di informativa, quali ad esempio quelli riguardanti i dividendi distribuiti nel corso dell’esercizio, le azioni a ciascuno assegnate o la ripartizione percentuale del turnover in base alle aree geografiche. Sono stati inoltre inseriti quattro paragrafi in merito alla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, alcune disposizioni in merito ai *revalued fixed costs*, informazioni da fornire circa la natura e gli effetti degli avvenimenti accaduti in seguito alla chiusura del bilancio di esercizio che non compaiono in bilancio. Anche per quanto riguarda i gruppi d’impresa si è cercato di semplificare la normativa; è stato permesso ad imprese che fanno parte di un gruppo, il quale comprende anche imprese pubbliche senza titoli quotati su un mercato regolamentato, di adottare il regime dedicato alle piccole imprese. Infine la parte quarta della normativa prevede modifiche al “*Large and Medium-sized Companies and Groups (Accounts and Reports) Regulations 2008*”; in particolare si è proceduto ad abrogare la sezione 410 del Companies Act 2006, non permettendosi quindi di riportare nell’*Annual Report* informazioni considerate di notevole importanza relative alle imprese collegate. Tali informazioni devono essere ora riportate direttamente nel bilancio. Sono state modificate anche le sezioni 410A, 411 e 413 ed è stata inserita alla sezione 415 una disposizione che prevede l’eliminazione dell’obbligo per le micro imprese di redigere la relazione sulla gestione.

3.8 La convergenza della normativa contabile inglese verso gli IAS/IFRS

Come analizzato nel paragrafo precedente, l’Inghilterra nel recepire la Direttiva 2013/34/UE ha concentrato la sua attenzione verso le imprese di più piccole dimensioni, condividendo appieno l’obiettivo comunitario di sgravare tali imprese da eccessivi oneri amministrativi. Si rileva comunque che molti dei concetti introdotti a livello europeo attraverso tale Direttiva erano già presenti nella normativa contabile inglese, da tempo già vicina ad una visione di stampo internazionale. Tuttavia il Governo inglese non ha proceduto a recepire tutti gli aspetti di tale Direttiva; non si è proceduto ad esempio a modificare la definizione di “*net turnover*” in modo da ricomprendere in essa altre forme di ricavi. Viene esplicitamente riportato nella consultazione pubblica datata 29 agosto 2014, lo sfavore a procedere in

tal senso in quanto non si è riscontrata una sufficiente necessità o consenso nei confronti di tale modifica, essendo la stessa considerata di portata eccessivamente rivoluzionaria rispetto alla normativa previgente.⁸³ In linea generale la posizione assunta dall'Inghilterra nel processo di recepimento di tale Direttiva è stato piuttosto "bilanciato": l'obiettivo primario, espresso anche nella Consultazione pubblica, era quello di fare proprie le disposizioni comunitarie a condizione che il recepimento delle stesse non compromettesse la qualità dell'informativa contabile a disposizione degli stakeholder. Per raggiungere tale obiettivo si è sempre cercato di assumere decisioni che appunto bilanciassero tali due esigenze a volte contrastanti. In tal senso è interpretabile la disposizione, introdotta nel "*The Companies, Partnership and Groups (Accounts and Reports) Regulations 2015*", che prevede la possibilità di un bilancio abbreviato per le piccole e medie imprese a condizione che la maggioranza degli stakeholder abbia espresso un voto favorevole a riguardo. Per meglio comprendere l'avvicinamento delle regole contabili inglesi ai principi contabili internazionali analizziamo le novità introdotte dal FRC in seguito al recepimento della Direttiva comunitaria. Come già menzionato, nel Regno Unito le società quotate sono tenute a redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS, mentre per i bilanci di esercizio possono liberamente scegliere tra questi ultimi principi e i cosiddetti UK GAAP; le società diverse da quelle quotate invece possono scegliere tra i due regimi sia con riferimento al bilancio consolidato che a quello individuale. È evidente quindi che si è reso necessario un adattamento degli UK GAAP in modo da renderli coerenti con quanto previsto dai principi contabili internazionali, essendo la scelta tra tali due ordini di norme rimessa all'arbitrio di ciascuna società. Il cuore delle novità introdotte dal FRC sono il nuovo principio FRC 105, dedicato alle micro imprese, una nuova sezione del principio FRC 102 e l'eliminazione dell'FRSSE, emesso nel 2008 con l'obiettivo di ricomprendere tutte le disposizioni in merito alle piccole imprese. Il principio FRC 105 è stato pensato a partire dal regime delle piccole imprese rivolto a tutte quelle che possono applicare il "*Micro entities Regime*", entrato in vigore a partire dal 2013 attraverso il provvedimento SI 2013/3008. È stato sviluppato sulla falsa riga del più generale FRC 102 "*The Financial Reporting standard applicable in UK and Ireland*", ma tiene conto delle diverse esigenze presentate da imprese di piccola dimensione. Tale principio è applicabile da parte delle imprese che per due esercizi consecutivi non superino due delle tre soglie di seguito riportate:

- Turnover: £ 632.000
- Balance sheet total: £ 316.000
- Number of employees: 10

Le semplificazioni, che riguardano principalmente minori oneri amministrativi, sono: la possibilità di redigere solamente uno stato patrimoniale e un conto economico essendo esonerate dalla redazione di documenti aggiuntivi previsti per imprese di maggiori dimensioni; non è necessario adottare la valutazione al fair value

⁸³ Department for Business Innovation and Skills, *UK Implementation of Chapter 1-9 of the Eu Accounting Directive*, 2015.

o il metodo di valutazione basato su importi rideterminati; sono autorizzate a fornire attraverso il bilancio solamente le informazioni strettamente necessarie, ovvero quelle che permettono di rappresentare una “*true and fair view*”; in nota integrativa devono fornire solamente informazioni riguardo alla forma e alla natura delle garanzie prestate, impegni assunti dai dirigenti, anticipi loro concessi ed infine l’ammontare di impegni o garanzie assunte che non risultino dallo stato patrimoniale. Tale principio è stato rivisto nel maggio del 2016 (17/05/2016) per estendere la sua applicazione alle cosiddette “LLPs”, ovvero le società a responsabilità limitata; nel dicembre del 2017 (14/12/17) è stato poi ricompreso nel processo di revisione triennale dei principi emanati dall’FRC.⁸⁴ In merito al principio FRS 102, è stata introdotta la sezione 1A in sostituzione del precedente FRSSE che contiene disposizioni circa le informazioni che ogni società aderente al regime delle piccole società deve inserire nel bilancio. In particolare il bilancio di tali società deve comprendere un documento dal quale risulti la situazione finanziaria, uno da cui sia possibile comprendere i ricavi e i costi che hanno caratterizzato l’esercizio amministrativo e una nota in cui inserire ogni ulteriore indicazione richiesta dalla legge. Tutte le informazioni contenute nei documenti di bilancio devono comunque assicurare la “*true and fair view*”, obiettivo ultimo dell’informativa finanziaria. Sono state poi recepite ulteriori istanze di diretta derivazione internazionale come l’ammortamento a 10 anni dell’avviamento e maggior flessibilità nella redazione dei documenti di bilancio. Anche il principio FRS 102 è stato più volte modificato, da ultimo l’intervento del 14 dicembre 2017 con il quale si è proceduto ad effettuare la revisione triennale dei principi emanati dall’FRC.⁸⁵ Infine modifiche di minor entità sono state apportate anche ai principi FRS 100 e FRS 101. È quindi possibile concludere che il Regno Unito ha recepito le istanze internazionali con un atteggiamento piuttosto favorevole, ma non è stato disposto a rivoluzionare i principi base del suo sistema contabile, avendo cercato in prima istanza di preservare il rapporto delle imprese con gli stakeholder. Il Governo inglese ha poi preso fortemente in considerazione le opinioni degli esperti contabili mediante la Consultazione pubblica, a volte assecondando quanto da loro sostenuto, altre volte adottando una prospettiva più internazionale rispetto quanto da loro suggerito. Si riscontra in ogni caso un’adesione fedele a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria in tema di semplificazione degli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, essendo da tempo avvertita anche nel Regno Unito tale esigenza.

3.9 La IV Direttiva contabile in Francia: la Legge n°83-353

L’analisi del percorso francese all’interno del più ampio processo di armonizzazione contabile, si è ritenuta necessaria in vista della somiglianza riscontrabile tra l’Italia e tale nazione, a livello contabile ma anche culturale, sociale ed economico. Per analizzare il processo di armonizzazione contabile in Francia, si ritiene necessario analizzare in prima

⁸⁴ FRS 105.

⁸⁵ FRS 102.

istanza il recepimento della IV Direttiva contabile comunitaria, così come fatto per gli altri tre paesi oggetto di analisi di tale tesi. La Direttiva è stata recepita in Francia nel 1983 attraverso la Legge numero 353 del 30 aprile (*Loi n°83-353 du 30 avril 1983*) che ha apportato modifiche agli art. da 8 a 17 della precedente versione del *Code de Commerce*, poi applicata dal Decreto numero 1020 del 29 novembre dello stesso anno. Tale Legge, divisa in quattro capitoli e diciannove articoli, introduce alcuni fondamentali concetti di derivazione comunitaria, primo fra tutti il criterio di “*true and fair view*”, tradotto in francese con l’espressione “*image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise*” all’art. 9 del *Code de Commerce*, modificato appunto in sede di recepimento della Direttiva comunitaria. In particolare viene imposta una rappresentazione fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato economico della società. Così come negli ordinamenti dei paesi precedentemente analizzati, anche in quello francese tale principio ricopre un’importanza fondamentale; lo stesso viene infatti considerato alla stregua di un principio generale di redazione del bilancio come si desume dal testo dell’art. 9 del *Code de Commerce*, il quale impone di derogare ad altri principi qualora l’applicazione degli stessi non permetta di rappresentare in maniera fedele e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Per preservare però la trasparenza di quanto riportato nel bilancio e controbilanciare tale discrezionalità riconosciuta al redattore del bilancio, viene richiesto di indicare nell’appendice le motivazioni che hanno spinto a procedere a tale deroga in modo da prevedere le conseguenze che la stessa potrebbe avere sul patrimonio, sulla situazione finanziaria nonché sul risultato della società.⁸⁶ L’art. 10 del *Code de Commerce* invece è stato modificato in modo da adeguarsi alle disposizioni comunitarie in merito alla possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata per i commercianti, le persone giuridiche o fisiche. In particolare nel testo della Legge n. 353, di recepimento della IV Direttiva, è rinvenibile un esplicito riferimento al Decreto n. 1020 del 1983; all’art. 17 dello stesso sono infatti riportate le soglie dimensionali che i commercianti, persone giuridiche o fisiche, devono rispettare per due esercizi consecutivi in modo da poter redigere il bilancio in forma abbreviata. Per i commercianti persone giuridiche sono state determinate le seguenti soglie in franchi francesi al tempo moneta legale:

- Totale di bilancio: 5.000.000 F
- Fatturato netto: 10.000.000 F
- Media dei dipendenti occupati nell’esercizio: 50

Per i commercianti persone fisiche invece sono state disposte soglie ridotte:

- Totale di bilancio: 900.000 F
- Fatturato netto: 1.800.000 F
- Media dei dipendenti occupati nell’esercizio: 7

⁸⁶ Art. 1, Capitolo 1, *Loi n° 83-353 du 30 avril 1983*.

Un ulteriore principio introdotto da tale legge è quello di invarianza dei metodi di valutazione adottati, tra un esercizio e quello successivo, a meno che non si presentino avvenimenti eccezionali. In ogni modo, le eventuali variazioni dei metodi utilizzati devono essere descritte e giustificate nell'allegato.⁸⁷ L'art. 14 del *Code de Commerce* è stato poi modificato in modo da accogliere il principio di prudenza, che impone di rilevare tutti i rischi e le perdite verificatesi durante l'esercizio, anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso, mentre per i ricavi è imposta la sola iscrizione in bilancio di quelli realizzati entro la chiusura dell'esercizio amministrativo corrente. L'art. 15 del *Code de Commerce* specifica però che possono essere ugualmente iscritti anche i ricavi relativi ad un'operazione parzialmente conclusa qualora la sua durata sia superiore all'anno, la sua realizzazione certa e sia possibile valutare con sufficiente sicurezza il profitto di tale operazione. Per quanto riguarda invece le opzioni offerte dalla Direttiva comunitaria circa la struttura degli schemi di bilancio, la Francia ha optato per lo stato patrimoniale per uno schema a sezioni contrapposte, per il conto economico invece si è scelta la classificazione delle componenti di reddito per natura e la presentazione può seguire la struttura scalare o a sezioni contrapposte. In particolare le attività sono rappresentate secondo una ratio che vede elencate prima quelle con più alto grado di immobilizzo finanziario; viene inoltre riportato sia il valore lordo che quello al netto di fondi rettificativi; dal lato del passivo invece si evidenziano il patrimonio netto, i fondi di accantonamento per rischi ed oneri ed infine i fondi risultanti alla data di chiusura dell'esercizio.⁸⁸

Subisce modifiche anche l'art. 12 del *Code de Commerce* relativo ai metodi di iscrizione del valore di determinati beni; nello specifico i beni acquisiti a titolo oneroso sono iscritti al prezzo di acquisto, quelli ottenuti a titolo gratuito sono invece riportati al valore di mercato ed infine quelli prodotti internamente al costo di produzione. Sono presenti disposizioni anche con riguardo al valore dell'attivo immobilizzato il quale, nell'essere iscritto nell'inventario, deve tenere in considerazione anche il piano di ammortamento; qualora il valore di un elemento dell'attivo scenda al di sotto del suo valore contabile, è bene che quest'ultimo venga adeguato al valore dell'inventario, sia che il deprezzamento risulti definitivo che temporaneo. Il capitolo secondo della Legge finora analizzata contiene disposizioni applicabili alle società commerciali, che vanno a modificare in particolare la Legge del 24 luglio 1966 (*Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales*); tra le principali novità introdotte ricordiamo quelle di nostro interesse ai fini dell'analisi fin qui svolta:

- La redazione della relazione sulla gestione che è finalizzata a descrivere la situazione in cui verte la società con riferimento a quanto avvenuto nell'esercizio appena trascorso, la sua prevedibile evoluzione, gli avvenimenti più importanti verificatisi fino alla data di chiusura dell'esercizio nonché le attività in materia di ricerca e sviluppo⁸⁹.

⁸⁷ Art. 2, Capitolo 1, *Loi n° 83-353 du 30 avril 1983*.

⁸⁸ Rusconi G. (a cura di), *Bilanci in Europa*, Edizioni Il Sole 24 Ore, 1999.

⁸⁹ Art. 3, Capitolo 2, *Loi n° 83-353 du 30 avril 1983*.

- In conformità all'art. 11 del Code de Commerce qualora, per casi eccezionali, si verifichi un mutamento dei metodi di valutazione tra un bilancio e quello successivo, è necessario darne indicazione anche nella relazione sulla gestione⁹⁰.

Il capitolo terzo è invece dedicato alle società autorizzate a fare appello al pubblico risparmio ed infine il quarto capitolo contiene altre e diverse disposizioni. Il Decreto n. 1020 specifica alcuni aspetti della Legge n. 353 relativi sia ai commercianti che alle società commerciali. È doveroso sottolineare che in seguito a tali provvedimenti, e più precisamente nel 1990, è stata recepita in Francia, così come negli altri paesi dell'Unione Europea, una direttiva volta a modificare la IV Direttiva in merito alle semplificazioni per le piccole e medie società nonché per la presentazione dei conti in "Ecu". In Francia tale intervento è sfociato nell'emanazione del Decreto n. 663 del 1994 il cui contenuto riguarda anche le disposizioni precedentemente contenute nel Decreto n. 1020 del 1983. In particolare è stato modificato l'art. 17 del Decreto, il quale riportava le soglie dimensionali che una società doveva rispettare per accedere alla redazione di un'informativa semplificata; di seguito si riportano le nuove soglie:

Per i commercianti persone fisiche:

- Totale di bilancio: 1.750.000 F
- Fatturato netto: 3.500.000 F
- Media dei dipendenti occupati nell'esercizio: 10

Per i commercianti persone giuridiche:

- Totale di bilancio: 13.000.000 F
- Fatturato netto: 26.000.000 F
- Media dei dipendenti occupati nell'esercizio: 50

3.10 L'adozione "light" dei principi contabili internazionali in Francia in seguito al Regolamento comunitario 1606/2002

Come già ricordato, il Regolamento 1606/2002 è stato uno dei primi significativi provvedimenti in tema di armonizzazione contabile all'interno dell'Unione Europea. Diversamente però da quanto fatto dagli altri Paesi fin qui analizzati, la Francia ha imposto solamente l'adozione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate europee; il Governo francese non ha invece previsto né la facoltà né l'obbligo di adozione di tali principi per i bilanci annuali di tali società. Per quanto riguarda invece le società diverse da quelle con titoli negoziati in mercati regolamentati europei, ad essi è stata data la

⁹⁰ Art. 3, Capitolo 2, *Loi n° 83-353 du 30 avril 1983*.

possibilità di redigere i conti consolidati secondo gli IAS mentre non è stata prevista la stessa opzione per i conti annuali. Per tale ragione si è soliti dire che l'adozione degli IAS da parte della Francia è stata "light", avendo la stessa previsto l'utilizzo di tali principi solo per i bilanci consolidati, non includendo in tale disegno normativo i bilanci annuali né delle società quotate né delle società diverse da queste ultime. Il documento francese emanato in recepimento del Regolamento comunitario 1606/2002 è stata l'Ordinanza n. 1382 del 2004 (*Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004*), la quale ha precisato la posizione della Francia con riferimento alle opzioni concesse agli Stati Membri ed ha inoltre applicato in ambito nazionale le Direttive comunitarie 2001/65/CE e 2003/51/CE. Per quanto concerne le previsioni del Regolamento comunitario 1606/2002, al loro recepimento sono dedicati gli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza 2004-1382 che meglio esplicano le scelte della Francia in merito all'applicazione dei principi contabili internazionali. L'art. 1 sostituisce il precedente art. 233-24 del Code de Commerce e dispone che le società che redigono i bilanci consolidati seguendo i principi contabili internazionali non sono tenute a rispettare quanto contenuto dagli articoli che vanno da 233-18 a 233-23 per la preparazione e pubblicazione dei conti consolidati. Tale particolare recepimento delle istanze contabili europee ci segnala, sin da subito, la preminenza che ricoprivano e tutt'ora per certi versi ricoprono i principi contabili francesi, contenuti nel *Code de Commerce*. A confermare quanto detto, la circostanza per cui i bilanci di esercizio individuali continuavano ad essere redatti conformemente al *Plan Comptable Général* (PCG). Tale documento, redatto per la prima volta nel 1943, è la principale fonte normativa dedicata alle imprese domiciliate nel territorio francese e recepisce le norme emanate dall'ANC (*Autorité des normes comptables*), il principale organismo di normazione contabile in Francia.⁹¹ Attraverso l'Ordinanza 1382 del 2004 si è inoltre completata la disciplina riguardo il contenuto del rapporto di gestione; tale documento deve comprendere ai sensi dell'art. 225-100 del *Code de Commerce*, un'analisi oggettiva ed esaustiva dell'evolversi degli affari sociali, del risultato economico e della situazione finanziaria della società con particolare riguardo alla sua posizione debitoria. Viene aggiunta al terzo comma la previsione secondo cui, quando necessario, è bene inserire anche informazioni riguardo a questioni ambientali e del personale. Vengono poi inseriti due nuovi commi che prescrivono di includere nella relazione sulla gestione una descrizione dei rischi e delle incertezze, informazioni relative all'utilizzo di strumenti finanziari da parte dell'impresa, laddove rilevanti per la valutazione delle sue attività, passività, posizione finanziaria, profitti e perdite. All'articolo immediatamente successivo, ovvero il 225-100-1, viene specificato che non sono tenute a rispettare le disposizioni contenute nell'art. 225-100 tutte le imprese che, non superando due dei limiti dimensionali specificati dall'Ordinanza in questione, non sono tenute ad applicare i commi 3, 4, 5 e 6 e neanche a fornire informazioni di carattere non finanziario. Le medesime regole sono poi applicate per la relazione sulla gestione consolidata.

⁹¹ L'ANC è un organismo creato con l'ordinanza n. 2009-79 del 22 gennaio 2009 e raggruppa le competenze che precedentemente erano ripartite tra il CNC e il CRC.

3.11 La Francia nel processo di recepimento della Direttiva europea 2013/34/UE

La Direttiva comunitaria 2013/34 è stata recepita nell'ordinamento francese attraverso un lungo iter che ha preso avvio attraverso l'Ordinanza n. 86 del 2014 e il Decreto n. 903 del 2015 ed è stato completato grazie all'intervento dell'ANC che ha pubblicato quattro nuovi regolamenti. Tra le principali novità apportate da una prima trasposizione delle istanze comunitarie nell'ordinamento francese dal Decreto n. 903 del 2015, ricordiamo:

- All'art. 123-179 il terzo comma viene sostituito con uno nuovo che prescrive di procedere ad una svalutazione del valore delle immobilizzazioni nel momento in cui il loro valore d'inventario è inferiore al valore contabile e quando si prevede che la perdita di valore sia durevole; tale norma trova applicazione sia nel caso in cui la vita utile dell'immobilizzazione è limitata che illimitata. Inoltre l'ultima frase dell'ultimo comma viene sostituita con le parole "*Par exception, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat*", che intimano di non iscrivere nel conto economico, in via eccezionale, gli ammortamenti relativi all'avviamento.
- Vengono eliminati i costi di ricerca applicata dalle poste iscrivibile nell'attivo del bilancio all'art. 123-186.
- All'art. 123-187 viene inserita una disposizione che richiede ad un'Autorità di emanazione degli standard contabili di stabilire le condizioni per la definizione della durata dell'uso, limitato o meno, delle attività immateriali. Per le spese di costituzione è previsto un ammortamento entro un periodo pari a cinque anni, per i costi di sviluppo invece l'ammortamento avviene secondo vita utile e tale stima deve essere giustificata nell'allegato. Tuttavia se la vita utile di questi ultimi non è stimabile in maniera adeguata allora anch'essi possono e devono essere ammortizzati entro un periodo massimo di cinque anni. Sempre nel testo dello stesso articolo viene poi disciplinato l'ammortamento dell'avviamento, che in maniera analoga a quanto detto per i costi di sviluppo deve essere ammortizzato entro un periodo massimo di 10 anni qualora non sia possibile pervenire ad una sicura ed affidabile stima della vita utile.
- Il Decreto ha modificato le soglie dimensionali da rispettare in modo da essere esentati dalla redazione del bilancio consolidato e del rapporto di gestione. Tale modifica, contenuta nell'art. R233-16, richiama esplicitamente un altro articolo, ovvero il numero L233-17 nel quale è previsto l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione per le società che: 1) Fanno parte di un gruppo che le include nei suoi conti consolidati e si tratta di società che non emettono titoli negoziati su un mercato regolamentato né titoli di debito negoziabili 2) Fanno parte di un gruppo che non ecceda, per due esercizi consecutivi, due dei limiti menzionati appunto nell'art. R233-16. Tali soglie sono state, come detto, modificate con il Decreto 903 del 2015 e ad oggi risultano come segue:
1) Totale Attivo: 24.000.000 € 2) Valore netto del fatturato: 4.800.000 € 3) Numero medio dei

dipendenti: 250

Queste appena elencate sono le disposizioni contenute nel Decreto n. 903 del 2015 più significative ai fini dell'analisi fin qui svolta. Tuttavia come sopra menzionato, l'iter di recepimento della Direttiva 2013/34/UE non si è concluso con tale Decreto, bensì ha comportato l'ulteriore intervento dell'ANC che si è espresso con la pubblicazione di quattro nuovi regolamenti:

1. Regolamento n. 2015-06 che modifica il Regolamento n. 2014-03 relativo al Piano Contabile Generale
2. Regolamento n. 2015-07 che modifica l'appendice del Regolamento n. 99-02
3. Regolamento n. 2015-08 che modifica l'appendice del Regolamento n. 99-07
4. Regolamento n. 2015-09 che modifica l'appendice del Regolamento n. 2000-05

Di seguito si procede ad analizzare le modifiche apportate ai Regolamenti precedentemente in vigore. Il primo Regolamento emanato dall'ANC è il numero 2015-06, ritenuto indispensabile per adeguare quello previgente alle nuove norme di cui la Direttiva 2013/34/UE è stata portatrice. In particolare le modifiche, che sono state applicate agli esercizi commerciali a partire dal 1 gennaio 2016, riguardano: la definizione di avviamento; la valutazione delle attività materiali ed immateriali e dell'avviamento in data posteriore alla loro entrata nei conti della società; il trattamento della perdita di fusione; il contenuto della nota integrativa. L'art. 1 del Regolamento 2015-06 è dedicato alle modifiche apportate all'art. 212-3 del *Code de Commerce* che descrive l'avviamento come la posta di bilancio comprendente le attività immateriali acquisite che non sono oggetto di valutazione ed iscrizione nel bilancio separata, le quali contribuiscono al mantenimento e allo sviluppo del potenziale commerciale dell'impresa.⁹² La nuova versione dell'art. R123-187 indica l'ANC come l'organismo competente a stabilire le condizioni per la stima della durata dell'utilizzo, limitato o meno, di un'attività immateriale, introducendo così il concetto di "durata limitata o non limitata dell'utilizzo di un'attività immateriale" precedentemente assente nel *Code de Commerce*. Tale novità ha comportato la revisione di tutte le norme contenute nella sezione 4 "Valutazione delle attività dopo la data di iscrizione" contenuta nel libro I del Piano Generale dei Conti. Di seguito si riportano gli articoli modificati dal Regolamento 2015-06:

- Gli art. 214-1 e 214-2 riportano i criteri per determinare se una posta dell'attivo ha un utilizzo limitato o non;
- L'art. 214-3 precisa alcuni aspetti del trattamento dei costi di costituzione e dell'avviamento;
- L'art. 214-4 e 214-5 definiscono l'ammortamento e la riduzione di valore di un'attività;
- L'art. 214-6 contiene diversi concetti tra cui il valore lordo, il patrimonio netto, il valore attuale e quello di mercato, il valore d'uso di un'attività;

⁹² Règlement 2015-06 du 23-11-2015 art. 1.

- Gli art. da 214-7 a 214-14 riguardano i metodi di ammortamento e la loro contabilizzazione;
- Gli art. da 214-15 a 214-19 riportano disposizioni in merito alla riduzione di valore di una posta dell'attivo e la sua contabilizzazione;
- Gli art. 214-20 e 214-21 concernono le plusvalenze non realizzate su attività materiali e immateriali e l'alienazione dell'avviamento;

La maggior parte delle modifiche ha riguardato articoli che erano stati predisposti dal Regolamento CRC n. 2002-10 del 12 dicembre relativo all'ammortamento e al deprezzamento delle poste dell'attivo, il quale è stato poi abrogato nel 2014 in quanto è stato incluso integralmente nel quadro di revisione della Carta Generale dei Conti (Regolamento ANC 2014-03).

Il Regolamento 2015-06 ha interessato anche la perdita di fusione, con essa intendendosi la differenza negativa tra il patrimonio netto ricevuto dalla società incorporante per la sua partecipazione nella società incorporata ed il valore contabile netto dei titoli posseduti dalla società acquisita. A tale istituto è dedicata la sezione quinta del libro secondo del *Code de Commerce*, in particolare sono dedicati alla fusione gli articoli da 745-1 a 745-10. Gli articoli 745-1 e il successivo 745-2 sono rimasti immutati; il numero 745-3 è stato scisso in due parti; l'art. 745-4 definisce le due componenti della perdita derivante dalla fusione e contiene inoltre regole per la determinazione del valore della perdita anche nel caso di attività con valore netto contabile negativo; l'art. 745-5 riguarda le modalità per l'assegnazione della perdita derivante da fusione; l'art. 745-6 invece fissa il principio di contabilizzazione della perdita all'interno di un conto specifico per categorie di attività; l'art. 745-7 fissa il principio di ammortamento della perdita; l'art 745-8 ne regola il deprezzamento; l'art. 745-9 congiunge l'iscrizione dell'ammortamento e del deprezzamento in categorie specifiche di attività ed infine l'art. 745-10 regola il trattamento della perdita di fusione in caso di cessione. Per quanto riguarda la contabilizzazione della perdita di fusione, viene eliminata la possibilità di iscriverla interamente nell'avviamento; è prevista invece una contabilizzazione in ragione delle attività a cui tale perdita viene affidata: per questo si parla di contabilizzazione della perdita all'interno di un conto specifico per ogni tipo di attività materiale, immateriale e finanziaria. Solamente il residuo è iscrivibile nell'avviamento. Per l'ammortamento della perdita è previsto invece che esso sia svolto sulla stessa base del cespite a cui è assegnata.⁹³

L'ultimo aspetto sul quale è intervenuto il Regolamento 2015-06 è il contenuto della nota integrativa, prevedendo un'informativa differenziata a seconda della dimensione di impresa seguendo l'impostazione della Direttiva 2013/34/UE per categorie dimensionali. Viene quindi fissata un'informativa di base applicabile alle imprese di piccole dimensione ed oneri aggiuntivi per le imprese medie e grandi. Per quanto riguarda le piccole imprese è poi previsto il diritto da parte del Governo di chiedere ulteriori adempimenti informativi solamente se previsto dalla Direttiva europea o se necessario a fini fiscali. Analizzando invece il Regolamento 2015-07 che modifica il previgente Regolamento 99-02, ai fini della nostra

⁹³ Règlement 2015-06 du 23-11-2015 art. 9.

analisi, le innovazioni più significative riguardano il contenuto della nota integrativa dei bilanci consolidati, che deve appunto riportare informazioni riguardo:

- I metodi utilizzati per determinare la vita utile, limitata o meno, dell'avviamento.
- I metodi di attuazione dell'impairment test annuale svolto sull'avviamento di durata illimitata.
- Nel caso di possibile applicazione, indicazioni relative all'impairment test svolto sull'avviamento di durata limitata qualora risulti una perdita di valore.
- I metodi utilizzati per il calcolo degli ammortamenti.

Il regolamento 2015-08 e 2015-09 non saranno oggetto di analisi in quanto riguardano rispettivamente imprese del settore bancario e imprese di assicurazioni.

3.12 La convergenza dei principi contabili francesi con gli IAS/IFRS

Il processo di convergenza della normativa contabile francese ai principi internazionali risulta in qualche modo differente rispetto a quanto riscontrato per gli altri Paesi fin qui analizzati. In Francia infatti si sono registrati, nel periodo che va dal 1995 al 2005, numerosi tentativi di avvicinamento della normativa nazionale a quella internazionale. Il pensiero prevalente al riguardo era che un processo di convergenza risultava strettamente necessario non potendo essere efficace, nel lungo periodo, la convivenza di due regimi contabili differenti. A tal proposito si espresse anche il CNC nel 2001 durante il processo di elaborazione a livello europeo del Regolamento 1606/2002. Da qui nacque l'obiettivo di adeguare, progressivamente, il Regolamento 99-03 relativo al Piano Generale dei Conti con le norme IAS. I cambiamenti più significativi furono quelli registrati per la definizione ed il riconoscimento di attività e passività, per il deprezzamento e l'ammortamento dei beni. A livello pratico furono emanati una serie di nuovi regolamenti sia da parte del CNC che del CRC; di seguito ricordiamo i più importanti:

- Il Regolamento CRC n. 2000-06 relativo alle passività, basato sullo IAS 37 intitolato "Accantonamenti, passività e attività potenziali", applicabile a partire dal 2002
- Il Regolamento CRC 2002-10 riguardo l'ammortamento ed il deprezzamento delle poste dell'attivo, basato sugli IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari" e IAS 36 "Riduzione di valore delle attività" applicabile a partire dal 2005
- Il Parere del CNC n. 2004-15 relativo alla definizione, riconoscimento e valutazione delle poste dell'attivo che mirava ad integrare le disposizioni degli IAS 16, 38, 2 e 23

Negli stessi anni furono poi predisposti due gruppi di lavoro per determinare in che modo estendere l'applicazione degli IAS/IFRS ai bilanci annuali: lo "*IAS and Law working group*" e lo "*IAS and Tax working group*". L'intento risiedeva nel misurare l'impatto che l'introduzione degli IAS avrebbe avuto a livello fiscale. È inoltre doveroso sottolineare la maggior predisposizione, da sempre riscontrata, nell'applicare principi

diversi da quelli nazionali ai bilanci consolidati piuttosto che ai bilanci individuali; tale tendenza è confermata dall'adozione definita "light" degli IAS avvenuta in virtù del Regolamento europeo 1606/2002. In Francia infatti si riscontra una regolamentazione molto differente per i bilanci consolidati e quelli individuali dal momento che la normativa riferita a questi ultimi è, in molti casi, influenzata da considerazioni di natura legale e fiscale, seppur di scarso impatto. Si riscontra tutt'ora una maggior aderenza ai principi contabili internazionali da parte dei bilanci consolidati rispetto a quelli individuali; in tal senso un grande passo avanti fu condotto proprio con l'emanazione dei Regolamenti CRC 99-02 e 99-07, i quali hanno significativamente ridotto il gap esistente tra i principi contabili francesi e quelli internazionali. Presto si comprese l'importanza di adeguare anche la disciplina dei bilanci di esercizio a quella internazionale e quindi cominciò il processo di adeguamento del PCG agli IAS attraverso una serie di regolamenti tra cui il CRC n. 2000-06, il CRC 99-09 e il CRC 99-08. Tale impegno nella realizzazione della convergenza alle istanze internazionali è però diminuita notevolmente a partire dal 2005; molti hanno provato ad interpretare tale fenomeno e le teorie prevalenti sono due. La prima riguarda la circostanza per cui, in concomitanza con la crisi finanziaria del 2007, molti studiosi hanno messo in discussione la validità dei principi contabili internazionali, divenuti così argomento di dibattito politico; due membri del Parlamento francese sono stati incaricati di condurre uno studio sulla validità di tali principi ed il loro ruolo nel processo di modernizzazione del Piano Contabile Generale. Le conclusioni a cui sono giunti, nel 2009, erano piuttosto critiche nei confronti degli IFRS, tuttavia incoraggiarono l'adozione degli stessi per i bilanci consolidati consigliando di procedere nel processo di adeguamento del PCG alle istanze internazionali per i bilanci individuali. Una seconda possibile spiegazione a tale arresto nel processo di convergenza potrebbe risiedere nel cambio della direzione dell'ANC: tale organismo, nato nel 2010, è stato inizialmente diretto da un Ministro delle Finanze. Precedentemente però, quando ancora tale istituzione era ancora divisa tra CNC e CRC, al suo vertice si trovava un membro dell'"Accounting Profession" molto più critico nei confronti degli IAS/IFRS, il che avrebbe rallentato la convergenza verso tali principi. In tal senso si inserisce anche un'altra questione rilevata, ovvero la mancata menzione nei regolamenti e nelle note di presentazione emanate dall'ANC degli IAS/IFRS. Anche la Direttiva 2013/34/UE è stata implementata senza far nessun esplicito riferimento ai principi contabili internazionali su cui si basa ed ha introdotto, come visto sopra, cambiamenti di scarsa rilevanza sia nei confronti dei bilanci consolidati che di quelli individuali. Stessa tendenza si registra anche per l'AMF (*Autorité des marchés financiers*), un organo pubblico indipendente responsabile del corretto funzionamento del mercato finanziario in Francia. Quest'ultimo non menziona mai i principi contabili internazionali nelle sue pubblicazioni riguardo questioni legate ai GAAP Francesi. Da quanto finora detto appare evidente che il Governo francese ritiene ancora opportuno mantenere, per alcuni aspetti, due regimi contabili: uno più vicino agli IAS/IFRS applicato ai bilanci consolidati ed uno più fedele alle istanze nazionali e dedicato ai bilanci individuali.

CAPITOLO 4: ESPERIENZE DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE A CONFRONTO

Nel precedente capitolo si è proceduto ad analizzare il processo svolto dai Paesi oggetto di analisi nel recepimento dei provvedimenti europei finalizzati al raggiungimento dell'armonizzazione contabile nel territorio comunitario. Come già sottolineato, non tutti i Paesi hanno recepito allo stesso modo quanto contenuto nei testi normativi europei; in prima istanza questo fenomeno è stato causato dall'utilizzo della direttiva da parte della Comunità Europea. A causa delle sue particolari caratteristiche, ovvero la possibilità prevista per ciascun Paese a cui la direttiva era rivolta di recepire una delle opzioni dal testo proposte, non si riuscì a realizzare una completa armonizzazione della disciplina societaria dei Paesi aderenti. A titolo di esempio ricordiamo i diversi schemi di stato patrimoniale e conto economico scelti in sede di recepimento della IV Direttiva da parte dell'Italia, della Francia e dell'Inghilterra. La prima si è avvicinata molto a quanto disposto dalla Direttiva: ha accolto per lo stato patrimoniale uno schema a sezioni contrapposte e per il conto economico la forma scalare con la classificazione dei costi per natura; ha quindi optato per un sistema misto in quanto tiene conto della logica finanziaria che viene però abbandonata in favore del criterio di destinazione e natura del valore, così come suggerito dalla IV Direttiva.⁹⁴ La Francia per quanto riguarda gli schemi di bilancio ha seguito l'Italia per lo stato patrimoniale mentre per la presentazione del conto economico ha previsto sia la forma scalare che quella a sezioni contrapposte. Inoltre il criterio utilizzato per la rappresentazione delle attività segue una logica di decrescente immobilizzo e non di destinazione come suggerito dal provvedimento europeo, dal momento che prevede le categorie di "*Actif immobilisé*" e di "*Actif circulant*". L'Inghilterra ha proceduto invece ad adottare entrambi gli schemi di stato patrimoniale previsti dalla Direttiva e tutti e quattro quelli proposti per il conto economico: o secondo il criterio della natura del costo o secondo il criterio di destinazione dello stesso, in forma scalare o a sezioni contrapposte. Per quanto riguarda la classificazione delle attività ha optato per la differenziazione tra attività fisse ("*Fixed assets*") e correnti ("*Current assets*"), di libera traduzione ma maggiormente rispondente a quanto previsto dalla IV Direttiva.⁹⁵

Proprio in virtù delle differenze riscontrate nel recepimento del contenuto della IV Direttiva, si avvertì la necessità di cambiare strategia e dunque le nuove disposizioni europee furono introdotte attraverso lo strumento del regolamento, ritenuto più adeguato in virtù dell'obbligatorietà di tutti gli elementi in esso contenuti. Tuttavia anche in questo caso si possono riscontrare esperienze profondamente diverse a seconda del Paese oggetto di analisi; si fa riferimento in particolare al recepimento del Regolamento 1606/2002 da parte della Francia e della Germania rispetto al recepimento dello stesso da parte dell'Inghilterra. Si rileva infatti come la Francia e la Germania non abbiano accolto con grande favore le disposizioni in esso contenute; la prima ha proceduto ad un'adozione che si può definire "light" in quanto ha accolto solamente l'obbligo di

⁹⁴ La stessa infatti riportava all'art. 15 quanto segue: "*Determinante per l'iscrizione degli elementi patrimoniali nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante è la loro destinazione*".

⁹⁵ Palma A., *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè, Milano, 2016.

redazione dei bilanci consolidati delle società quotate in conformità agli IAS/IFRS, mentre ha tralasciato la possibilità d'estendere l'adozione di questi principi anche ai bilanci di esercizio e consolidati delle società non quotate. Analogamente la Germania ha applicato quanto previsto per i bilanci consolidati delle società quotate mentre non ha accolto le stesse previsioni per i bilanci di esercizio delle medesime società. Per quanto riguarda le società non quotate invece la Germania, per i bilanci consolidati, ha lasciato alle imprese la possibilità di scegliere tra le norme introdotte con la IV Direttiva e gli IAS mentre per i bilanci di esercizio tale facoltà non persisteva, non potendosi applicare i principi contabili internazionali. Si rileva quindi un atteggiamento poco favorevole da parte di queste due nazioni nell'accogliere il Regolamento 1606/2002; le stesse si sono limitate ad aderire alla parte obbligatoria del regolamento non aderendo invece alla parte la cui applicazione era rimessa alla discrezionalità di ciascun Stato Membro. Al contrario l'Inghilterra si è dimostrata particolarmente incline al recepimento delle disposizioni comunitarie avendo previsto, oltre l'adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società quotate per la redazione del bilancio consolidato, anche l'adozione di tali principi per i bilanci di esercizio e consolidati delle società diverse da quelle quotate in un mercato regolamentato.

Per quanto riguarda invece la Direttiva 2001/65/CE, anche chiamata "direttiva fair value", ricordiamo il suo recepimento da parte dell'Italia e dell'Inghilterra. In Italia tale provvedimento è stato introdotto nell'ordinamento nazionale attraverso il d.lgs. 30 dicembre 2003 n. 394 che si è limitato ad apportare modifiche sul piano "informativo-descrittivo" dell'informativa complementare, non intervenendo su quello delle valutazioni; per tale motivo si è parlato di recepimento "parziale". In seguito a tale d.lgs. resta infatti praticamente immutato l'art. 2426 c.c. dedicato appunto ai criteri valutati mentre viene modificata la disciplina della relazione sulla gestione e della nota integrativa, entrambi però documenti prettamente descrittivi ed esplicativi. Nello specifico è stato introdotto l'art. 2427-bis c.c. che richiede alle imprese di evidenziare in nota integrativa il fair value e alcune informazioni circa l'entità e la natura degli strumenti finanziari derivati. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio ad un valore superiore rispetto al loro fair value viene inoltre richiesta l'indicazione della motivazione che ha condotto a non procedere ad una svalutazione del cespite. La scelta del nostro legislatore di non intervenire sui criteri valutativi ha fortemente ridotto la portata "rivoluzionaria" e "modernizzatrice" che la Direttiva 2001/65/CE si proponeva di rappresentare. Dal lato opposto si posiziona invece l'Inghilterra che attraverso lo Statutory Instrument n. 2947 si è dimostrata predisposta ad accogliere quanto statuito dal provvedimento comunitario; il Legislatore inglese ha infatti introdotto, a differenza di quello italiano, la valutazione degli strumenti finanziari derivati secondo il criterio del fair value. Dunque si può facilmente desumere che in questo caso l'Inghilterra si è avvicinata maggiormente ai principi contabili internazionali rispetto a quanto fatto dall'Italia, che ha mantenuto un atteggiamento più conservativo.

Esaminiamo infine il recepimento della Direttiva 2013/34/UE da parte dei Paesi oggetto di analisi per capire le differenze con cui hanno fatto propri i concetti in essa contenuti. L'Inghilterra ha reso noto il suo orientamento in riferimento a tale direttiva attraverso una consultazione pubblica dalla quale è risultato

piuttosto diffuso il convincimento che fosse appropriato introdurre le disposizioni strettamente necessarie o più in generale quelle che avrebbero comportato un reale beneficio. Alla base di tale orientamento si percepisce il timore che le nuove disposizioni potessero intaccare in maniera negativa la completezza e la correttezza del bilancio, a discapito degli stakeholder, figura che ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nel contesto anglosassone. Il fulcro della Direttiva 2013/34/UE è dedicato all'introduzione di una disciplina semplificata per le imprese di piccole dimensioni, affinché eccessivi oneri amministrativi non appesantiscano l'operatività delle stesse. L'Inghilterra, nonostante condividesse l'intento alla base delle disposizioni europee, ha cercato di bilanciare tali istanze in modo da preservare la completezza dell'informativa di bilancio. Ne è un chiaro esempio la disciplina adottata in seguito alla consultazione pubblica: il Legislatore inglese autorizzò la redazione di bilanci in forma abbreviata a condizione che venisse approvata da tutti gli stakeholder. Questa scelta risulta particolarmente significativa per comprendere l'atteggiamento assunto dal Governo inglese nel recepimento delle disposizioni europee; l'Inghilterra ha infatti tentato di applicare i principi contenuti nella Direttiva in maniera più bilanciata possibile in modo da avvicinarsi ai principi contabili internazionali in quanto rappresentativi di un elevato livello qualitativo di analisi contabile e portatori di principi condivisibili, senza tuttavia abbandonare la tutela degli stakeholder.

Con lo stesso animo si può interpretare la scelta di non introdurre una nuova definizione di "*net turnover*" non essendosi riscontrata una sufficiente necessità o consenso nei confronti di tale modifica, essendo la stessa considerata di portata eccessivamente rivoluzionaria rispetto alla normativa previgente. In generale i punti su cui si è concentrato il recepimento della direttiva sono stati: l'innalzamento dei limiti quantitativi da rispettare per rientrare nella categoria delle piccole imprese e l'introduzione della categoria delle micro imprese. Nonostante l'atteggiamento "moderato" nel recepire la Direttiva 2012/34/UE si ritiene che l'Inghilterra abbia compiuto significativi passi avanti nel processo di avvicinamento ai principi contabili internazionali dal momento che molti dei principi e dei concetti presenti nella direttiva citata erano già propri della normativa contabile inglese, da tempo vicina ad un'ottica internazionale.

Anche con riferimento all'Italia è possibile riscontrare un significativo avvicinamento alle norme internazionali; in particolare ricordiamo l'introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e alcune disposizioni riguardo i documenti di bilancio. Il principio appena citato era già presente nella normativa italiana all'art. 2423-*bis* del Codice Civile ma la sua formulazione poco si prestava ad un'univoca interpretazione in quanto il riferimento alla funzione economica della posta attiva o passiva evocava erroneamente il concetto di destinazione come sottolineato anche nella Relazione illustrativa al Decreto 139/15 con il quale si è recepita la Direttiva 2013/34/UE.⁹⁶ Per tali ragioni si è ritenuto opportuno ricodificare il concetto nei termini in cui oggi è sancito all'art. 2423-*bis* del Codice Civile.

Per effetto del d.lgs. 139/15 sono stati modificati anche i criteri valutativi di crediti, debiti e titoli in modo da introdurre il criterio del costo ammortizzato, la cui definizione risulta mancante nel Codice Civile ma è

⁹⁶ Nella versione precedente dell'art. 2423-bis si leggeva: "*tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*".

rinvenibile nel testo dello IAS 39 nel quale si legge che il costo ammortizzato è *“il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione”*.

Altre due novità che segnalano l'avvicinamento ai principi contabili internazionali sono l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico e l'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità dal novero degli oneri pluriennali capitalizzabili. Complessivamente riteniamo che il Governo italiano abbia compiuto sforzi notevoli per avvicinarsi agli IAS/IFRS, se vogliamo in misura maggiore dell'Inghilterra considerando che molti dei principi già presenti nella normativa anglosassone erano totalmente sconosciuti a quella italiana prima della loro introduzione in recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

La Germania è probabilmente il Paese che meno si è avvicinato alle istanze contabili europee in seguito al recepimento della Direttiva 2013/34/UE; una possibile spiegazione è la forte influenza che tutt'ora esercita la normativa fiscale su quella contabile, impedendo quindi un'apertura incondizionata a principi contabili che molte volte risultano lontani da quelli propri della tradizione tedesca. Di particolare rilevanza risulta quanto disposto per l'avviamento da ammortizzare secondo vita utile da stimare sulla base del tempo di recupero di tale cespite; è possibile in casi eccezionali ammortizzarlo in un periodo di durata superiore che non deve in ogni caso superare i dieci anni. Anche l'ordinamento tedesco ha introdotto la categoria delle micro imprese, definite come negli altri Paesi sulla base di tre soglie dimensionali. Con riferimento ai limiti quantitativi si rileva poi l'adeguamento da parte della Germania all'approccio dimensionale proposto dalla Direttiva.

Infine prendiamo in esame il caso francese, anch'esso caratterizzato da un minor avvicinamento ai principi contabili internazionali, a parere di chi scrive. Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Francia si è suddiviso in due momenti: il Decreto n. 903 del 2015 e l'emanazione di quattro nuovi regolamenti da parte dell'ANC. Le novità più significative sono sicuramente contenute nel primo dei regolamenti citati ovvero il numero 2015-06, tra le quali ricordiamo: una nuova definizione di avviamento, il contenuto ampliato della nota integrativa e la valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali in data posteriore alla loro entrata nei conti della società. Un elemento di assoluta novità consiste nel principio di *“durata limitata o illimitata”* di un'attività immateriale, prima assente nella disciplina contabile francese. Per quanto riguarda la nota integrativa si registra, analogamente al caso italiano, un ampliamento del suo contenuto in diretta conseguenza della diminuzione degli obblighi informativi da fornire nello stato patrimoniale e nel conto economico. Fedelmente a quanto disposto dalla Direttiva 2013/34/UE per il contenuto di tale documento viene adottato un sistema commisurato alle dimensioni societarie: si stabilisce l'informativa di base da fornire indistintamente e vengono poi previsti obblighi aggiuntivi al crescere delle dimensioni. Anche nel caso francese si percepisce l'intento di semplificazione per le piccole realtà, in tal senso si inserisce la disposizione per cui il Governo ha il diritto di richiedere ulteriori adempimenti informativi solamente se previsto dalla Direttiva europea o se necessario a fini fiscali.

Dall'analisi fin qui svolta possiamo tracciare alcune considerazioni in merito al Paese che, a parere di chi scrive, si è più avvicinato alla disciplina predisposta in ambito internazionale (IAS/IFRS). Complessivamente si riscontra, per la maggior parte dei Paesi analizzati, un notevole impegno nell'accoglimento dei provvedimenti europei soprattutto se si considera il carattere di estraneità che i principi da questi introdotti presentavano rispetto alle normative nazionali. In tal senso, come già menzionato, l'Inghilterra si è trovata in una posizione di vantaggio poiché non era del tutto estranea a molti dei principi citati, soprattutto quelli contenuti nella Direttiva 2013/34/UE. Se però si vuole individuare il Paese che, nonostante non avesse nella propria normativa principi vicini a quelli internazionali, ha comunque compiuto un soddisfacente percorso di avvicinamento agli IAS/IFRS, l'attenzione deve ricadere sull'Italia. Il Legislatore italiano infatti se nei confronti dei primissimi provvedimenti europei ha assunto una modalità di recepimento per così dire "conservatrice", non ha fatto altrettanto nei confronti della Direttiva 2013/34/UE nei confronti della quale ha manifestato particolare predisposizione. All'interno del Decreto 139/15 si rinvengono criteri di valutazione, principi di redazione e composizione del bilancio che ricalcano fedelmente il contenuto della Direttiva europea. Tale processo di graduale adattamento agli standard internazionali ha comportato un innalzamento del livello di tecnicismo della normativa contabile italiana che si riflette soprattutto negli schemi di bilancio (si fa qui riferimento ad esempio alla novellata disciplina del contenuto della nota integrativa). Uno dei principi introdotti con il Decreto 139/15 che più segnala lo sforzo compiuto dall'Italia nel percorso di convergenza agli IAS/IFRS è sicuramente quello del fair value, nei confronti del quale si era dimostrata riluttante in sede di prima introduzione da parte della Direttiva 2001/65/CE (direttiva fair value). Diversamente, attraverso il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, il Legislatore italiano si conforma alle disposizioni comunitarie adeguandosi a quanto fatto tempo addietro da altri Paesi europei.

Naturalmente l'Italia, così come gli altri Paesi oggetto di analisi, ha dinanzi a sé ancora un lungo percorso, non potendo ancora ritenersi concluso il processo di armonizzazione contabile nel territorio comunitario. È tuttavia innegabile l'impegno profuso dal Governo italiano nel tentativo di accogliere i principi di matrice internazionale all'interno del proprio ordinamento.

CONCLUSIONE

Attraverso questo elaborato si è cercato di ripercorrere il lungo percorso volto al raggiungimento di un linguaggio contabile condiviso da applicare nel territorio comunitario analizzandolo sotto una duplice prospettiva: quella propria delle istituzioni europee, dirette responsabili dell'emanazione di tutti i provvedimenti citati, e quella dei singoli Paesi oggetto d'analisi, i quali si sono impegnati nel recepire tali atti legislativi cercando di conciliare le disposizioni in questi contenuti con la loro prassi e tradizione contabile. La finalità sottesa al processo di armonizzazione contabile era quella di rendere il bilancio uno strumento che fosse intellegibile e fruibile non più solo per gli stakeholder del Paese d'appartenenza bensì anche per tutti i portatori di interesse facenti parte del più ampio mercato europeo che proprio in quegli anni andava formandosi.

A questo proposito sono stati evidenziati tutti i principali atti comunitari in materia contabile che, inizialmente sotto forma di direttive e poi tramite altre forme legislative quali il regolamento, hanno avuto come obbiettivo quello di introdurre metodi di valutazione e principi di esposizione condivisi tra gli Stati Membri. Come sottolineato nei capitoli, la strategia adottata dall'Europa è mutata più volte nell'arco degli scorsi anni; sin da subito si comprese l'inadeguatezza della direttiva quale strumento attraverso cui raggiungere l'armonia contabile. Infatti preso atto dei risultati derivanti dal suo utilizzo, la Comunità Europea adottò un nuovo strumento legislativo, il regolamento, che assicurò un'applicazione delle istanze europee molto più omogenea; ciononostante non sono mancate esperienze di recepimento difformi. Risultato simile lo si è ottenuto attraverso uno degli ultimi provvedimenti comunitari in materia contabile, la Direttiva 2013/34/UE; quest'ultima ha rivestito un ruolo molto importante poiché portatrice di numerosi principi contabili internazionali. Tuttavia le caratteristiche che la connotano come strumento legislativo hanno rallentato la convergenza dei Paesi a cui era rivolta verso gli IAS/IFRS.

Quanto appena detto è stato dimostrato in particolare nell'ultimo Capitolo, dedicato all'analisi critica della situazione in cui verte la normativa contabile dei Paesi oggetto d'analisi in seguito al recepimento di tale Direttiva. A parere di chi scrive tutti e quattro i Paesi hanno compiuto sforzi non indifferenti nell'avvicinarsi alle istanze internazionali, ma la nazione che meglio ci è riuscita è stata l'Italia. Nonostante molti dei principi internazionali fossero sconosciuti e a volte oltremodo lontani da quelli italiani, il Legislatore ha dimostrato una particolare predisposizione nell'accoglierli.

Naturalmente con questo non si intende considerare l'ordinamento italiano aderente in tutto e per tutto ai principi contabili internazionali; anche l'Italia infatti, così come la Germania, la Francia e l'Inghilterra deve proseguire nel tentativo di raggiungere una disciplina societaria omogenea che favorisca la comparabilità dei bilanci e dunque gli investimenti nazionali ed esteri.

BIBLIOGRAFIA

- Bussoletti M., *Influenza degli IAS/IFRS su determinazione degli utili e impiego delle riserve*, Quaderni di giurisprudenza commerciale n.308, Milano, 2007
- C. NOBES, R. PARKER, *Comparative International Accounting*, IV edizione, Prentice Hall International, London, 1994
- Canibano, L., Mora, A., *Evaluating the statistical significance of the de facto accounting harmonization: a study of European global players*, The European Accounting Review, Vol. 9, No. 3, 2000
- Caratozzolo M., *L'introduzione del «fair value» nella IV e VII Direttiva comunitaria: una prima valutazione*, Le Società, n. 11, 2002
- Casò M., *Le operazioni di gestione straordinaria. La rilevazione contabile secondo i principi IAS*, Giuffrè, Milano, 2002
- Colombo G., *Il bilancio di esercizio*, 1994
- Commission des Communautés Européennes, *Comparaison des systèmes comptables al- lemand, français, italien, britannique, japonais et américain et des prescriptions de la IV Directive du Conseil de Juillet 1978*, Bruxelles-Luxembourg
- ECONSTOR, *Working Paper: Financial accounting and reporting in Germany: A case study on German accounting tradition and experiences with the IFRS adoption*, No. 2013-01
- Fabbrini G. Montrone A. (a cura di), *Economia Aziendale. Ricerche e profili evolutivi*, Milano, FrancoAngeli, 2014
- FASB, *International accounting standard setting: a vision for the future*, 1998
- FASB, *Statement of financial Accounting Concept number 2*, 1980/2008
- Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, *L' applicazione dei principi contabili internazionali (ias/ifrs) in Italia*, Disciplina aggiornata dopo il D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, Documento n.23 del 25 luglio 2005
- Fondazione Luca Pacioli, Osservatorio principi contabili internazionali, *Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese*, Studio n. 4, Documento n.13 del 22 maggio 2002
- L. VAN DER TAS, *Harmonisation of financial reporting*, Datawyse, Maastricht, 1992
- Marchi L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Milano, Giuffrè, 2004
- Research Gate, *The role and the current status of IFRS, evidence from France*
- Rusconi G. (a cura di), *Bilanci in Europa*, Edizioni Il Sole 24 Ore, 1999
- Sesana T. (a cura di), *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, Quaderno n. 54 Commissione Principi Contabili, SAF, Milano
- Tay, J.S.W., Parker, R.H., *Measuring International Harmonization and Standardization*, Abacus, Vol. 26, No. 1, 1990

Tettamanzi P. (a cura di), *Principi contabili internazionali. L'adozione degli IAS/IFRS in Italia. Una ricerca empirica*, 1° edizione, Milano, Pearson Education, 2008

NORMATIVA

Autorité des Normes Comptables, Règlement N° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général Règlement homologué par arrêté du 4 décembre 2015 publié au Journal Officiel du 8 décembre 2015

Autorité des Normes Comptables, Règlement N° 2015-07 du 23 novembre 2015 modifiant l'annexe du règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable modifié relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques

Autorité des Normes Comptables, Règlement N° 2015-08 du 23 novembre 2015 modifiant l'annexe du règlement du comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation modifié. Règlement homologué par arrêté du 28 décembre 2015 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2015

Bilanzrichtliniengesetz (BiRiLiG)

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)

Code de Commerce

Codice Civile

COMMISSIONE EUROPEA, *Armonizzazione contabile: una strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*, COM (1995), 95, 508

Companies Act 1985

Companies Act 1989

Companies Act 2006

D.lgs. 18 agosto 2015, n.139 "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 04-09-2015

D.lgs. 2 febbraio 2007, n.32, *Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 28-03-2007

D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005

D.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, *Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2004

D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127: Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69. 1, Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 17 aprile 1991, n. 27

Décret n°94-663 du 2 août 1994 pris pour l'application des directives n° 90/604 C.E.E. et n° 90/605 C.E.E. du Conseil des communautés européennes en date du 8 novembre 1990 et modifiant le décret n° 67-236 du 23 mai 1967 sur les sociétés commerciales et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27 ottobre 2001, modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 del 17 luglio 2003, modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 14 agosto 1978, n. L 222 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54

IAS 1 *Presentazione del bilancio di esercizio*

IAS 16 *Immobili impianti e macchinari*

IAS 28 *Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate*

IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*

IAS 38 *Attività immateriali*

IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*

IAS 40 *Investimenti immobiliari*

IASB, *Conceptual Framework for financial reporting*, 2010

Legge 18 aprile 2005, n. 62, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76

Legge 25 febbraio 2008, n. 34, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008 - Suppl. Ordinario n. 5

Legge 26 marzo 1990, n. 69, Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n.79 del 04-04-1990

Legge 31 ottobre 2003, n. 306, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 173

Loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la IV^e directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978

OIC 12

OIC 15

OIC 19

OIC 24

Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable

Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. L 243 del 11/09/200, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

The Companies, Partnerships and Groups (Accounts and Reports) Regulations 2015

SITOGRAFIA

Acca Paper F7 - Financial Reporting (Gbr) Study Text, *Interpretation of True and Fair*, <https://books.google.it/books?id=mR4vDwAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=the+true+and+fair+view+S226&source=bl&ots=iXOqZxM1qL&sig=ZBUnO9au5d2eEo0BYKhwaMdd3o&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwixjeiW1fHcAhXB0qQKHZqkBy8Q6AEwA3oECACQAQ#v=onepage&q=the%20true%20and%20fair%20view%20S226&f=false>, 2010

Acca Think Ahead, *Review of the fourth and seventh company law directive*, <https://www.accaglobal.com/my/en/technical-activities/technical-resources-search/2009/may/fourth-and-seventh-company-law-directives.html>, 2009

Accountancy Daily, *Accounting issues, uk gaap v ias: convergence update*, <https://www.accountancydaily.co/accounting-issues-uk-gaap-v-ias-convergence-update>, 2002

Accountancy Daily, *Implementation of IAS in the UK: IAS is coming - ready or not*, <https://www.accountancydaily.co/implementation-ias-uk-ias-coming-ready-or-not>, 2002

Bundesanzeiger Verlag, *BilMoG: Aktueller Stand Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) von WP/StB Karl Petersen und StB Prof. Dr. Christian Zwirner*, <https://www.bundesanzeiger-verlag.de/betrifft-unternehmen/steuern-finanzen/bilanz/bilmog/aktueller-stand-christian-zwirner.html>
Bundesanzeiger Verlag, *BilMoG: Die wichtigsten Änderungen im Überblick Von*, <https://www.bundesanzeiger-verlag.de/betrifft-unternehmen/steuern-finanzen/aktuelles/news-details-fachbeitraege-finanzen/artikel/bilmog-die-wichtigsten-aenderungen-im-ueberblick-1697.html>, 2010

Buzer.DE, *Synopse aller Änderungen des HGB am 23.07.2015*, <https://www.buzer.de/gesetz/3486/v193584-2015-07-23.htm>

Cerato e Associati, *Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, <http://www.ceratoeassociati.it/2017/07/17/principio-prevalenza-della-sostanza-sulla-forma/>, 2017

Compta-facile, *La comptabilité et la gestion financière- les sources du droit comptable*, <https://www.compta-facile.com/sources-droit-comptable/>

Database on German and European Economic Law, http://www.kapitalmarktrecht-im-internet.eu/en/Areas%20of%20Law/Company_Law/Omnibus_Acts/11/BilReG.htm

Deloitte Ias Plus, *Financial reporting framework in Germany*, <https://www.iasplus.com/en/jurisdictions/europe/germany>

Deloitte Ias Plus, *Financial reporting framework in the United Kingdom*, <https://www.iasplus.com/en/jurisdictions/europe/uk>

Deloitte Ias Plus, *Geman accounting Law modernisation act (BilMoG)*, <https://www.iasplus.com/en/publications/migrated/pub1258>, 2007

Deloitte Uk Accounting Plus, *Collection of new UK GAAP news and publications*, <https://www.iasplus.com/en-gb/standards/uk-gaap>

Deloitte Uk Accounting Plus, *FRS 102*, <https://www.iasplus.com/en-gb/standards/uk-gaap/frs102>

Deloitte Uk Accounting Plus, *FRS 105*, <https://www.iasplus.com/en-gb/standards/uk-gaap/frs-105>

Deloitte Uk Accounting Plus, *Going Concern*, <https://www.iasplus.com/en-gb/resources/other-regulatory/financial-reporting-council/going-concern>

Deloitte Uk Accounting Plus, *IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*, <https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs1>

Deloitte Uk Accounting Plus, *IFRS in UK*, <https://www.iasplus.com/en-gb/standards/ifrs-in-the-uk-1>

Deloitte Uk Accounting Plus, *The Companies and Groups (Accounts and Reports) Regulations 2015 come into force*, <https://www.iasplus.com/en-gb/news/2015/04/accounting-directive-in-force>, 2015

DEPARTMENT FOR BUSINESS INNOVATION AND SKILLS, *UK IMPLEMENTATION OF CHAPTER 1-9 OF THE EU ACCOUNTING DIRECTIVE*, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398885/bis-15-36-uk-implementation-of-chapters-1-9-of-the-eu-accounting-directive-government-response-to-the-consultation2-final.pdf, Formato PDF, 2015

Der Bundesgerichtshof, *Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG)*, <http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Bibliothek/GesMat/WP16/B/bilmog.html>, 2009

Der Bundesgerichtshof, *Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz - BilRUG)*, <http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Bibliothek/GesMat/WP18/B/BilRUG.html>, 2015

Deubner Steuern & Praxis, *GuV nach BilRUG: Die neue Gliederung in § 275 HGB*, <https://www.deubner-steuern.de/themen/bilrug/guv-nach-bilrug-die-neue-gliederung-in-275-hgb.html>

- Deutsche Bundesbank:, Glossar, https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Glossar/_functions/glossar.html?lv2=32022&lv3=62496
- Droit Comptable, *La structuration juridique des textes comptables français*, Formato PDF, 2007
- EC EUROPA, *Overview of the use of options provided in the IAS Regulation (1606/2002) in the EU*, http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/legal_framework/20140718-ias-use-of-options_en.pdf, Formato PDF, 2013
- EC EUROPA, *Overview of the use of options provided in the IAS Regulation (1606/2002) in the EU*, http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/legal_framework/20140718-ias-use-of-options_en.pdf, 2013
- Edotto, *Le novità sul bilancio di esercizio*, <https://www.edotto.com/articolo/le-novita-sul-bilancio-di-esercizio>, 2015
- Euroconference, *Il principio di rilevanza e i nuovi OIC*, <https://www.ecnews.it/principio-rilevanza-nuovi-oic/>, 2016
- Euroconference, *Le novità del D.lgs. 139/2015 “rivoluzionano” il bilancio d’esercizio*, <https://www.ecnews.it/le-novita-del-d-lgs-1392015-rivoluzionano-il-bilancio-desercizio/>, 2016
- Experto.De, *BilMoG regelt erstmals Fremdwährungsgeschäfte*, <https://www.experto.de/steuern-buchfuehrung/controlling/bilmog-regelt-erstmals-fremdwaehrungsgeschaefte.html>, 2010
- Financial Reporting Council, *The FRC and its regulatory approach*, <https://www.frc.org.uk/getattachment/de950642-4c6d-4909-b965-5707108fc55a/TheFRCanditsRegulatoryApproach.pdf>, Formato PDF, 2014
- Financial Reporting Council, *True and fair concept*, <https://www.frc.org.uk/accountants/accounting-and-reporting-policy/true-and-fair-concept>
- Fondazione Nazionale Commercialisti, *L’applicazione dei principi IAS nell’ordinamento italiano*, http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/PCI_IAS%20nell_ordinamento_italiano.pdf, Formato PDF, 2004
- Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *La fiscalità delle imprese OIC adopter*, <http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1261>, 2017
- GKK Partners, *Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG)*, <http://www.commercialista-monaco-baviera.it/notizia/bilanzrichtlinie-umsetzungsgesetz-bilrug.html>
- Guida alla contabilità e al bilancio, *IAS 7: Presentazione del rendiconto finanziario*, http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/pci_ias_7_iannucci.pdf, Formato PDF, 2007
- Haufe Deutschland, *BilRUG verkündet und in Kraft getreten- Überblick über die Änderungen*, https://www.haufe.de/finance/jahresabschluss-bilanzierung/bilrug-in-3-lesung-im-bundestag-verabschiedet_188_308586.html
- ICAEW, *Abridged accounts*, <https://www.icaew.com/archive/technical/practice-resources/icaew-practice-support/practicewire/news/abridged-accounts>, 2017
- ICAEW, *Accounting in the UK*, <https://www.icaew.com/en/technical/by-country/europe/uk/accounting-in-uk>

ICAEW, *Financial and accounting duties and responsibilities of directors*, https://www.icaew.com/membership/regulations-standards-and-guidance/membership/financial-and-accounting-duties-of-directors_2017

ICAEW, *Knowledge guide to International Accounting Standards*, <https://www.icaew.com/library/subject-gateways/accounting-standards/knowledge-guide-to-international-accounting-standards>

ICAEW, *Old UK GAAP*, <https://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/accounting-standards/uk-frs>

ICAEW, *SI 2015/980: The Companies, Partnerships and Groups (Accounts and Reports) Regulations 2015*, https://www.icaew.com/technical/financial-reporting/new-uk-gaap/new-uk-gaap-helpsheets-and-support/topics/si-2015-980?showoptions=1_2015

IFRS, *Germany*, <https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/germany/>

Il commercialista veneto, *Bilanci 2016: principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e i nuovi principi contabili OIC*, <https://www.commercialistaveneto.org/it/wp-content/uploads/2017/04/ins235.pdf>, Formato PDF, 2017

Il Sole 24 ore DIRITTO 24, *10 FAQ sulla GmbH, la srl tedesca*, <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-05-05/10-faq-gmbh-srl-tedesca-121424.php>, 2017

IPE, *Germany: BilMoG reforms ring the changes*, <https://www.ipe.com/germany-bilmog-reforms-ring-the-changes/34541.article>, 2010

IWW Institute, *BilMoG - Alle wesentlichen Änderungen im Überblick*, https://www.iww.de/astw/archiv/-bilmog--alle-wesentlichen-aenderungen-im-ueberblick-f50323_2009

KPMG Deutschland, *BilMoG: Reform des Bilanzrechts*, <https://www.kpmg.de/Themen/2631.htm>, 2013

Lolli A., *Le clause generali della true and fair view e del going concern: una chiave di lettura ed una ipotesi applicativa*, <http://rivistaodc.eu/media/11051/lolli.pdf>, File PDF

MEF, *Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese*, http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazioni_pubbliche_online_corrente/consultazione_pubblica_2013_34_eu.html

Orizzonti del Diritto Commerciale, *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel Codice civile ai principi IAS / IFRS*, <http://rivistaodc.eu/edizioni/2016/1/temi-e-dibattiti-dattualit%C3%A0/il-recepimento-della-direttiva-201334ue-il-progressivo-allineamento-delle-disposizioni-contabili-racchiuse-nel-codice-civile-ai-principi-ias-ifrs/>, 2016

Rechnungswesen Portal.de, *BilMoG – Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz*, <https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Gesetze/BilMoG-Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz.html>, 2018

Rechnungswesen Portal.de, *BilRUG - Die wichtigsten Neuregelungen im Bilanzrecht*, <https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Jahresabschluss/BilRUG-Die-wichtigsten-Neuregelungen-im-Bilanzrecht.html>, 2018

Rodl and Partner, *Is it all sales revenue? Changes to the income statement due to the German Accounting Directive Implementation Act (BilRUG)*, <https://www.roedl.com/insights/bilrug/changes-to-the-income->

statement-bilrug

Sottoriva C., *Abrogazione della IV e della VII Direttiva Cee: verso la semplificazione dei bilanci di esercizio?*, <http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2013/08/06/abrogazione-della-iv-e-vii-direttiva-cee-verso-la-semplificazione-dei-bilanci-d-esercizio>, 2013

Springer, *Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)*,
<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/bilanzrechtsmodernisierungsgesetz-bilmog-52201>

Stallmeyer, *Accounting Directive Implementation Act (BilRUG)*,
<https://www.stallmeyer.de/international/accounting-directive-implementation-act-bilrug/>

Steuer links Deutschland, *Lexikon der Unternehmensführung – Rechnungswesen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz(BilMoG)*,
<http://www.steuerlinks.de/rechnungswesen/lexikon/bilanzrechtsmodernisierungsgesetz-bilmog.html>

Vahlen Deutschland, *BilMoG – das neue Bilanzrecht*, <http://www.vahlen.de/fachbuch/leseprobe/leseprobe-bilmog.pdf>, Formato PDF

Warth & Klein Grant Thornton- *Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) Ausgewählte Neuerungen und deren Auswirkungen auf die Rechnungslegung*, https://www.wkgt.com/globalassets/1.-member-firms/de-germany/publikationen-branchen/bilrug_broschure.pdf, Formato PDF, 2016

Wirtschaftslexikon24, *Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG)*,
<http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/bilanzrechtsreformgesetz-bilreg/bilanzrechtsreformgesetz-bilreg.htm>